

*Materiali per una palingenesi dei senatus consulta dell'età di Caligola (37-41 d.C.)**

I.- Finalità e stato di avanzamento della ricerca

Il presente contributo si inserisce tra le ricerche in corso di svolgimento nell'ambito del progetto “*Palingenesie der römischen Senatsbeschlüsse (509 v.Chr. - 284 n.Chr.)*”, finanziato dalla *Alexander von Humboldt-Stiftung* con un *Soffja Kovalevskaja-Preis* presso la *Wilhelms-Westfälische-Universität Münster*. Scopo primario del progetto è la restituzione palingenetica, dotata di un commento storico-giuridico, dei *senatus consulta* approvati negli otto secoli che vanno dalla fondazione della *res publica* romana sino all'ascesa di Diocleziano. Su un piano metodologico, la ricerca si richiama agli studi palingenetici condotti dal sottoscritto sulle deliberazioni senatorie dell'età di Claudio¹.

In questa sede, ho ritenuto di sottoporre alla comunità scientifica un primo, circoscritto risultato della ricerca, dedicato a una prima ricostruzione dell'attività deliberativa del senato nel principato di Caligola. Un'epoca per la quale l'attenzione ai profili istituzionali risulta spesso negletta, essendo gli storici e gli storici del diritto viepiù attratti dalla svolta dispotica del principato di Caligola e dalle vicende inerenti alla sua pretesa follia².

Il dossier presentato non aspira (e non può aspirare), in questa fase della ricerca, a completezza assoluta relativamente ai *testimonia* (la schedatura delle fonti nell'ambito del progetto non è ancora completa). Da qui la scelta di presentare queste pagine come *Materiali*, che documentano però una parte significativa del tutto e rappresentano un quadro d'insieme che tende alla nitidezza e vede ora la luce a seguito delle completate schedature: dei *senatus consulta* riportati o citati nella documentazione epigrafica in lingua latina; di riferimenti e allusioni contenuti nella monetazione di età imperiale; di autori chiave per questo arco cronologico come Tacito (in ogni caso lacunoso per il periodo in esame), Svetonio e Cassio Dione, oltre che Flavio Giuseppe e Filone Alessandrino.

* Ringrazio i Professori Gian Luca Gregori, Francesco Grelle e Cesare Letta per il prezioso confronto.

¹ E compendiatì nel volume P. Buongiorno, *Senatus consulta Claudianis temporibus facta. Una palingenesi delle deliberazioni senatorie dell'età di Claudio (41-54 d.C.)*, Napoli 2010.

² Rinvio a P. Buongiorno, *Recensione di A. Winterling, Caligola. Dietro la follia* (Bari-Roma 2003), in *RSA*. 35, 2005, 411-418. Fra le numerose biografie fiorite intorno all'imperatore (di cui si dà conto nella recensione testé citata), si segnala per rigore e acume quella di J.P.V.D. Balsdon, *The Emperor Gaius (Caligula)*, Oxford 1934.

In particolare, l'esame approfondito delle fonti guida per il principato di Caligola, ossia il libro LIX di Cassio Dione, la biografia svetoniana, il libro XVIII delle *Antiquitates Iudaicae* di Flavio Giuseppe, l'*in Flaccum* e la *legatio ad Caium* di Filone³, ci restituisce un patrimonio di informazioni ampio, per certi versi inatteso, sulla dialettica fra il *princeps* e il senato. Ed è per questo motivo che si è ritenuto di presentarlo, con l'auspicio che possa incentivare un dibattito di interesse tanto per i giuristi quanto per gli storici, anche al fine di recepire suggerimenti atti a migliorare (e nei contenuti, e sul piano metodologico) la ricerca in corso di svolgimento nell'ambito della *Palingenesie*.

La documentazione ci restituisce solo una parte dell'attività normativa, amministrativa e giudiziaria del senato per il periodo in esame.

Ciò è dovuto precipuamente al fatto che – come pare potersi evincere dalla lettura in combinato di Suet. *Claud.* 11.4 e Dio 60.4.1 – gli *acta* di Caligola (o almeno quelli ritenuti dannosi per la *res publica*⁴) furono sottoposti a progressiva abrogazione a seguito della *rescissio* decretata dal senato nell'inverno 41 d.C., agli esordi del principato di Claudio⁵.

Un esempio concreto del mantenimento di taluni atti è quello dell'istituzione della quinta decuria di giudici, introdotta da Caligola con provvedimento di incerta natura⁶: fonti come *BGU* 611, col. I lin. 1, e *Plin. nat.* 33.30-33 confermano ancora l'esistenza, nella prima metà del principato di Claudio, di una *quinta decuria* di giudici. Dunque, a meno di non pensare ad una *rescissio* e ad una successiva reintroduzione di tale quinta *decuria*, dovremmo essere dinanzi a un

³ Osservazioni preliminari sulle fonti del periodo in esame in A. Momigliano, *Osservazioni sulle fonti per la storia di Caligola, Claudio e Nerone*, in *RAL*. (s. VI) 8, 1932, 293-336 [= *Quinto Contributo alla storia degli studi classici e del mondo antico*, Roma 1975, 799-836], che insiste in particolar modo sul fatto che per questo principato Cassio Dione avrebbe attinto a Svetonio e ad una sua fonte (Cluvio Rufo), comune anche a Flavio Giuseppe. Ma come dimostra ora Cesare Letta, *Conoscenza e criteri di utilizzazione dei senatus consulta nella Storia romana di Cassio Dione*, in P. Buongiorno (hrsg. v.), *Darstellung und Gebrauch der Senatus consulta in den literarischen Quellen der kaiserlichen Zeit (Akten der Tagung, Münster 5.-7. Mai 2016)*, Stuttgart 2017 i.c.s., per il primo principato Cassio Dione attinge anche, a piene mani, agli *acta senatus* e ai testi di delibere senatorie. Sul contributo delle opere di Filone Alessandrino alla ricostruzione del principato di Caligola vd. invece le pagine di P. Borgen, *Emperor Worship and Persecution in Philo's In Flaccum and De Legatione ad Gaium and the Revelation of John*, in *Geschichte-Tradition-Reflexion. FS. Martin Hengel zum 70. Geburtstag*, Tübingen 1996, 493 ss., con ampia rassegna bibliografica.

⁴ Vd. al proposito quanto osservato in Buongiorno, *Senatus consulta Claudianis temporibus facta* cit. 103 s.

⁵ Fonti e discussione in Buongiorno, *Senatus consulta Claudianis temporibus facta* cit. 102 ss.

⁶ Suet. *Cal.* 16.2: *Ut levior labor iudicantibus foret, ad quattuor prioris quintam decuriam addidit*; cfr. B. Santalucia, *La giustizia penale [nel Principato]* (1992), ora in *Altri studi di diritto penale romano*, Padova 2009, 63-92, part. 66 e nt. 6.

provvedimento sopravvissuto alla *rescissio* degli *acta*, il che pare confermare una discrezionalità nell'individuazione degli *acta* da *rescindere* (mediante una commissione di cui potrebbe aver fatto parte il nuovo principe?).

Di molti provvedimenti (anche di quelli senatorii, che avessero tradotto la volontà dell'imperatore) si dovette dunque perdere memoria già in epoca antica, soprattutto laddove la loro notizia non fosse stata trattenuta nelle opere degli storici⁷.

Incerta è poi la natura di una serie di provvedimenti, per i quali un intervento del senato può solo essere immaginato, fra mille cautele che impediscono ogni ulteriore speculazione (è questo ad es. il caso di Suet. *Cal.* 21, che ricorda un insieme di interventi in materia di erezione o manutenzione di opere pubbliche per le quali è verosimile, ma mai comprovabile, una partecipazione del senato ai processi decisionali). Le ragioni risiedono nella scarsa affidabilità delle fonti (la biografia caligoliana di Svetonio risulta piuttosto imprecisa nei suoi risvolti tecnico-giuridici, prediligendo il biografo – in questa ancor più che nelle altre *vitae* – una finalità moralistica)⁸, oltre che nella lacunosità degli *Annales* di Tacito proprio per gli anni relativi al principato di Caligola (e alla prima parte del principato di Claudio): come è noto, infatti, Tacito attinge per ampia parte della propria narrazione agli *acta senatus*, sempre adoperati con cognizione di causa e con il mantenimento di un certo tecnicismo nella terminologia⁹.

⁷ L'attenzione della dottrina sui *senatus consulta* dell'età di Caligola è stata di conseguenza scarsa; gli elenchi parziali di A. O' Brien Moore, s.v. *Senatus consulta*, in *RE*. Suppl. 6, Stuttgart 1935, 800-812, E. Volterra, s.v. *Senatus consulta*, in *NNDI*. XVI, Torino 1969, 1-105 estr. con imp. aut. [= *Scritti giuridici* 5, Napoli 1993, 193-297], R.J.A. Talbert, *The Senate of Imperial Rome*, Princeton (NJ) 1984, non contengono alcun riferimento a *senatus consulta* approvati nel principato in questione. Solo nei materiali d'archivio di Edoardo Volterra, recentemente rinvenuti nell'archivio dell'École Française de Rome (*EFR*) e oggetto di una edizione critica a cura dello scrivente e allo stato in fase di allestimento, sono rinvenibili nel fondo E. Volterra, busta 399, cart. VI, schede riconducibili a 10 *senatus consulta* per il periodo dal marzo 37 al dicembre 40 d.C. (mancano tuttavia le schedature relative a Svetonio).

⁸ Cfr. C.S. Tomulescu, *Les douze Césars et le droit romain*, in *BIDR*. 80, 1977, 129-158; R.A. Bauman, *The Resumé of Legislation in Suetonius*, in *ZSS*. 99, 1982, 81-127. Sull'impianto e le fonti della *vita* caligoliana oltre ai commenti di D.W. Hurley, *An Historical and Historiographical Commentary on Suetonius' Life of C. Caligula*, Atlanta 1993, e di D. Wardle, *Suetonius' Life of Caligula: A Commentary*, Bruxelles 1994, vd. già le considerazioni di J. Gasco, *Suétone historien*, Rome 1984, 364 s. (e 480 ss. per l'uso degli *acta* nella composizione delle biografie svetoniane).

⁹ Per la *Quellenforschung* tacitiana è oramai imprescindibile O. Devillers, *Tacite et les sources des Annales. Enquêtes sur la méthode historique*, Louvain-Paris 2003, *passim* (con accurata escussione dell'articolata bibliografia precedente) e part. 54 ss. per gli *acta senatus*. Mi sia consentito anche il rinvio ad alcune brevi notazioni svolte in Buongiorno, *Senatus consulta Claudianis temporibus facta* cit. 19 ss. Per un inquadramento storiografico dell'opera di Tacito e delle sue fonti, come pure di Svetonio, vd. invece, recentissimo, G. Zecchini, *Storia della storiografia romana*, Roma-Bari 2016, 147 ss. e part. 160 ss.

II.- Senato e principe in età caligoliana

Come è noto dalle fonti, e come è stato recentemente rimarcato da Roberto Cristofoli¹⁰, gli esordi del principato di Caligola si erano svolti sotto gli auspici più felici del popolo e del senato. Caligola era da più parti salutato come *exoptatissimus princeps*, e in particolare (vd. *infra*, A 1) i *patres* si sarebbero adoperati per acclamare Caligola *imperator* sin da quando la notizia della morte di Tiberio aveva raggiunto Roma, per conferirgli i poteri già nella seduta del senato del 28 marzo, avendo contestualmente annullato il testamento di Tiberio, che lasciava intravedere un altro potenziale *capax imperii* nel figlio di Druso (II), Tiberio Gemello.

Caligola, sul quale i *patres* ritenevano evidentemente di poter esercitare un ascendente, aveva dal canto suo assecondato queste aspettative dell'assemblea senatoria, promettendo – nel discorso di ringraziamento del 28 marzo 37 d.C. – che avrebbe condiviso il potere con il senato e avrebbe fatto tutto quello che i *patres*, di cui si presentava figlio e pupillo, avessero deciso (Dio 59.6.1).

Propositi ribaditi in occasione del suo insediamento come console, alle *kalendae* di luglio del 37 d.C., tanto che il senato avrebbe decretato di incidere le sue parole in modo che ne venisse altresì data rilettura ogni anno (vd. *infra*, A 8).

E d'altro canto, in questo esordio improntato alla *civilitas*, Caligola si sarebbe servito, per le scelte operate a corte, dell'ausilio di un *consilium* di senatori di rango consolare, secondo Svetonio in numero di tre (Suet. *Cal.* 54.2). Non è chiaro se questi senatori fossero scelti dall'assemblea o dal principe, ovvero sorteggiati, e se vi fosse una turnazione nella composizione di questo collegio. Tuttavia, giacché le fonti documentano un rapido, progressivo scollamento dell'imperatore dai principî di moderazione enunciati nei primi mesi di carica, Dione (59.5.5) concorda con Svetonio (*u.l.c.*) nel ricordare che Caligola avrebbe abusato di questo *consilium*, convocandolo anche per futili motivi, come ad es. esibirsi nella danza¹¹. Con ogni verosimiglianza in questo luogo Svetonio e

¹⁰ R. Cristofoli, *Caligola: gli anni di Capri. Le tradizioni storiografiche e la costruzione negativa*, in F. Rohr Vio, R. Cristofoli, A. Galimberti (a c. di), 'Costruire la memoria: Uso e abuso della storia tra tarda repubblica e primo principato' (Atti del Convegno internazionale, Venezia 14-15 gennaio 2016), i.c.s. Per un quadro d'insieme sulle relazioni fra principe e senato in età di Caligola vd. anche R. Donciu, *Le règne de Gaius considéré comme „plaque tournante“ dans l'histoire de l'Empire Romain*, in *Klio* 71, 1989, 643-646 (pur tuttavia con qualche sbavatura nell'indicazione dei luoghi dionei).

¹¹ Vd. ad es. J. Crook, *Consilium principis. Imperial Councils and Counsellors from Augustus to Diocletian*, Cambridge 1955, 29, e F. Arcaria, *Commissioni senatorie e «consilia principum» nella dinamica dei rapporti tra senato e principe*, in *Index* 19, 1991, part. 296 s. Non condivisibile l'impostazione di F. Amarelli, *Consilia principum*, Napoli 1983, 106 e 126, che non prende in considerazione il testo svetoniano, ma il solo testo dioneo (da cui si limita a desumere che «abusi»

Dione potrebbero dipendere da una fonte comune ostile al principe¹², forse per il richiamarsi di questo a modelli propri dell'ellenismo orientale¹³.

D'altra parte l'assemblea appare progressivamente appiattita sull'arbitrio dell'imperatore, come comprovano una serie di esempi. Tralasciando il dettaglio degli onori con crescente servilismo tributati al principe e ai membri della *domus*¹⁴, vanno ricordate vicende come il mancato avvio dei lavori dell'assemblea senatoria agli inizi dell'anno 40 d.C. Come ricorda Cassio Dione (59.24.5), essendo il collega di Caligola nel consolato ordinario premorto all'ingresso in carica, ed essendo il principe lontano da Roma, nessuno dei *praetores* avrebbe provveduto a convocare l'assemblea in modo formale, ad assumere gli *auspicia* e a svolgere la *relatio* (pur essendone autorizzati, in assenza dei consoli, dalla procedura fissata dalla *lex Iulia de senatu habendo*): viceversa, i *patres* si sarebbero autoconvocati nella *curia* senza però assumere alcuna iniziativa, e trascorrendo anzi l'intera giornata nell'elogiare Caligola e nel formulare precisi per la sua augusta persona. Come racconta Dione, solo il terzo giorno dell'anno tutti i *praetores* avrebbero collegialmente convocato l'assemblea per una preghiera (59.24.6), senza che però a questa convocazione facesse seguito la discussione e la decisione di alcun affare in concreto. I lavori dell'assemblea si sarebbero dunque interrotti sino a che il principe stesso avrebbe risolto la situazione di impasse, rimettendo i fasci e imponendo di conseguenza l'anticipazione dell'entrata in carica dei consoli originariamente nominati *suffecti* per il secondo semestre¹⁵.

come quelli di Caligola avrebbero reso «particolarmente pesante l'essere *amicus principis*») e finisce per concludere che già dopo il 26 d.C. non vi sarebbe stato più alcun influsso di un *consilium* senatorio sui principi, in ragione della crescente prassi imperiale di consultarsi con consiglieri rintracciati tra gli *amici principum*.

¹² Cristofoli, *Caligola: gli anni di Capri. Le tradizioni storiografiche e la costruzione negativa* cit. i.c.s.

¹³ In generale vd. sul tema G.W. Adams, *The Roman Emperor Gaius 'Caligula' and his Hellenistic Aspirations*, Boca Raton 2007. Ma vd. anche letteratura discussa da M.T. Schettino, *La Mauretania dal tardo ellenismo alla provincializzazione*, in C. Bearzot et alii (a c. di), *Gli stati territoriali nel mondo antico*, Milano 2003, 298 nt. 44 e l'utile messa a punto di A. Palladino, *L'influenza dell'oriente nella politica di Caligola*, in Aa.Vv., *Caligola. La trasgressione al potere*, Roma 2013, 35-42. Residuale mi pare, invece, l'opinione di chi, come J. Colin, *Les consuls du César-pharaon Caligula et l'héritage de Germanicus*, in *Latomus* 13, 1954, 394-416, ha visto in Caligola il mero riflesso di un modello antoniano, tanto più che, come ha osservato A.A. Barrett, *Caligula. The Abuse of Power*, London – New York 2015², 116 ss. (con bibl. cit. nelle note), non è estranea a Caligola una *imitatio* di modelli augustei.

¹⁴ Per i quali si rinvia alla sezione palingenetica del presente contributo.

¹⁵ E probabilmente procedendo all'elezione di una nuova coppia di *suffecti*, a loro volta entrati in carica alle *kalendae* di luglio. Cfr. P. Buongiorno, *Sulla struttura dei Fasti consolari degli anni 39 e 40 d.C.*, in M. Pani (a c. di), *Epigrafia e Territorio. Politica e Società*, VIII, Bari 2007, 255.

Nonostante la condotta di magistrati e *patres* denunciata da questo episodio, il conflitto fra l'*amplissimus ordo* e il *princeps* sarebbe proseguito. Già nel corso della sua permanenza in Germania e poi in Gallia (ultimi mesi dell'anno 39 d.C.), Caligola aveva manifestato di non aver gradito una prima ambasceria inviatagli (di cui faceva parte lo zio Claudio), e aveva anzi ammonito il senato di celebrare *tempestitiva convivium, circum et theatra et amoenos secessus* in un momento delicatissimo, e cioè *Caesare proeliante et tantis discriminibus obiecto* (così Suet. *Cal.* 45.2). Non erano stati sufficienti i tentativi di ricucitura con una serie di deliberazioni che avevano portato al conferimento di ulteriori onori, né manifestazioni ancora più servili (abbiamo visto l'impasse dei lavori dell'assemblea all'inizio d'anno).

Nel prosieguo del 40 d.C., dopo che il senato (in primavera?), pur sollecitato, gli aveva rifiutato il trionfo *de Britannis* (Dio 59.25.5 Boiss.), concedendogli invece una seconda *ovatio* (Suet. *Cal.* 48), Caligola avrebbe ritardato il proprio ritorno nell'urbe, minacciando anzi una legazione senatoria che lo aveva sollecitato a varcare il *pomerium* (Suet. *Cal.* 49.1); il principe aveva emanato altresì un editto (sempre ricordato da Svetonio, *u.l.c.*, che parrebbe parafrasarne alcuni *verba*) che segnava in modo netto la rottura con il senato¹⁶.

Dal canto suo, l'assemblea senatoria vedeva fronteggiarsi al suo interno almeno due fazioni: da un lato un piccolo numero di senatori fedeli al principe e al gruppo di potere che lo sosteneva; dall'altro un più ampio novero di *patres* contrari alla deriva autoritaria di un *princeps* (in origine salutato come *exoptatissimus* ma) contro il quale avrebbe animato alcuni tentativi di congiura su cui siamo variamente informati¹⁷. Dunque, forse anche al fine di modificare gli equilibri interni all'assemblea senatoria, Caligola ne avrebbe promosso un ricambio, incentivando gli *equites* che volessero intraprendere il *cursus* senatorio

¹⁶ Suet. *Cal.* 49.1: *Aditus ergo in itinere a legatis amplissimi ordinis ut maturaret orantibus, quam maxima voce: "veniam", inquit, "veniam, et hic mecum", capulum gladii crebro verberans, quo cinctus erat. Edixit et reverti se, sed iis tantum qui optarent, equestri ordini et populo; nam se neque civem neque principem senatui amplius fore. Vetuit etiam quemquam senatorum sibi occurrere. Atque omissa vel dilato triumpho ovans urbem natali suo ingressus est.*

In ogni caso mi sembra condivisibile il giudizio di Donciu, *Le règne de Gaius* cit. 648, secondo il quale l'idea di un « programme de gouvernement » di Caligola « qui prévoyait la suppression quasi-totale du pouvoir du Sénat, mieux dire l'annihilation de ce pouvoir », sarebbe stata il frutto di una « propagande hostile menée par le Sénat décimé contre le Prince (qui) a donné ses fruits ». Cfr. sempre Donciu, *o.l.u.c.*, per la discussione della dottrina al riguardo.

¹⁷ Cfr. in proposito R.F. Rossi, *Tracce di lotta politica nel senato di Caligola*, in *RFIC*. (s. III) 99, 1971, 164-171; sulla congiura che invece porterà alla morte di Caligola e all'ascesa di Claudio vd., ultimamente, I. Milano, *La trasformazione della corte fra la caduta di Caligola e il regno di Claudio*, in *RSA*. 38, 2008, 147-175 (pur con un'eccessiva tendenza a ricostruire improbabili retroscena sui quali non siamo edotti dalle fonti).

mediante il conferimento del laticlavio già prima che costoro rivestissero la questura (Suet. *Cal.* 16.2; Dio 59.9.5).

Da tale clima conflittuale sarebbero scaturiti episodi anche a tinte forti, come ad es. l'uccisione, sulla soglia della *curia*, del senatore Scribonius Proculus (*PIR*² S 269), padre del giurista P. Sulpicius Scribonius Proculus e verosimilmente giurista egli stesso¹⁸. La vicenda è cronologicamente collocabile nell'autunno del 40 d.C. (dopo il rientro dalla Germania e dalla Gallia) ed è nota, con qualche variante, tanto da Svetonio (*Cal.* 28) quanto da Cassio Dione (59.26.1-2 Boiss.). Dal confronto delle due testimonianze emerge che a compiere il delitto sarebbe stato il liberto imperiale Protogenes, inquietante figura che – secondo la tradizione dionea – gestiva i due *libelli* in cui erano registrati i nomi dei soggetti destinati a finire sotto processo (e verosimilmente a perire)¹⁹. Recatosi presso la *curia* per ragioni connesse al suo ufficio, si sarebbe scagliato verbalmente contro Proculus, lì presente, accusandolo di *laesa maiestas* (come mi pare si evinca dall'accostamento dell'*hostem publicum appellantes* svetoniano e del μισῶν οὕτω τὸν ἀτοκράτορα dioneo) e, con l'ausilio di alcuni senatori²⁰, lo avrebbe atterrato uccidendolo²¹. È d'altronde interessante la reazione di Caligola e quella dei *patres* alla vicenda. Secondo la tradizione dionea, l'imperatore si sarebbe compiaciuto, mentre i *patres*, dal canto loro, avrebbero conferito rinnovati onori al principe, oltre al diritto di servirsi di una scorta armata.

Non si può dunque non condividere il giudizio di Albino Garzetti, secondo il quale, dopo la svolta autocratica del breve principato caligoliano, il senato «non funzionava ormai che per prevenire i desideri del despota in fatto di onori a lui vivo e ai morti della casa, anche in ciò tuttavia messo ad un certo punto in grave imbarazzo»²².

¹⁸ In tal senso W. Kunkel, *Herkunft und soziale Stellung der römischen Juristen*, Weimar-Köln-Graz 1967², 127. Ma cfr. anche R.A. Bauman, *Impietas in principem. A study of Treason against the Roman Emperor with Special Reference to the First Century*, München 1974, 136 s., che però ne inferisce che Proculus avrebbe trovato la morte per la sua ostilità, variamente manifestata, nei confronti dei giuristi (Suet. *Cal.* 34.2). Ma una tale ipotesi non presenta alcun addentellato nelle fonti.

¹⁹ Oltre a 59.26.1 cfr. 60.4.5; ma cfr. anche Suet. *Cal.* 49.3. Cfr. Hurley, *An Historical and Historiographical Commentary* cit. 177.

²⁰ Svetonio usa il plurale: [*Caius*, scil.] *subornavit qui ... repente hostem publicum appellantes invaderent*; Cassio Dione fa riferimento ai presenti (οἱ παρόντες) in senato (συνέδριον), fra i quali sarebbe stato presente anche Proculus.

²¹ In uno scenario che richiama fortemente la congiura delle Idi di marzo, come osserva Hurley, *An Historical and Historiographical Commentary* cit. 177.

²² A. Garzetti, *L'impero da Tiberio agli Antonini*, Bologna 1960, 103.

III.- Il funzionamento dell'assemblea senatoria

Su un piano pratico di funzionamento dell'assemblea senatoria, dagli scarni dati a nostra disposizione sappiamo che, anche per l'età di Caligola, il Senato dovette continuare a conoscere una varietà di luoghi di riunione. Le sedute inerenti ai rapporti internazionali continuarono a svolgersi²³ nel tempio di Marte Ultore: a quella sede Caligola indirizzò i propri messi dopo la defezione di Cionobellino (ritenuta sufficiente per il conferimento di un trionfo)²⁴.

Allo stesso tempo, dalla formulazione di Suet. *Cal.* 60²⁵ apprendiamo che luoghi consueti di riunione del senato fossero alternativamente la *curia Iulia* (in altri passi svetoniani si fa genericamente riferimento allo svolgimento di sedute *in curia*, mentre il greco ἐν τῷ συνέδρῳ appare di connotazione fortemente generica) e il tempio di Giove Capitolino sul *Capitolium*: qui era collocato il *subsellium* rialzato conferito *ex senatus consulto* a Caligola nell'autunno del 40 (cfr. A 34 *infra*), il che suggerisce una costante frequentazione del luogo per le sedute alle quali prendesse parte anche il principe. Tuttavia, nonostante la presenza del *subsellium*, all'indomani della congiura del gennaio 41, quando il senato appariva compatto *in asserenda libertate*, i consoli evitarono di convocare i *patres* nella *curia, quae Iulia vocabatur*, preferendo quale luogo di riunione proprio il *Capitolium*²⁶, forse anche perché più sicuro e difendibile con pochi uomini (quali erano quelli delle *cohortes urbanae*, sino a che questi non defezionarono unendosi ai pretoriani).

Per il resto dovettero essere fatte salve le norme di convocazione e svolgimento delle sedute fissate con la *lex Iulia de senatu habendo*, pur con eccezioni legate alle contingenze (abbiamo sopra accennato al *metus* che nel 40 d.C. avrebbe impedito ai pretori di convocare formalmente l'assemblea per deliberare) o ad alcune riforme introdotte dal principe. Fra queste (discusse diffusamente nella sezione palinogenetica) vanno ricordate la riforma elettorale operata nel 39

²³ Come ben documentato già per l'età augustea (Dio 55.10.3; cfr. Talbert, *The Senate of Imperial Rome* cit. 117) e tiberiana: da ultimo si vd. il misconosciuto e mal interpretato *senatus consultum* epigrafico del 20 d.C. sulla condanna del re cliente Rhescuporis: su cui vd. anche quanto osservato alla nt. 123 *infra*.

²⁴ Scrive Svetonio (*Cal.* 44.2): *Nihil autem amplius quam Adminio Cynobellini Britannorum regis filio, qui pulsus a patre cum exigua manu transfugerat, in deditionem recepto, quasi univversa tradita insula, magnificas Romam litteras misit, monitis speculatoribus, ut vehiculo ad forum usque et curiam pertenderent nec nisi in aede Martis ac frequente senatu consulibus traderent.*

²⁵ *Et senatus in asserenda libertate adeo consensit, ut consules primo non in curiam, quia Iulia vocabatur, sed in Capitolium convocarent, quidam vero sententiae loco abolendam Caesarum memoriam ac diruenda templa censuerint.*

²⁶ Cfr. Talbert, *The Senate of Imperial Rome* cit. 116.

d.C. (e poi presto revocata) che restituiva l'elezione dei magistrati repubblicani ai *comitia* (vd. A 18 e A 28 *infra*), e ancora l'introduzione di formule di preghiera per il principe in apertura di ciascuna *relatio* (vd. A 3 *infra*), l'abrogazione del giuramento sugli *acta* di Tiberio (conseguenza, questa, della mancata apoteosi) e soprattutto la riforma della *exquisitio sententiarum* in sede di dibattito senatorio (vd. A 14 *infra*). In particolare quest'ultima riforma è possibile che abbia conosciuto una formale abrogazione a seguito della *rescissio actorum* operata subito dopo l'ascesa dell'imperatore Claudio (cfr. § 1 *supra*).

Tra le formalità da espletare nella routine senatoria, Caligola avrebbe mantenuto fermi i giuramenti sugli atti di Augusto, aggiungendovi i propri. In particolare, Dio 59.9.1 ricorda che all'inizio dell'anno 38 d.C., nella prima seduta senatoria non si giurò sugli *acta* di Tiberio: questo comprova che Caligola avrebbe mantenuto ferma la volontà di Tiberio di far prestare giuramento solo sugli *acta* di Augusto, vietando invece ogni forma di giuramento sui propri (Tac. *ann.* 1.72.2, Suet. *Tib.* 67.3, Dio 57.8.3-4; 58.17.3)²⁷.

Merita poi di essere ricordato un brano di Cassio Dione (59.24.8) che ben rappresenta la dialettica fra *princeps*, *consules* e senato in ordine alla predisposizione degli argomenti da trattare in senato. Nel caso di specie, dopo aver descritto le delibere onorifiche assunte dal senato (vd. A 33 *infra*), su proposta dei *suffecti* entrati in carica il 13 gennaio 40 d.C. dopo lo stallo determinato dall'assenza del principe e dalla premorienza del collega ordinario²⁸, Dione osserva che:

ταῦτα δὲ ἐξ ἐπιστολῆς που τῆς τοῦ Γαίου ἐπράχθη· καὶ γὰρ τὰλλα ὅσα χρηματίζεσθαι ἐβούλετο, ὀλίγα μὲν πᾶσι τοῖς βουλευταῖς, τὰ δὲ δὴ πλείω τοῖς ὑπάτοις γράφων, καὶ ἐκεῖνα ἔστιν ὅτε ἐν τῷ συνεδρίῳ ἀναγιγνώσκεσθαι ἐκέλευε.

Le delibere furono cioè assunte sulla base dell'*epistula* che Caligola aveva inviato, secondo una prassi che Dione descrive come consolidata e che prevedeva che il principe comunicasse per iscritto (γράφων) a tutti i senatori poche indicazioni sommarie (ὀλίγα μὲν πᾶσι τοῖς βουλευταῖς) sui provvedimenti da adottare (τὰλλα ὅσα χρηματίζεσθαι ἐβούλετο), riservando invece ai *consules*

²⁷ Com'è stato opportunamente osservato in dottrina (J.W. Humphrey, *An Historical Commentary on Cassius Dio's Roman History, Book 59 [Gaius Caligula]*, Vancouver 1976, 114). In ogni caso, il fatto che il mancato giuramento su Tiberio non discendesse dalla *damnatio memoriae*, bensì da una forma, per così dire, di 'autocensura', non avrebbe impedito che il nome di Tiberio fosse mantenuto nelle clausole 'con precedenti' delle *leges de imperio*, come mostra la *lex de imperio Vespasiani*.

²⁸ Talbert, *The Senate of Imperial Rome* cit. 187 e 202.

la maggior parte delle indicazioni (τὰ δὲ δὴ πλείω τοῖς ὑπάτοις), talvolta ordinando che se ne desse lettura in assemblea (ἐν τῷ συνεδρίῳ ἀναγιγνώσκεισθαι ἐκέλευε).

D'altronde di *epistulae* indirizzate *in absentia* da Caligola al senato, secondo una prassi che rimontava all'ultima età augustea e a numerose circostanze di età tiberiana, siamo variamente informati. Di quelle di cui siamo certi che sfociarono in un deliberato senatorio si dà conto più avanti; invece, oscuri restano i contorni dell'*epistula ad senatum* ricordata da Suet. *Cal.* 23.2 (*Liviam Augustam proaviam ... etiam ignobilitatis quadam ad senatum epistula arguere ausus est quasi materno avo decurione Fundano ortam ...*) attraverso la quale si minimizzavano le origini di Livia. Una parte della dottrina suggestivamente mette in relazione l'*epistula* con la esaltazione della linea antoniana dell'impero nel settembre 39 d.C.²⁹; altra ammette che «the context ... is unknown» e «no date ... can be established»³⁰. Ciò che resta ben evidente è la centralità delle *epistulae* nella dialettica di Caligola con gli organi repubblicani.

Venendo invece al testo dei *senatus consulta*, nulla possiamo dire circa la loro struttura, non essendoci pervenuti i *verba* di alcuna delibera senatoria per questo periodo: la sostanziale corrispondenza strutturale dei testi di *senatus consulta* noti per via epigrafica prima e dopo il principato in esame lascia credere che non vi siano state significative variazioni (eccezion fatta, forse, per delle formule votive per l'imperatore e per le sue sorelle, in primo luogo Julia Drusilla). Tuttavia, come vedremo più avanti discutendo delle *cognitiones senatus*, merita di essere richiamata una notizia, contenuta in Dio 59.18.1-2, secondo cui vi sarebbero state non meglio specificate variazioni sulla notifica delle condanne emanate dal senato in sede di repressione criminale, non avendo più tali condanne valore definitivo.

D'altra parte, che il principe condizionasse i lavori dell'assemblea senatoria in sede giudicante, è altresì noto da Suet. *Cal.* 26.2, dove si ricorda come Caligola, a mezzo di *edicta*, solesse invitare i membri dell'ordine equestre ad assistere ai processi (con ogni verosimiglianza assiependosi sulla soglia della Curia, come era d'altra parte capitato in occasione della seduta senatoria del 28 marzo 37 d.C. per il conferimento dei poteri al nuovo principe).

²⁹ Così T.P. Wiseman, *The Mother of Livia Augusta*, in *Historia* 14, 1965, 333.

³⁰ Così, rispettivamente, Hurley, *An Historical and Historiographical Commentary* cit. 93 (che pure non esclude una risposta del principe a una proposta di deificazione di Livia, analoga a quella fallita sotto Tiberio: Suet. *Tib.* 51.2 e Dio 58.2.1) e Wardle, *Suetonius' Life of Caligula* cit. 219 s.

IV.- La *cognitio senatus*

In quanto alle *cognitiones senatus* per questo periodo, dalle fonti siamo poco e male informati. La lacuna dei tre libri degli *Annales* consacrati da Tacito al principato di Caligola e la genericità delle informazioni contenute in Svetonio e Cassio Dione non agevolano le nostre conoscenze al riguardo³¹.

Cassio Dione, che per il libro 59 tende talvolta a discostarsi dal metodo annalistico con l'inserzione di rubriche dedicate a singoli aspetti del principato di Caligola, dedica i capitoli 18 e 19 alla trattazione della materia processuale, e in particolar modo della repressione criminale. In particolare, 59.18.1 riferisce che molti processi avrebbero avuto luogo per rimpinguare le casse imperiali. A tale proposito, Caligola avrebbe amministrato la giustizia tanto da solo quanto con l'assemblea senatoria (ἐδίκαζε δὲ καὶ ἰδίᾳ καὶ μετὰ πάσης τῆς γερουσίας). Tuttavia, quest'ultima non avrebbe avuto la possibilità di emanare sentenze aventi valore definitivo in assenza del principe³² (59.18.2: καὶ τινα καὶ ἐκείνη καθ'ἑαυτὴν ἔκρινεν· οὐ μέντοι καὶ αὐτοτελής ἦν, ἀλλ'ἐφέσιμοι δίκαι ἀπ'αὐτῆς συχνὰ ἐγίγνοντο) e in questo caso ciò avrebbe dato luogo, di frequente, a sentenze di appello. Condivido, in proposito, la lettura del passo che ha fatto Francesco Arcaria³³, secondo il quale il testo dioneo alluderebbe alle *cognitiones senatus* tanto in materia criminale quanto in materia di giurisdizione civile. Credo però che nel primo ambito, come si evince anche da Suet. *Cal.* 29.2, Caligola avrebbe proceduto alla conferma dei senatoconsulti di condanna emanati dal senato in assenza del principe secondo la procedura introdotta per *senatus consultum* nel 21 d.C. e ancora attiva sotto Nerone³⁴. Per quanto attiene all'ambito della giurisdizione civile concordo invece con l'idea che le sentenze imperiali potessero essere pienamente sostitutive, e non meramente cassanti, di quelle senatorie³⁵.

In ogni caso, tali procedure avrebbero avuto ricadute sul metodo di notifica delle deliberazioni assunte in ambito processuale dall'assemblea senato-

³¹ In tal senso anche S. Rutledge, *Imperial Inquisitions. Prosecutors and informants from Tiberius to Domitian*, London – New York 2001, 103.

³² Come ricorda Suet. *Cal.* 49.1, Caligola non sarebbe stato solito assistere alle sedute del senato, con evidenti ricadute sui lavori dell'assemblea. Cfr. F. De Marini Avonzo, *La funzione giurisdizionale del senato romano*, Milano 1957, 29, con particolare riguardo alla materia processuale.

³³ F. Arcaria, *Senatus censuit. Attività giudiziaria ed attività normativa del senato in età imperiale*, Milano 1992, 111 ss., con bibl. discussa alle ntt. 173-178.

³⁴ Cfr. Tac. *ann.* 3.51, Suet. *Tib.* 75, Dio 57.20.4 (su cui cfr. Talbert, *The Senate of Imperial Rome* cit. 440 nr. 26); Suet. *Nero* 10. In tema De Marini Avonzo, *La funzione giurisdizionale del senato* cit. 29, 150 e 159 s. (ove afferma che «il passo però fa supporre uno sviluppo degli interventi imperiali successivi alla sentenza»).

³⁵ Cfr. Arcaria, *Senatus censuit* cit. 113 nt. 178.

ria. Come chiosa infatti Dio 59.18.2 i.f. (καὶ τὰ μὲν τῆ βουλῆ δόξαντα ἄλλως ἐφανεροῦτο, τῶν δὲ ὑπὸ τοῦ Γαίου καταψηφισθέντων τὰ ὀνόματα ἐξετίθετο, ὡσπερ φοβουμένου αὐτοῦ μὴ διαλάθωσι), i *decreta* del principe sarebbero sempre stati resi noti mediante pubblica affissione³⁶, mentre delle deliberazioni senatorie sarebbe stata data pubblicità in modo differente (suggerirei senza obbligo di notifica ai condannati sino all'avvenuta conferma da parte del *princeps*)³⁷.

Per queste ragioni, un ottimo, recente studio sulla repressione criminale nel principato ha asserito che, con Caligola, «der Kaiser übernimmt die Strafzumessung»³⁸.

La trattazione di Cassio Dione 59.18 prosegue con una breve rassegna di esempi (59.18.4-5): sono ricordati i processi contro Calvisius Sabinus (fino al 39 d.C. governatore della Pannonia) e sua moglie, e contro gli altrimenti ignoti Titius Rufus e Iunius Priscus. Si tratta di tre processi potenzialmente svoltisi nelle forme della *cognitio senatus*, sia per il rango degli imputati, sia per la specificità delle accuse ai primi due: il processo contro Calvisius Sabinus potrebbe essere per *repetundae*³⁹, mentre invece Titius Rufus fu accusato con ogni verosimiglianza di aver leso la *maiestas senatus*, avendo dichiarato che l'assemblea senatoria votasse in difformità rispetto al proprio sentire. Le accuse mosse a Iunius Rufus non sono invece note. Tuttavia, Cassio Dione (59.18.5 i.f.) rimarca la centralità del ruolo di Caligola nell'ultimo procedimento, il che non fornisce argomenti (anzi attenua quelli esistenti) sul ruolo del senato⁴⁰.

³⁶ La ragione sarebbe secondo Dione da rintracciarsi nel fatto che Caligola temesse «che non si venisse a sapere della loro sorte». Ma come osserva opportunamente Humphrey, *An Historical Commentary on Cassius Dio's Roman History, Book 59* cit. 185, a tale procedura si sarebbe fatto ricorso «to prevent such suspicion about secret trials conducted by the Emperor as had arisen under Tiberius, It's worth noting that Tiberius, too, almost never took the responsibility of personally condemning a defendant, but usually passed it on to the Senate to avoid any reproach of concealment (compare Tac. *ann.* 6.10.2 with 3.10.6)».

³⁷ La *ratio* di ciò risiederebbe secondo De Marini Avonzo, *La funzione giurisdizionale del senato* cit. 136 s., nel fatto che la notifica avrebbe avuto la finalità di evitare che i condannati si sottraessero alla pena.

³⁸ A. Schilling, *Poena extraordinaria. Zur Strafzumessung in der frühen Kaiserzeit*, Berlin 2010, 188.

³⁹ In tal senso Talbert, *The Senate of Imperial Rome* cit. 508, che pensa ad una *cognitio senatus*. Ma mancano elementi a supporto.

⁴⁰ Il processo potrebbe in ogni caso non aver avuto inizio, forse perché per il periodo in esame la titolarità di una magistratura sarebbe stata una condizione di improcedibilità (cfr. Dio 59.23.8, dove si ricordano edili e pretori obbligati a deporre la carica per essere sottoposti a processo [*de maiestate?*] nella reprimenda seguita alla morte di M. Aemilius Lepidus e alla *relegatio* delle sorelle del principe, con il coinvolgimento anche di Ofonius Tigellinus; fonti e discussione in Schilling, *Poena extraordinaria* cit. 200; nulla sappiamo sulla natura di questi processi; ad una *cognitio principis* pensa De Marini Avonzo, *La funzione giurisdizionale del senato* cit. 28 nt. 47). Sulla questione dell'improcedibilità contro i magistrati in carica cfr. O. Licandro *In magistratu damnari. Ricerche sulla responsabilità dei magistrati romani durante l'esercizio delle loro funzioni*, Torino 1999, part. 369 ss. (per il primo principato).

Il resoconto dioneo prosegue (59.19) con la narrazione del processo *de maiestate* (59.19.2) contro Cn. Domitius Afer, l'unico dell'età di Caligola di cui con certezza sappiamo essersi svolto in senato (59.19.3: ἔς τε τὸ συνέδριον αὐτὸν ἐσήγαγε καὶ λόγον κατ' αὐτοῦ μακρὸν ἀνέγνω), verosimilmente nella primavera-estate del 39 d.C. (in ogni caso prima della partenza di Caligola per la Germania); Domitius Afer ne uscì comunque assolto, avendo assecondato l'accusa di Caligola e rinunciato a far ricorso alle proprie doti oratorie⁴¹ (Dio 59.19.4-7; vd. anche *infra* A 27). Poco o nulla sappiamo inoltre del processo contro Seneca, ricordato incidentalmente da Dio 59.19.7-8⁴².

Si tratta, con tutta evidenza, di elementi insufficienti ad una qualsivoglia ricostruzione organica del funzionamento della *cognitio senatus* sotto Caligola⁴³. Anzi, dalle fonti in nostro possesso si ricava piuttosto l'impressione che – fatta eccezione per le volte in cui il senato avrebbe amministrato la giustizia in presenza del principe o, in assenza di costui, quale tribunale di prima istanza – la repressione criminale fosse per gran parte appannaggio del *princeps*, che si sarebbe poi *ex post* curato di riferire ai *patres* (è questo ad es. lo schema seguito per il processo contro M. Aemilius Lepidus e le sorelle Iulia Livilla e Iulia Agrippina, cfr. Dio 59.22.8-9); ma come ricorda Cassio Dione (59.8.2) ci sarebbero altresì state circostanze nelle quali il senato non sarebbe stato informato, come ad es. nel caso della condanna di Tiberio Gemello (anche se, nel caso di specie, parrebbe trattarsi più di un'esecuzione a conclusione di un *iudicium domesticum* che di un esercizio di *cognitio* da parte del principe; vd. *infra* A 12). D'altra parte, non sembra casuale che un processo come quello contro il governatore d'Egitto Avillius Flaccus (38 d.C.) ci sia interamente noto solo dalla peculiare opera di Filone Alessandrino in *Flaccum*⁴⁴ e quindi non da fonti riconducibili agli archivi senatorii bensì da fonti di tradizione giudaica.

⁴¹ Doti ricordate anche da Tac. *dial.* 13; Quint. *inst. or.* 12.11.3. Caligola ne sarebbe rimasto talmente suggestionato da approfittare, dopo breve tempo, della rimozione dei consoli in carica per far eleggere Domitius Afer *consul suffectus* (insieme ad A. Didius Gallus) per l'ultimo quadrimestre dell'anno 39; cfr. Buongiorno, *Sulla struttura dei Fasti consolari* cit. 255.

⁴² Anche in questo caso il fatto che a Seneca sarebbe stato contestato l'aver perorato *καλῶς* una causa in senato appare insufficiente a dimostrare che egli fosse stato a sua volta processato dinanzi all'assemblea senatoria, e anzi, dal dettato di Dio 59.19.8 c'è motivo di ritenere che il processo si fosse svolto dinanzi al principe, essendo entrati in gioco elementi strettamente connessi alla sfera emotiva di Caligola. Cfr. anche G.W. Clarke, *Seneca the Younger under Caligula*, in *Latomus* 24, 1965, 62 ss., part. 65 s. (ove si insiste particolarmente sulle relazioni fra Agrippina e Seneca, rafforzando dunque l'ipotesi di un processo dinanzi al principe).

⁴³ Schilling, *Poena extraordinaria* cit. 188 ss.

⁴⁴ Phil. in *Flacc.* 125 ss. e 146 ss. Cfr. Rutledge, *Imperial Inquisitions* cit. 237 s.; Schilling, *Poena extraordinaria* cit. 194 ss.

V.- *Palingenesi e commento*

Nelle pagine a seguire si presenta un primo repertorio palingenetico dei *senatus consulta* emanati nel corso del principato di Caligola (A 1-38)⁴⁵, dei *senatus consulta* per i quali una datazione all'età di Caligola è ammissibile, ancorché non incontrovertibilmente dimostrabile (B 1), dei provvedimenti, databili all'età di Caligola, di dubbia emanazione o l'origine dei quali, non meglio precisata dalle fonti, rimane incerta (C 1-2).

Di ciascuna deliberazione sono di volta in volta indicati la cronologia, una 'denominazione' che ne descriva brevemente il contenuto e, ove possibile, l'autore (o gli autori) della *relatio*. Seguono le fonti (ovvero i *testimonia* utili per la ricostruzione della deliberazione) ed un breve commento storico-giuridico.

All'interno di ciascuna sezione tutte le deliberazioni sono state disposte cronologicamente e numerate in ordine progressivo. Quelle di data assolutamente incerta sono state collocate alla fine di ogni elenco. Laddove la data rimane oscillante fra due termini si è scelto, come criterio di collocazione, il termine cronologico più recente.

Le 'denominazioni' dei senatoconsulti, in corsivo (ad es.: '*SC de funere pubblico Ti. Caesaris Augusti*'), sono frutto di elaborazione moderna, definite sulla falsariga di modelli ricavabili dalle fonti antiche (si pensi alla formulazione '*SC de Cn. Pisone Patre*', preposta alla copia 'imitata' del noto senatoconsulto di età tiberiana) e finalizzate ad una prima informazione sul contenuto di ciascuna deliberazione. Le 'denominazioni' tra parentesi quadre indicano che l'emanazione del *senatus consultum* non è direttamente testimoniata dalle fonti, ma solo supposta, in ragione della materia trattata o del contesto nel quale la notizia è inserita.

La necessità di confrontarsi con fonti delle più svariate tipologie ha imposto l'obbligo di gerarchizzare i *testimonia*, a seconda della qualità delle informazioni contenute: le fonti sono quindi state riportate secondo lo schema già adottato per la palingenesi delle deliberazioni senatorie dell'età di Claudio⁴⁶, che si richiama brevemente per comodità di lettura:

- I. fonti di tradizione diretta del testo di un *senatus consultum*:
 - I a. *verba senatus consulti* (riprodotti in maiuscoletto)
 - I b. *verba dell'oratio principis*;
- II. fonti di tradizione indiretta dei contenuti di un *senatus consultum*;
- III. fonti attestanti la sola notizia dell'avvenuta emanazione di un *senatus consultum*;
- IV. fonti che suppongono l'emanazione di un *senatus consultum*.

⁴⁵ Con l'eccezione dei *senatus consulta* 'elettorali' e 'di routine', per le ragioni della cui esclusione vd. i rilievi a suo tempo formulati in Buongiorno, *Senatus consulta Claudianis temporibus facta* cit. 10.

⁴⁶ Buongiorno, *Senatus consulta Claudianis temporibus facta* cit. 11 s.

Allo stato attuale delle nostre conoscenze non sono noti *verba* di alcun *senatus consultum*, ma soltanto i *verba*, tradotti in lingua greca da Cassio Dione, di una *oratio principis in senatu habita* (A 24).

Più *testimonia* di una stessa delibera appartenenti alla medesima categoria sono stati riprodotti seguendo l'ordine cronologico⁴⁷.

V.1.- *Senatus consulta* di età caligoliana

A 1.

37 d.C.; 18 marzo

SC de funere publico Ti. Caesaris Augusti

Relatio: Cn. Acerronius Proculus et C. Petronius Pontius Nigrinus

III CFA 12c linn. 8-10 (cfr. 13e linn. 14-16)

A(nte) d(iem) (quintum decimum) k(alendas) Apriles (vacat) | [Tau]rus Statilius Corvinus promagister collegii fratrum arvaliu[m] | quod hoc die C. Caesar Augustus Germanicus a senatu impera[tor] appellatus est.

IV Suet. *Tib.* 75.3

Corpus (Tiberii, *scil.*) ... Romam per milites deportatum est crematumque publico funere.

IV Dio 59.3.7

τόν τε Τιβέριον αὐτόν, ὄν καὶ πάμπαν προσωνόμαξε, τῶν αὐτῶν τῷ Αὐγούστῳ τιμῶν παρὰ τῆς βουλῆς τυχεῖν ἀξιώσας, ἔπει' ἐπειδὴ μὴ παραχρῆμα ἐψηφίσθησαν (οὔτε γὰρ τιμῆσαι αὐτὸν ὑπομένοντες οὔτ' ἀτιμάσαι θαρσοῦντες, ἅτε μηδέπω τὴν τοῦ νεανίσκου γνώμην σαφῶς εἰδότες, ἐς τὴν παρουσίαν αὐτοῦ πάντα ἀνεβάλλοντο, οὐδενὶ ἄλλῳ πλὴν τῆ δημοσίᾳ ταφῆ ἡγήγηε, νυκτός τε ἐς τὴν πόλιν τὸ σῶμα αὐτοῦ ἐσαγαγῶν καὶ ἅμα τῆ ἔφ προθέμενος.

Senatus consultum che decretava su richiesta di Caligola – nipote dell'imperatore, ma in ogni caso membro del senato avendo rivestito la questura nel 33 o nel 34⁴⁸ –, a mezzo di un dispaccio, il *funus publicum* e l'apoteosi per Tiberio. Il primo fu accordato, la discussione sul secondo punto fu invece rinviata alla presenza in senato di Caligola (ma costui, una volta assunto il potere, non tornò sull'argomento)⁴⁹.

⁴⁷ Per quanto attiene alla struttura del commento, sono stati di volta in volta analizzati i problemi esegetici posti dalle fonti, le questioni storiche e giuridiche pertinenti a ciascuna delibera, eventuali problemi prosopografici concernenti relatori e/o destinatari del provvedimento, ed un'analisi puntuale delle questioni cronologiche. Per ciascuna deliberazione si è altresì cercato di fornire un quadro bibliografico dettagliato e di sintesi ad un tempo.

⁴⁸ Dio 58.23.1; cfr. M.G. Granino Cecere, *Il contributo delle fonti epigrafiche latine*, in Aa.Vv., *Caligola. La trasgressione*, cit. 65.

⁴⁹ Talbert, *The Senate of Imperial Rome* cit. 172 e 387.

Allo stesso tempo, però, come appare chiaro dai *commentarii* dei *Fratres Arvales*, il senatoconsulto salutava Caligola come *imperator* (senza che però, a mio parere, a questa *salutatio* facesse seguito un conferimento formale di poteri, anch'esso rinviato all'arrivo di Caligola a Roma⁵⁰).

Sin dagli inizi di marzo del 37, infatti, con l'aggravarsi delle condizioni di salute dell'anziano Tiberio, la corte aveva provveduto a inviare dispacci dell'imminente avvicendamento (Tac. *ann.* 6.50.4). Caligola era divenuto il candidato di ampie frange di senatori e degli apparati di rango equestre (su tutti il prefetto al pretorio Nevio Sutorio Macrone) verosimilmente convinti di poterlo condizionare data la giovane età.

La salma fu portata in città, dopodiché si svolse il *funus* (cfr. *CFA*, frg. 12, ll. 15-19). Caligola svolse l'orazione funebre, secondo Dione non troppo elogiativa nei confronti del defunto (ma vd. Suet. *Cal.* 15.1: *Tiberio cum plurimis lacrimis pro contione laudato funeratoque amplissime...*). L'intervallo di tempo fra il *senatus consultum* e l'effettivo svolgimento del *funus* fu scandito dal lento avvicinamento del feretro di Tiberio verso Roma. Al corteo funebre dalla *Campania* a Roma prese parte lo stesso Caligola, salutato da più parti quale *exoptatissimus princeps*⁵¹. Fece seguito una seduta del senato nella quale fu annullato il testamento di Tiberio⁵² e furono conferiti i poteri propri del principato a Caligola (vd. *infra* A 2).

⁵⁰ Vd. ad es. quanto osserva in proposito C. Gatti, *Un compromesso politico dell'imperatore Gaio all'inizio del suo regno. Nota in margine a Dione Cassio LIX 3,1-2*, in *Φιλίας χάριν. Miscelanea di studi classici in onore di Eugenio Manni*, Roma 1980, III, 1059 (pur con fantasiose quando non erronee ipotesi in ordine ad altri «titoli carismatici» [*sic!*] conferiti dal senato a Caligola il 18 marzo). Di diversa opinione A. Jakobson, H.M. Cotton, *Caligula's recusatio imperii*, in *Historia* 34, 1985, 497-503, secondo i quali la *salutatio* di *imperator* del 18 marzo sarebbe già stata produttiva di effetti sul piano giuridico, ma Caligola avrebbe – in una prima fase – compiuto una *recusatio imperii*; tuttavia il Senato avrebbe riconfermato i poteri al principe il 28 marzo; a ciò si riferirebbe Dio 59.3.1-2 nell'affermare che Caligola, dopo un esordio molto democratico, sarebbe divenuto *μοναρχικότατος*. Si tratta di un'idea molto suggestiva (e che permetterebbe di far collimare, in una cronologia breve, le fonti a nostra disposizione): va però considerato che se Caligola avesse rifiutato i poteri, i *commentarii fratrum Arvalium* non avrebbero fatto a meno di registrarlo. Inoltre, la deriva autocratica di Caligola viene secondo le nostre fonti a collocarsi solo dopo il primo consolato, con la conseguenza che ciò dilata di molto la cronologia degli eventi, rendendo inverosimile l'ipotesi formulata da Jakobson e Cotton (cfr. anche i commenti ad A 3, A 8, A 10, A 11 *infra*).

⁵¹ Suet. *Cal.* 13. Sulla nozione di *exoptatissimus* cfr. Cristofoli, *Caligola: gli anni di Capri. Le tradizioni storiografiche e la costruzione negativa* i.c.s.

⁵² Priva di addentellati nelle fonti mi pare l'opinione di Garzetti, *L'impero da Tiberio agli Antonini* cit. 84, secondo il quale il senato avrebbe annullato il testamento di Tiberio e conferito *imperium* e *tribunicia potestas* a Caligola già nella seduta del 18 marzo, mentre invece nella seduta del 28 marzo sarebbero stati conferiti al principe solo le potestà minori.

BIBLIOGRAFIA

E. Volterra, *Senatus consulta*, arch. *EFR.*, busta 399, cart. VI; P. Arena, *Imperator salutat est. Rapporti tra salutatioes imperatoriae e cerimonie da Caligola a Nerone*, in J.-L. Ferrary, J. Scheid (a c. di), *Il Princeps romano: autocrate o magistrato? Fattori giuridici e fattori sociali del potere imperiale da Augusto a Commanolo*, Pavia 2013, 144 s.

A 2.

37 d.C.; 28 marzo

SC de abolitione testamenti Ti. Caesaris Augusti et de imperio C. Caesaris Augusti Germanici

Relatio: Cn. Acerronius Proculus et C. Petronius Pontius Nigrinus

III Suet. *Cal.* 14.1

Ingressoque urbem, statim consensu senatus et irrumpentis in curiam turbae, inrita Tiberi voluntate, qui testamento alterum nepotem suum praetextatum adhuc coheredem ei dederat, ius arbitriumque omnium rerum illi permissum est.

III Dio 59.1.2

ὁ δὲ δὴ Γάιος τὰς διαθήκας αὐτοῦ ἐς τὸ συνέδριον διὰ τοῦ Μάκρωνος ἐσπέμψας ἀκύρους ὑπὸ τε τῶν ὑπάτων καὶ ὑπὸ τῶν ἄλλων τῶν προπαρεσκευασμένων οἱ, ὡς καὶ παραφρονήσαντος, ἐποίησεν, ὅτι παιδίῳ, ᾧ μὴδὲ ἐσελθεῖν ἐς τὸ βουλευτήριον ἐξῆν, ἄρχειν σφᾶς ἐπέτρειψε.

Delibera senatoria che annullava le disposizioni testamentarie di Tiberio in ordine alla nomina, quale coerede, di Tiberio Gemello – figlio di Druso (e dunque nipote dell'imperatore), ma di giovanissima età (vestiva infatti ancora la *toga praetexta*) – e contestualmente conferiva il principato a Caligola. In particolare il testo di Dio 59.1.2 sembra dipendere in modo chiaro dalle argomentazioni sostenute dai *patres*, ovvero che Tiberio sarebbe stato affetto da *insania* per aver nominato erede un giovinetto che non era neppure in grado di sedere in senato (laddove invece Caligola già ne faceva parte, sedendo tra i *quaestorii*).

Personalmente, credo che il testamento di Tiberio non avesse ricadute vincolanti sul piano del trasferimento dei poteri (materia che resta di competenza esclusiva del senato) tanto che – come osserva in altro luogo lo stesso Cassio Dione (59.2.5) – Caligola avrebbe potuto evitare di rendere pubblico il testamento di Tiberio. Tuttavia, poiché in molti conoscevano le volontà testamentarie di Tiberio di una divisione dei poteri tra Caligola e Tiberio Gemello (vd. *e.g.* Suet. *Tib.* 76), l'entourage di Caligola (e merita di essere sottolineata a tale proposito l'identificazione oramai da più parti condivisa dell'identificazione del console relatore Cn. Acerronius Proculus con il giurista scolarca dei c.d. 'proculiani')⁵³, potrebbe aver ritenuto, in questa maniera,

⁵³ Cfr. fonti e bibliografia discussi in Buongiorno, *Senatus consulta Claudianis temporibus facta* cit. 84.

di paralizzare le pretese di un potenziale *capax imperii* (Dio 59.2.3 usa l'efficace espressione *παράχωρημα τῆς ἀρχῆς*)⁵⁴. I *patres* avrebbero dunque respinto la linea d'indirizzo che, nei voti di Tiberio, sarebbe dovuta dipendere dal suo testamento e che, efficacemente, Tacito definisce una *traditio rei publicae* (Tac. *ann.* 6.46.1). D'altra parte, ciò si evince anche dal tenore del resoconto svetoniano: i due ablativi assoluti (*ingressoque urbem* e poi, preceduto da *statim*, *inrita Tiberi voluntate*) che precedono la reggente, hanno più una funzione temporale atta a scandire la sequenza degli eventi che una funzione causale che metta il conferimento dei poteri a Caligola in nesso di causa con l'annullamento del testamento di Tiberio.

In quanto all'assetto dei poteri di Caligola, modellati su *tribunicia potestas* e *imperium* e sulle potestà minori ad essi connesse, Svetonio è esplicito nell'indicare che al principe sarebbe stato conferito un *ius arbitriumque omnium rerum*, poi condensatosi in quella che nelle *leges regiae* successive avrebbe assunto la forma della c.d. 'clausola discrezionale'⁵⁵. D'altro canto, nel testo, a noi noto epigraficamente, della c.d. *lex de imperio Vespasiani*, fra i precedenti di tale 'clausola' sono indicati (linn. 17-21) già Augusto e Tiberio: ciò impone di ritenere che il conferimento al principe di un *ius et arbitrium omnium rerum* fosse stabilizzato sin dagli esordi del principato. Un'ulteriore conferma del conferimento della pienezza dei poteri a Caligola deriva da Suet. *Cal.* 29.1, secondo cui il principe sarebbe stato aduso ammonire sua nonna Antonia minore invitandola a «ricordare che a lui era concessa ogni cosa e contro chiunque» («*memento*», *ait*, «*omnia mihi et in omnis licere*»): la morte di Antonia avvenne alle calende di maggio del 37, ciò che consente di collocare tali discussioni nel ristretto lasso di tempo di aprile di quell'anno, conferendo dunque credibilità alla cronologia di un conferimento di un *ius arbitriumque omnium rerum* sin dagli esordi del principato.

Né deve suscitare perplessità Dio 59.10.1-2, testo secondo cui Caligola, avendone fatto richiesta al senato, avrebbe ottenuto il permesso di fare tutto ciò che voleva, anche fuori dalle leggi (*παρὰ τῆς βουλῆς δὴ τοῦτο αἰτήσας· 2. τὸ δὲ καὶ ἔξω τοῦ νενομοθετημένου πάνθ' ὅσα βούλοιοτο δοῦσαι...*), mettendo così a morte numerosi cittadini. Sarei propenso a ritenere che la notizia

⁵⁴ Tanto è vero che la sorte di Tiberio Gemello sarebbe stata segnata di lì a breve dalla morte.

⁵⁵ Vd. ad es. B. Parsi, *Désignation et investiture de l'empereur romain (Ier et IIe siècles ap. J.-C.)*, Paris 1963, 108 ss. Su un conferimento unitario dei poteri vd. pure D. Mantovani, *Lex «regia» de imperio Vespasiani. Il vagum imperium e la legge costante*, in L. Capogrossi Colognesi, E. Tassi Scandone (a c. di), *La lex de imperio Vespasiani e la Roma dei Flavii (Atti del Convegno internazionale, Roma 20-22 novembre 2008)*, Roma 2009, 125-155, part. 137 e nt. 39. Arena, *Imperatore salutatus est*, cit. 145. In ogni caso, resta a mio sommo avviso non condivisibile quanto sostenuto da F. Lucrezi, *Leges super principem*, Napoli 1982, 182, che – partendo dal presupposto che la *lex de imperio Vespasiani* costituisca un *unicum* – individua un assolutismo *de facto* nel principato di Caligola e dei suoi predecessori destituendo di ogni valore formale le notizie desumibili dai testi in esame.

(che cronologicamente Dione pone al 38 d.C.), non indichi una deliberazione *ad hoc*⁵⁶, bensì un impreciso⁵⁷ riferimento di Cassio Dione all'esercizio del *ius arbitriumque omnium rerum* per l'eliminazione delle frange di opposizione (forse un effetto di lungo periodo dell'eliminazione di Tiberio Gemello a seguito della pretesa congiura che lo avrebbe visto coinvolto).

BIBLIOGRAFIA

J.P.V.D. Balsdon, *The Emperor Gaius (Caligula)*, Oxford 1934, 23 ss.; E. Volterra, *Senatus consulta*, arch. *EFR.*, busta 399, cart. VI; R. Donciu, *Le règne de Gaius considéré comme 'plaque tournante' dans l'histoire de l'Empire Romain*, in *Klio* 71, 1989, 637 s. Arena, *Imperatore salutatus est*, cit. 145.

A 3.

37 d.C.; 28 marzo? (o nei giorni immediatamente successivi)

SC de honoribus decernendis

Relatio: C. Caesar?

II/III Suet. *Cal.* 15.1 i.f.-3

... inferiasque is annua religione publice instituit, et eo amplius matri circenses carpentumque quo in pompa traduceretur. 2. At in memoriam patris Septembrem mensem Germanicum appellavit. Post haec Antoniae aviae, quidquid umquam Livia Augusta honorum cepisset, uno senatus consulto conegessit. (...) 3. De sororibus auctor fuit, ut omnibus sacramentis adicerentur: «NEQUE ME LIBEROSQUE MEOS CARIOS HABEBO QUAM GAIUM HABEO ET SORORES EIUS»; item relationibus consulum: «QUOD BONUM FELIXQUE SIT C. CAESARI SORORIBUSQUE EIUS».

III Dio 59.3.3 i.f.-4

ἔς τε τὴν μητέρα καὶ ἐς τὰς ἀδελφὰς τὴν τε τήθην 4. τὴν Ἀντωνίαν πλείστα ὅσα εὐσεβῶς ποιήσας· ταύτην τε γὰρ Αὐγουστάν τε εὐθύς καὶ ἰέρειαν τοῦ Αὐγούστου ἀποδείξας πάντα αὐτῇ καθάπαξ, ὅσα ταῖς ἀειπαρθένους ὑπάρχει, ἔδωκε καὶ ταῖς ἀδελφαῖς ταῦτά τε τὰ τῶν ἀειπαρθένων καὶ τὸ τὰς ἱπποδρομίας οἱ ἐν τῇ αὐτῇ προεδρίᾳ συνθεᾶσθαι, τό τε τὰς τε εὐχὰς τὰς κατ'ἔτος ὑπὸ τῶν ἀρχόντων καὶ ὑπὸ τῶν ἱερέων ὑπὲρ τε ἑαυτοῦ καὶ ὑπὲρ τοῦ δημοσίου ποιουμένας καὶ τοὺς ὄρκους τοὺς ἐς τὴν ἀρχὴν αὐτοῦ φέροντας καὶ ὑπὲρ ἐκείνων ὁμοίως γίγνεσθαι ἔνειμε·

⁵⁶ Come invece pare ritenere E. Volterra, *Senatus consulta*, arch. *EFR.*, busta 399, cart. VI, che scheda il *testimonium* autonomamente. Per quanto siamo in una fase del principato in cui i poteri conferiti al principe si vanno ancora lentamente sommando, essendo il prodotto di distinte deliberazioni senatorie: lo stesso Claudio riceverà il *ius proferendi pomerii* solo diversi anni dopo l'inizio del suo principato, laddove il conferimento a Vespasiano di un tale potere si rivelerà contestuale alla sua entrata in carica. Cfr. Buongiorno, *Senatus consulta Claudianis temporibus facta* cit. 297 ss., A 89.

⁵⁷ Non si spiega ad es. la formulazione παρὰ τῆς βουλῆς ... αἰτήσας, che parrebbe rimandare ad una *petitio* del principe, volta a sollecitare il conferimento del *ius arbitriumque omnium rerum*.

Si tratta di uno o più provvedimenti deliberati dal senato e inerenti al conferimento di onori ai membri della casa imperiale – in vita e defunti – legati al nuovo *princeps*. La richiesta di tal genere di onori costituiva un *officium pietatis* e permetteva al principe di rimarcare la sua appartenenza alla *domus Augusta*.

In dettaglio, il senatoconsulto disciplinava l'annullamento dei *senatus consulta* (ψηφιισθέντα) di condanna dei parenti del *princeps* e forse la contestuale condanna dei *delatores*⁵⁸; disciplinava altresì la cerimonia di prelievo (da *Pandateria* e *Pontiae* dove erano morti essendo relegati) delle urne cinerarie di Agrippina e Druso, madre e fratello di Caligola e la successiva deposizione nel mausoleo di Augusto (lo svolgimento del rito è descritto da Suet. *Cal.* 15.1 e da Dio 59.3.5, che coglie altresì analogie con il rito trionfale). Alla memoria di entrambi erano dipoi dedicate *inferiae*, ossia riti commemorativi dei defunti, celebrati (nel caso di specie *publice*) nell'anniversario della morte attraverso un sacrificio⁵⁹. Alla memoria della sola Agrippina era invece conferito il *carpentum*, come comprova anche la documentazione numismatica⁶⁰.

Alla memoria di Germanico era dedicato il mese di settembre, probabilmente al fine di proseguire la sequenza dei mesi onorifici⁶¹.

Venendo ai membri della casa imperiale ancora in vita, gli onori più significativi interessavano la nonna del principe, Antonia minore. Costei (poi sopravvissuta per sole sei settimane a Tiberio), nominata *Augusta* e sacerdotessa del rito del *divus Augustus* (che le dava diritto a un littore), riceveva – con una sola delibera senatoria – tutti quegli stessi onori (di cui sono destinatarie le Vestali⁶²) che Livia aveva progressivamente accumulato nell'arco di mezzo secolo, fra il principato augusteo e gli esordi di quello tiberiano⁶³. La finalità di questi onori era probabilmente quella di affermare una 'linea antoniana' dell'impero⁶⁴.

⁵⁸ Come parrebbe evincersi da Dio 59.3.6, che insiste anche sul rientro di altre vittime di questi delatori; cfr. sul punto Humphrey, *An Historical Commentary on Cassius Dio's Roman History, Book 59* cit. 66, con bibl., che prende in considerazione l'ipotesi che si trattasse di senatori facenti parte del 'partito' di Agrippina maggiore.

⁵⁹ Cfr. Buongiorno, *Senatus consulta Claudianis temporibus facta* cit. 111 s. nt. 57.

⁶⁰ Cfr. H. Jucker, *Zum Carpentum-Sesterz der Agrippina Maior*, in F. Krinzinger, B. Otto und E. Walde-Psenner (hrsg. v.), *Forschungen und Funde. Festschrift Bernhard Neutsch*, Innsbruck 1980, 205-217. Brevemente anche Buongiorno, *Senatus consulta Claudianis temporibus facta* cit. 112 nt. 60.

⁶¹ Cfr. Wardle, *Suetonius' Life of Caligula* cit. 161.

⁶² Ossia l'uso del *carpentum* e posti riservati a teatro (cfr. Tac. *ann.* 4.16.4).

⁶³ Dalle fonti sappiamo che Livia possedeva altresì il diritto di ricevere presso la propria *domus* i senatori a qualsiasi ora del giorno (Dio 57.12.2), ricevere *statuae publicae* (Dio 55.2.5) e godere della *sacrosanctitas* (Dio 49.38.1). Inoltre, dal 27 era stata inclusa nei *vota dei Fratres Arvales* (CIL VI 2024b). Era altresì autorizzata a sedere tra le Vestali. Sul tema cfr. P. Arena, *Feste e rituali a Roma. Il principe incontra il popolo al circo Massimo*, Bari 2010, 108.

⁶⁴ Il dibattito bibliografico più recente sulla 'linea antoniana' in Caligola è ripercorso da Schettino, *La Mauretania dal tardo ellenismo alla provincializzazione* cit. 298 nt. 44.

In ogni caso, secondo Svetonio (*Claud.* 11.2), Antonia avrebbe rifiutato questi onori (o quantomeno il titolo di *Augusta*) da viva; e in questo potrebbe risiedere l'astio insorto con il nipote, che avrebbe portato Antonia alla morte (indotta al suicidio o avvelenata) alle *kalendae* di maggio⁶⁵. Gli onori conferiti ad Antonia sarebbero comunque stati riconfermati nell'età di Claudio⁶⁶ o in ragione della *rescissio* che aveva colpito gli *acta* di Caligola⁶⁷, o perché revocati (con un altro *senatus consultum* di cui non abbiamo notizia?) a seguito del rifiuto di Antonia (che comunque non pare aver subito la *damnatio memoriae*, ma che neppure ricevette un *funus publicum*)⁶⁸.

In quanto alle sorelle, furono le prime donne viventi rappresentate e identificate con nome su un'emissione di monete imperiali romane; inoltre, come ricorda Cassio Dione, anche esse furono destinatarie dei privilegi delle Vestali, del diritto alla *proedria* negli spettacoli, del diritto a essere ricordate nelle preghiere dei magistrati e dei sacerdoti e nei giuramenti⁶⁹. Da Svetonio (che ci informa del fatto che Caligola fu *auctor* della proposta, connotando immediatamente il contesto come senatorio⁷⁰) conosciamo le formulazioni dei giuramenti e dell'apertura delle *relationes* dei *consules* (cfr. Suet. *Aug.* 58.2) determinate a seguito di questa delibera⁷¹: sono da rilevarsi l'assenza di Tiberio Gemello, dunque estromesso da ogni (immediata) ambizione alla successione e relegato ai margini della *domus*, e il collegamento di Caligola con le sorelle (indicate non *nominatim* ma in modo unitario)⁷², quasi a voler significare che il nucleo centrale della *domus Augusta* si esaurisse nella supersite discendenza di Germanico (per questa stessa ragione il principe, una volta favorito il matrimonio della sorella Iulia Drusilla con M. Aemilius Lepidus avrebbe indicato più volte quest'ultimo come un possibile erede).

Il *senatus consultum* fu deliberato già il 28 marzo, o comunque nei giorni

⁶⁵ Cfr. Suet. *Cal.* 23 (avvelenamento) e Dio 59.3.6 (induzione al suicidio).

⁶⁶ Fonti e discussione in Buongiorno, *Senatus consulta Claudianis temporibus facta* cit. 113.

⁶⁷ Così D.W. Hurley, *Suetonius, Divus Claudius*, Cambridge 2001, 104 s.; sulla *rescissio actorum* cfr. Buongiorno, *Senatus consulta Claudianis temporibus facta* cit. 102 ss. Sulla mancata '*damnatio memoriae*' di Caligola vd. invece, ultimamente, E. Bianchi, *Il senato e la 'damnatio memoriae' da Caligola a Domiziano*, in *Politica Antica* 4, 2014, 33 ss., che però sorprendentemente non esamina (come pure ci si aspetterebbe) gli aspetti procedurali delle sedute senatorie della prima età di Claudio dedicate a questa materia e gli effetti della *rescissio actorum* del principe.

⁶⁸ Buongiorno, *Senatus consulta Claudianis temporibus facta* cit. 113.

⁶⁹ In tema cfr. S. Wood, *Diva Drusilla Panthea and the Sisters of Caligula*, in *AJA.* 99, 1995, 457 ss. e Arena, *Feste e rituali a Roma* cit. 67 s. nt. 47.

⁷⁰ Sulla formulazione *auctor esse* mi sia consentito il rinvio a Buongiorno, *Senatus consulta Claudianis temporibus facta* cit. 62 ss, part. 67 ss.

⁷¹ Cfr. Talbert, *The Senate of Imperial Rome* cit. 236. Paralleli indagati in Wardle, *Suetonius' Life of Caligula* cit. 164 ss.

⁷² J.W. Humphrey, *The Three Daughters of Agrippina Maior*, in *AJAH.* 4, 1979, 142 nt. 53.

immediatamente successivi, prima della partenza del principe per le isole della Campania, avvenuta *paucos post dies* (così Suet. *Cal.* 14.2) rispetto a tale data; in ogni caso non oltre le *kalendae* di maggio del 37 (giorno della morte di Antonia minore, che pure era destinataria di onori).

BIBLIOGRAFIA

G. Haenel, *Corpus legum ab Imperatoribus Romanis ante Iustinianum latorum, quae extra constitutionum codices supersunt*, Lipsiae 1857 (rist. anast. Aalen 1965), 43; M.G. Granino Cecere, *Il contributo delle fonti epigrafiche latine*, in Aa.Vv., *Caligola. La transgressione al potere*, Roma 2013, 66 ss.

A 4.

37 d.C.; dopo il 3 aprile?

SC de votis pro reditu C. Caesaris Augusti Germanici

Relatio: Cn. Acerronius Proculus et C. Petronius Pontius Nigrinus

III Suet. *Cal.* 14.2

Cum deinde paucos post dies in proximas Campaniae insulas traiecisset, vota pro reditu suscepta sunt, ne minimam quidem occasionem quoquam omittente in testificanda sollicitudine et cura de incolumitate eius.

Vota pro reditu decretati (*suscepta*) in occasione del viaggio del principe per le isole della Campania al fine di recuperare le ceneri della madre e del fratello da riportare a Roma (cfr. anche Suet. *Cal.* 15.1). Il conferimento di questo genere di *vota* da parte del senato era pressoché routinario (Suet. *Tib.* 38) ed è possibile che altri ne siano stati decretati in occasione della malattia che colpì il *princeps* nell'autunno del 37 (cfr. Philo *leg. ad Caium* 14; Dio 59.7.9-8.1), ma non ne siamo informati se non in modo generico (Suet. *Cal.* 14.2 i.f. ricorda i *vota* formulati da privati)⁷³.

Stando al tenore di Svetonio, la delibera sarebbe stata assunta nei giorni immediatamente successivi (*paucos post dies*) a quella del conferimento di poteri al principe. Ma, considerato che Caligola partì dopo il *funus publicum* di Tiberio del 3 aprile⁷⁴, dobbiamo pensare a una cronologia successiva a tale data.

⁷³ Hurley, *An Historical and Historiographical Commentary* cit. 41. *Vota* formulati da privati *pro reditu et pro salute* o soltanto *pro salute* di Caligola sono noti anche per via epigrafica (rispettivamente *CIL* XIV 2854 e *CIL* V 6641, VI 811, XII 342).

⁷⁴ E.M. Smallwood, *Documents illustrating the principates of Gaius, Claudius and Nero*, Cambridge 1967, nr. 31, p. 28.

A 5.

37 d.C.; fra fine marzo e aprile?

SC de consulatu C. Caesaris Augusti Germanici

Relatio: Cn. Accerronius Proculus et C. Petronius Pontius Nigrinus

Secunda relatio: C. Caesar?

III Dio 59.6.5

ἐψηφίσθη μὲν οὖν καὶ παραχρῆμα αὐτὸν ὑπατεύσαι, καταλυθέντων τοῦ τε Πρόκλου καὶ τοῦ Νιγρίνου τῶν τότε ἀρχόντων, καὶ μετὰ τοῦτο κατ' ἔτος ὑπατεύειν· οὐ μὴν καὶ προσεδέξατο αὐτά, ἀλλ' ἐπειδὴ ἐκείνοι τὸν ἔκμηνον ἐς ὃν ἀπεδεδείχαστο διήρξαν, οὕτω δὴ καὶ αὐτὸς ὑπάτευσσε, τὸν Κλαύδιον τὸν θεῖον προσλαβών·

Provvedimento senatorio che rimodulava l'esito dei comizi elettorali svoltisi per la magistratura consolare per l'anno 37 d.C. procedendo alla nomina del nuovo principe quale console per l'anno in corso, in immediata surroga dei consoli in carica. La delibera avrebbe allo stesso modo sancito che Caligola fosse console ogni anno. Avverso tale delibera il principe potrebbe tuttavia aver esercitato l'*intercessio* (οὐ ... προσεδέξατο αὐτά) e – verosimilmente svolgendo una *secunda relatio*⁷⁵ – avrebbe determinato il solo conferimento del consolato suffetto per un bimestre (luglio-agosto) e la designazione a collega di suo zio Claudio con conseguente posticipazione dell'entrata in carica dei *suffecti* già eletti per il secondo semestre dell'anno 41 d.C.⁷⁶.

A 6.

37 d.C.

[*SC de histrionibus*]

IV Dio 59.2.5

... αὐτίκα γὰρ αὐτοῦς (ὀρχηστὰς, *scil.*) ἐπανήγαγε...

Provvedimento di probabile natura senatoria: revocava infatti le disposizioni del *senatus consultum* che, nel 24 d.C., aveva bandito gli *histriones* da Roma (cfr. Tac. *ann.* 4.14.3-4, Suet. *Tib.* 37.2, Dio 57.21.3). La notizia è incidentalmente contenuta in un contesto in cui Dione rappresenta gli sperperi di Caligola durante i primi anni di principato, a gravare e sul fisco e sull'erario (ove lo storico niceno adopera il termine generico θησαυροί, che parrebbe alludere a entrambe le casse)⁷⁷.

⁷⁵ Una analoga procedura (con l'*intercessio* però occorsa prima del voto sulla *prima relatio*) sarà ad es. adottata da Claudio in occasione della votazione della *rescissio actorum* di Caligola; cfr. Buongiorno, *Senatus consulta Claudianis temporibus facta* cit. 52 s. (ove anche altri esempi).

⁷⁶ Cfr. Buongiorno, *Sulla struttura dei Fasti consolari* cit. 254 s.

⁷⁷ Humphrey, *An Historical Commentary on Cassius Dio's Roman History, Book 59* cit. 50.

A 7.

37 d.C.

SC de sacrificiis

III Dio 59.4.4

πρὸς δὲ τούτοις εἰκόνας τε ἀπαγορεύσας κατ'ἀρχὰς μηδένα αὐτοῦ ἰστάναι, καὶ ἐς ἀγαλμάτων ποίησιν προεχώρησε, καὶ ψηφισθέν ποτε τῇ τύχῃ αὐτοῦ θύεσθαι παρέμενος, ὥστε καὶ ἐς στήλην αὐτὸ τοῦτ' ἐγγραφήναι, καὶ ναοὺς ἑαυτῷ καὶ θυσίας.

Senatus consultum che autorizzava a compiere sacrifici per la sorte dell'imperatore. Caligola ne avrebbe richiesto l'abrogazione ai *patres* (facendo altresì incidere tale richiesta su stele), salvo modificare il proprio punto di vista nel corso del principato⁷⁸.

In ogni caso c'è motivo di credere che il provvedimento sia caduto in desuetudine o sia stato superato da un *senatus consultum* successivo (di cui non abbiamo comunque traccia) che ne avrebbe abrogato le disposizioni.

A 8.

37 d.C.; 1 luglio

SC de orationibus C. Caesaris Germanici principis

Relatio: Ti. Claudius Nero Germanicus?

III Dio 59.6.7

ὁ δ' οὖν Γάιος ταῦτά τε ἐπεικῶς ποιῆσαι ἔδοξε, καὶ τοιαῦτα ἐπιβὰς τῆς ὑπατείας ἐν τῷ βουλευτηρίῳ ἐδημηγόρησε, τοῦ τε Τιβερίου καθ' ἕκαστον ὧν ἠτιάζετο κατατρέχων καὶ περὶ ἑαυτοῦ πολλὰ ἐπαγγελλόμενος, ὥστε τὴν γερούσιαν, φοβηθεῖσαν μὴ μεταβάληται, δόγμα ποιῆσαι κατ' ἔτος αὐτὰ ἀναγιγνώσκεσθαι.

Senatus consultum (δόγμα) approvato a seguito dell'*oratio* svolta dal principe in occasione del suo ingresso in carica come console alle calende di luglio del 37 d.C. Si stabilì che di tale *oratio* (in cui il principe aveva preso le distanze da Tiberio e si era impegnato a uno spirito di collaborazione con il senato)⁷⁹ si desse lettura ad ogni inizio d'anno. La lettura di alcune *orationes in senatu habitae* di Augusto e di Tiberio è altrimenti documentata (Dio 60.10.2) e il *senatus consultum* in esame

⁷⁸ Non attendibile risulta invece la notizia secondo cui Caligola avrebbe vietato l'erezione di statue che lo ritraessero, come paiono dimostrare una serie di indizi e in particolar modo *ILS 8792*; cfr. Humphrey, *An Historical Commentary on Cassius Dio's Roman History, Book 59* cit. 73 s.

⁷⁹ Humphrey, *An Historical Commentary on Cassius Dio's Roman History, Book 59* cit. 87, coglie un nesso con il discorso pronunciato in senato all'inizio del principato.

pare dunque porsi in linea di continuità con questa prassi: ad es., del discorso pronunciato da Nerone in occasione del suo *adventus*, un *senatus consultum* approvato alla metà di ottobre del 54 d.C. avrebbe decretato che fosse inciso e riletto addirittura in occasione di ogni trasferimento del potere consolare (Dio 61.3.1)⁸⁰.

La *relatio* potrebbe essere stata svolta dall'altro console, e zio dell'imperatore, Claudio.

BIBLIOGRAFIA

R.J.A. Talbert, *The Senate of Imperial Rome*, Princeton (NJ) 1984, 202 e 318.

A 9.

37 d.C.; luglio?

[*SC de dedicatione templi Divi Augusti et de ludis*]

Relatio: C. Caesar Augustus Germanicus (et Ti. Claudius Nero Germanicus ?)

IV Dio 59.7.1-8

ἐκ δὲ τούτου τὸ ἠρώφον τὸ τοῦ Αὐγούστου ὠσίωσε, τὴν ἐπινίκιον στολὴν ἐνδύς. καὶ οἱ τε εὐγενέστατοι παῖδες, ὅσοι γε καὶ ἀμφιθαλεῖς ἦσαν, μετὰ παρθένων ὁμοίων τὸν ὕμνον ἦσαν, καὶ ἡ βουλὴ σὺν ταῖς γαμεταῖς σφῶν ὅ τε δῆμος εἰσιτάθη, θεαὶ τε παντοδαπαὶ ἐγένοντο. 2. τὰ τε γὰρ τῆς μουσικῆς ἐχόμενα ἐσήχηθη, καὶ ἵπποι δύο ἡμέραις ἠγωνίσαντο, τῇ μὲν προτέρῃ εἰκοσάκις, (...) πρότερον γὰρ οὐ πλείω τῶν δέκα ἄθλων ἐτίθετο, τότε δὲ καὶ ἄρκτους τε τρακοσίας μεθ' ἐτέρων Λιβυκῶν θηρίων ἴσων ἀπέκτεινε. 4. καὶ οἱ τε εὐγενεῖς παῖδες τὴν Τροίαν ἵππευσαν, καὶ τὸ ἄρμα τὸ πομπικὸν ἐφ' οὗ ἦχθη ἕξ ἵπποι εἰλκυσαν· ὁ μηώποτε ἐγεγόνει. οὐ μέντοι καὶ αὐτὸς τοῖς ἠνιόχοις ἀπεσήμηνεν, ἀλλ' ἐκ προεδρίας μετὰ τε τῶν ἀδελφῶν καὶ μετὰ τῶν συνιερέων τῶν Αὐγουστείων μετὰ τε τῶν ἀδελφῶν καὶ μετὰ τῶν συνιερέων τῶν Αὐγουστείων συνεθεάσατο. 5. ὅπως τε μηδεμίαν τινὶ τοῦ μὴ συμφοιτᾶν ἐς τὰ θεάτρα πρόφασιν εἶη (καὶ γὰρ ἡσχαλλε δεινῶς εἶ τις αὐτῶν ἀπελείπετο ἢ καὶ μεσοῦσης τῆς θεᾶς ἐξανίστατο), τὰς τε δίκας ἀπάσας ἀνεβάλετο καὶ τὰ πένθη πάντα ἐπέσχευεν, ὥστε καὶ ταῖς γυναιξὶ ταῖς τῶν ἀνδρῶν ἐστερημέναις γαμείσθαι καὶ πρὸ τοῦ καθήκοντος χρόνου, ἂν γε μὴ ἐν γαστρὶ ἔχουσιν, ἐξεῖναι. 6. καὶ ἵνα μετὰ ῥαστώνης βαδίζοιεν καὶ μὴ πράγματα ἔχοιεν ἀσπαζόμενοι τινες αὐτόν (πρότερον γὰρ καὶ ἐν ταῖς ὁδοῖς τὸν αὐτοκράτορα οἱ συντυγχάνοντές οἱ προσηγόρευον), ἀπέπε μὴδένα ἐτι τοῦτο ποιεῖν. 7. καὶ ἐξῆν καὶ ἀνυποδῆτοις <τοῖς> βουλομένοις θεάσασθαι, νομιζόμενον μὲν πού ἀπὸ τοῦ πάνυ ἀρχαίου καὶ δικάζειν τινὰς ἐν τῷ θέρει

⁸⁰ L'approvazione di questo *senatus consultum* pare un'ulteriore conferma del fatto che delle orazioni tenute in senato si prendesse traccia quantomeno stenografata, ovvero che agli *acta senatus* si accludessero i testi delle *orationes* dell'imperatore (spesso peraltro trasmesse già in forma scritta all'assemblea).

οὕτως, καὶ πολλάκις καὶ ὑπὸ τοῦ Αὐγούστου ἐν ταῖς θεριναῖς πανηγύρεσι γενόμενον, ἐκλειφθὲν δὲ ὑπὸ τοῦ Τιβερίου. 8. τὰ τε προσκεφάλαια τοῖς βουλευταῖς, ὅπως μὴ ἐπὶ γυμνῶν τῶν σανίδων καθίζωνται, πρῶτον τότε ὑπετέθη καὶ πᾶλους σφίσι τὸν Θετταλικὸν τρόπον ἐς τὰ θέατρα φορεῖν, ἵνα μὴ τῇ ἡλίασει ταλαιπωρῶνται, ἐπετρόπη. καὶ εἶγε ποτὲ ἐς ὑπερβολὴν ἐπέφλεξε, τῷ διριβιτωρίῳ ἀντὶ τοῦ θεάτρου ἰκριωμένῳ ἐχρῶντο.

Si tratta di un (o meno probabilmente più d'un) *senatus consultum* approvato in occasione del primo consolato di Caligola (cfr. Dio 59.7.9; la natura senatoria non è revocabile in dubbio, considerati gli argomenti trattati, come la organizzazione di *dedicationes* di templi legati al culto imperiale, la determinazione del *iustitium*...). È possibile che Dione costruisse pressoché l'intero capitolo seguendo il testo della delibera senatoria (verosimilmente articolata in *kapita* che disciplinavano il rito e le formalità connesse alla cerimonia). Le disposizioni più rilevanti ineriscono alla *dedicatio* del tempio di Augusto (cfr. anche Suet. *Cal.* 21.1: *templum Augusti ... absolvit*): si stabilì che – in quanto magistrato dedicante – Caligola indossasse la veste trionfale; che *pueri* e *puellae* dell'*ordo senatorius* intonassero un inno; che vi fosse un *epulum* per i membri dell'*uterque ordo*⁸¹.

Il *senatus consultum* disciplinava altresì lo svolgimento di due giorni di *ludi* in occasione di tale *dedicatio*, fatta coincidere con il genetliaco del principe (che cadeva infatti nell'ultimo giorno di agosto), oltre che il *lusus Troiae* (su cui cfr. Dio 54.26.1 e 55.10.6) e la sua cessazione dal primo consolato. La coincidenza del secondo giorno di *ludi* con il compleanno del principe avrebbe infatti determinato un aumento del numero di gare di cavalli (τῆ δ' ὑστέρῳ καὶ τετταρακοντάκις διὰ τὸ τὰ γενέθλια αὐτοῦ τὴν ἡμέραν ἐκείνην εἶναι. 3. ἦν γὰρ ἡ τελευταία τοῦ Αὐγούστου).

Nell'arco di tempo che dovette preludere a tale *dedicatio* fu altresì concesso il *iustitium* e permesso di risposarsi alle vedove che non fossero incinte. Disposizione, quest'ultima che, oltre a suggerire la presenza di un giurista nell'elaborazione del rito di questi *ludi* (così come C. Ateius Capito lo era stato in occasione dei *ludi saeculares*)⁸², mostra chiaramente come la disciplina introdotta dal *senatus consultum* non violasse la *ratio* in materia delle norme in materia di *tempus lugendi*⁸³.

Fu inoltre ammesso che si potesse partecipare agli spettacoli a piedi scalzi. Ai senatori furono dipoi concessi una serie di privilegi ulteriori, come il poter

⁸¹ L'*epulum* è ricordato anche in Suet. *Cal.* 17.1, su cui cfr. Wardle, *Suetonius' Life of Caligula* cit. 181 s.

⁸² Cfr. P. Buongiorno, *C. Ateius Capito. Appunti per una biografia politica*, in *Scritti in onore di Alessandro Corbino*, i.c.s.

⁸³ Così già Humphrey, *An Historical Commentary on Cassius Dio's Roman History, Book 59* cit. 95. Sul *tempus lugendi* cfr. C. Fayer, *La familia romana. Aspetti giuridici e antiquari*, II. *Sponsalia matrimonio dote*, Roma 2005, 595-597.

ricoprire il capo con il pètaso (copricapo orientale a falde larghe) e l'adoperare cuscini per prendere posto a teatro.

Di più oscura definizione mi paiono invece i termini dell'abolizione della *salutatio principis*, per la quale non risulta vi siano ulteriori riscontri.

Il *senatus consultum* fu approvato tra luglio e (al più tardi) gli inizi di agosto del 37 d.C. È infatti verosimile che la disciplina senatoria di tali *ludi* fosse stata approvata almeno un congruo numero di giorni prima dell'inizio delle celebrazioni⁸⁴. In ogni caso, va segnalata l'ipotesi, minoritaria quantunque molto suggestiva, di M. Gelzer, secondo cui Cassio Dione avrebbe invertito, nella sua trattazione, il primo e il secondo giorno di *ludi*, ossia la morte di Augusto (ἡ τελευταία τοῦ Αὐγούστου, 19 agosto) e la nascita di Caligola⁸⁵; i *ludi* per la *dedicatio* del tempio avrebbero dunque avuto inizio il 19 agosto e si sarebbero conclusi il 31 agosto⁸⁶.

BIBLIOGRAFIA

Haenel, *Corpus legum* cit. 42; J.W. Humphrey, *An Historical Commentary on Cassius Dio's Roman History, Book 59 [Gaius Caligula]*, Vancouver 1976, 89 ss.; H. Händlein-Schäfer, *Veneratio Augusti: eine Studie zu den Tempeln des ersten Kaisers*, Rom 1985, 120 s. C. Letta, *Conoscenza e criteri di utilizzazione dei senatus consulta nella Storia romana di Cassio Dione*, in P. Buongiorno (hrsg. v.), *Darstellung und Gebrauch der Senatus consulta in den literarischen Quellen der kaiserlichen Zeit (Akten der Tagung, Münster 5.-7. Mai 2016)*, Stuttgart 2017 i.c.s., brano nr. 38.

A10.

37 d.C.; fine agosto – inizi settembre?

[*SC de honoribus C. Caesari Augusto Germanico decernendis*]

Relatio: A. Caecina Paetus et C. Caninius Rebilus?

IV Dio 59.3.1-2

μοναρχικώτατος ἐγένετο, 2. ὥστε πάντα ὅσα ὁ Αὐγούστος ἐν τοσοῦτῳ τῆς ἀρχῆς χρόνῳ μόλις καὶ καθ' ἐν ἑκάστον ψηφισθέντα οἱ ἐδέξατο, ὧν ἔνια ὁ Τιβέριος οὐδ' ὄλως προσήκατο, ἐν μᾶ ἡμέρα λαβεῖν.

Provvedimento (la cui natura senatoria si evince dal contesto) che tributava onori in blocco all'imperatore, cumulando tutti quelli conferiti a seguito di differenti *senatus consulta* ad Augusto nel corso del suo principato, con la sola

⁸⁴ Nel 17 a.C., ad es., i *senatus consulta* che disciplinavano i *ludi Saeculares* furono approvati il 23 maggio, mentre i *ludi* stessi si celebrarono undici giorni dopo, il 3 giugno.

⁸⁵ M. Gelzer, s.v. *Iulius (Caligula)*, in *RE*. X, Stuttgart 1919, 388.

⁸⁶ Ma diversamente Humphrey, *An Historical Commentary on Cassius Dio's Roman History, Book 59* cit. 89.

eccezione del titolo di *pater patriae*. La genericità del riferimento dioneo impedisce in ogni caso di definire la tipologia di tali onori. A questo provvedimento si potrebbe riferire anche il conferimento di una *corona civica* (come parrebbe evincersi dalla lettura in combinato di Suet. *Cal.* 19.2 [*insignisque quercea corona*] e Dio 59.17.3), ma non vi sono elementi certi al riguardo⁸⁷.

La cronologia è controversa⁸⁸, ma si può in ogni caso restringere a un arco temporale che va dall'ingresso di Caligola in Roma al 21 settembre del 37 d.C. (giorno del conferimento del titolo di *pater patriae*; vd. A 11 *infra*). In ogni caso, il fatto che la notizia sia inserita in una proposizione consecutiva che dipende dalla reggente μοναρχικώτατος ἐγένετο (che qualifica il progressivo divenire sempre più dispotico di Caligola rispetto ad un esordio in cui si era presentato δημοκρατικώτατος), vi è motivo di ritenere che il *senatus consultum* in questione debba collocarsi nell'estate del 37 d.C., certamente dopo l'inizio del consolato, in cui si era ancora presentato al senato come campione della *res publica* (cfr. Dio 59.6.7 e *SC A 8 supra*). Sarei anzi propenso a ritenere a una cronologia immediatamente a ridosso del *dies natalis* del principe (31 agosto), che peraltro sarebbe coincisa con la conclusione del suo primo consolato.

A 11.

37 d.C.; 21 settembre

SC de appellatione patris patriae C. Caesari Augusto Germanico decernenda Relatio: A. Caecina Paetus et C. Caninius Rebilus ?

III *CFA*, frg. 12, ll. 83-88

Ante diem XI k(alendas) Octobres | Taurus Statilius Corvinus promagister collegi fratrum Arv[al]i[um] | nomine, quod eo die C. Caesar Augustus Germanicus cons[ensu] senatus delatum sibi patris patriae nomen recepisset in Ca[pitolio] | Iovi Iunoni Minervae hostias maiores III immolavit et ad [templum] novom divo Augusto unam.

IV Dio 59.3.2 i.f.

πλὴν γὰρ τῆς τοῦ πατρὸς ἐπικλήσεως οὐδὲν ἄλλο ἀνεβάλετο· καὶ ἐκείνην δὲ οὐκ ἔς μακρὰν προσεκτήσατο.

⁸⁷ In favore di un conferimento di *corona civica* a Caligola, ma non con il provvedimento in esame, si esprime H.-W. Ritter, *Adlocutio und corona civica unter Caligula und Tiberius*, in *Jahrb. für Numismatik und Geldgeschichte* 21, 1971, 81-96, part. 84 s.

⁸⁸ Vd. ad es. Humphrey, *An Historical Commentary on Cassius Dio's Roman History, Book 59* cit. 54 s., che colloca il *senatus consultum* in oggetto ai giorni immediatamente successivi all'ingresso in Roma del *princeps*. Talbert, *The Senate of Imperial Rome* cit. 355, e ora anche Arena, *Imperator salutatus est*, cit. 145, pensano invece alla medesima seduta in cui fu approvato il *senatus consultum* A 2. Dal canto suo, Gatti, *Un compromesso politico* cit. 1057 ss., ipotizzava (con un'argomentazione a dire il vero non sempre lineare) una data di poco successiva al 21 aprile, giorno in cui si sarebbero svolti i *comitia tribuniciae potestatis*.

Conferimento del titolo di *pater patriae* a Caligola. Dal dettato dei *commentarii fratrum Arvalium*, ove si usa il termine *consensus*, si apprende che la delibera fu assunta all'unanimità dei senatori presenti⁸⁹. Nell'assunzione di questo onore, a suo tempo rifiutato da Tiberio (cfr. Dio 57.8.1-2), si misura un certo distacco di Caligola dal predecessore e un ulteriore richiamo ai modelli augustei. Anche la scelta della data non è casuale (e va anzi anch'essa considerata come *imitatio Augusti*): il 23 settembre si celebrava il *dies natalis* del divo Augusto e, poiché le festività romane, se separate da un solo giorno, erano percepite come connesse, c'è motivo di ritenere che si volesse rappresentare la continuità del potere imperiale celebrando «in una medesima festa ... l'assunzione del titolo di *pater patriae* da parte del nuovo principe e l'anniversario del fondatore del principato»⁹⁰.

Si data al 21 settembre dell'anno 37.

BIBLIOGRAFIA

C. Cascione, *Consensus. Problemi di origine, tutela processuale, prospettive sistematiche*, Napoli 2003, 111; E. Volterra, *Senatus consulta*, arch. EFR., busta 399, cart. VI; Arena, *Imperator salutatus est* cit. 145 s.

A 12.

37 d.C.; fra aprile e ottobre; 24 maggio?

[*SC de appellatione principis iuventutis Tiberio Iulio Caesari Neroni Gemello decernenda*]

IV Suet. *Cal.* 15.2

Fratrem Tiberium die virilis togae adoptavit appellavitque principem iuventutis.

⁸⁹ Di opinione differente, con riferimento al caso di specie, C. Cascione, *Consensus. Problemi di origine, tutela processuale, prospettive sistematiche*, Napoli 2003, 112, secondo il quale «nel principato ... la manifestazione del *consensus* pare assumere una peculiare valenza nell'ordinamento del senato», di talché «si tratta di casi in cui si verifica la decisione, ma il risultato della stessa non assume la forma di un *senatusconsultum* per diversi motivi», che C. rintraccia «nell'oggetto» della decisione stessa, o nel fatto che «il senato non deliber(i) per non mostrarsi come soggetto da cui direttamente promana una posizione istituzionale del *princeps* (che invece viene riconosciuta da un *consensus* che è approvazione), ovvero per la prudenza dei consoli, che preferiscono trasmettere al principe il voto informale ed attendere istruzioni». Si tratta di un'ipotesi senz'altro molto suggestiva, e che non può del tutto essere tralasciata. Tuttavia, attraverso un riscontro con Dio 57.8.1 e 60.3.2 si può, a mio sommesso parere, verificare come in entrambi i casi Cassio Dione utilizzi per il conferimento del titolo di *pater patriae* il verbo $\psi\eta\phi\zeta\omicron\mu\alpha\iota$, che traduce il *decernere* latino e dunque parrebbe rinviare alla sfera di deliberati senatorii nella forma consueta del *senatus consultum*. Inoltre, in *CFA*, 17, linn. 3-5, allorché viene registrato il conferimento del titolo di *pater patriae* a Claudio fra il sei e il dodici gennaio del 42 d.C., si usa una generica formulazione quale *quod ... pater patriae appellatus est*, senza che si faccia esplicito riferimento al *consensus*.

⁹⁰ Così Granino Cecere, *Il contributo delle fonti epigrafiche latine* cit., 66, con bibl. (part. J. Scheid, H. Broise, *Deux nouveaux fragments des actes des frères Arvales de l'année 38 ap. J.-C.*, in *MEFRA*, 92, 1980, 240-242).

IV Dio 59.8.1

τὸν δὲ δὴ Τιβέριον, καίπερ ἔς τε τοὺς ἐφήβους ἐσγραφέντα καὶ τῆς νεότητος προκριθέντα καὶ τέλος ἐσποιηθέντα, ἀνεχρήσατο...

Senatus consultum di conferimento del titolo di *princeps iuventutis* a Tiberio Gemello, approvato in seguito all'adozione da parte di Caligola in occasione del conseguimento della *toga virilis*⁹¹. Secondo Philo *leg. ad Caium* 26-27, l'adozione avvenne dinanzi a τὸς ἐν τέλει⁹², al fine di manifestare l'intenzione di condividere con Tiberio Gemello il potere imperiale (κοινοπραγεῖν τῆς αὐτοκρατοῦς ἐξουσίας) rispettando così le ultime volontà di Tiberio.

Ciò porterebbe a pensare ad una *adrogatio*, che avrebbe avuto l'effetto di trasferire Tiberio Gemello sotto la *patria potestas* di Caligola⁹³; in forza di ciò, il principe avrebbe poi esercitato, di lì a poche settimane⁹⁴, il *ius occidendi iure patris* in occasione della presunta congiura in cui Tiberio Gemello fu coinvolto⁹⁵.

⁹¹ Sul titolo di *princeps iuventutis* e sulla sua connessione alle dinamiche dinastiche della *domus* in età augustea e giulio-claudia cfr. Th. Mavrojannis, *L'Achilleion nel santuario di Poseidone e Anfirite a Tenos. Un capitolo di storia della gens giulio-claudia in Oriente*, in *Ostraka* 3, 1994, 291-347, part. 341-347.

⁹² Secondo E.M. Smallwood, *Philonis Alexandrini Legatio ad Gaium. Edited with an Introduction, Translation and Commentary*, Leiden 1961, 174 (che tuttavia giunge a conclusioni inaccettabili sulla distinzione tra *adoptio* e *adrogatio*) si tratterebbe, anche sulla base di un riscontro con Philo *leg. ad Caium* 252 in ordine al significato del sintagma οἱ ἐν τέλει, del *consilium principis*. Ma potrebbe più semplicemente trattarsi del collegio dei pontefici, forse chiamato a presiedere l'attività dei *comitia curiata* dinanzi ai quali si sarebbe svolta la *adrogatio*, considerata la coincidenza, nella persona di Caligola, del pontificato massimo e della posizione di *adrogans* (al *Pontifex Maximus* competeva infatti la convocazione dei *comitia curiata* al fine di procedere alle *adrogationes*, come ribadisce ad es. P. Bonfante, *Corso di diritto romano*, I, Milano 1963 [rist. a c. di G. Bonfante e G. Crifò], 21 s.).

⁹³ Cfr. Th. Mommsen, *Römisches Staatsrecht*, II.2, Leipzig 1887³, 1148 nt. 1. Così anche M.H. Prévost, *Les adoptions politiques à Rome sous la République et le Principat*, Paris 1949, 39.

⁹⁴ Tiberio Gemello trovò infatti la morte in circostanze poco chiare e forse connesse a una tentata congiura (Barrett, *Caligula. The Abuse of Power* cit. 126). In ogni caso, la sentenza di condanna fu interna alla corte, come paiono confermare le ricostruzioni di Filone Alessandrino (*leg. ad Caium* 30-31) e Svetonio (*Cal.* 23.3), oltre che il prosieguo della narrazione di Cassio Dione (59.8.2 i.f.). Cassio Dione rileva anche che della condanna di Tiberio Gemello non sarebbe stata data alcuna comunicazione al senato, il che pare corroborare l'ipotesi di un *iudicium domesticum*.

⁹⁵ Diffusamente C. Russo Ruggeri, *La datio in adoptionem, I. Origine, regime giuridico e riflessi politico-sociali in età repubblicana ed imperiale*, Milano 1990, 358 s. Minoritaria è invece l'opinione (in tal senso ad es. Smallwood, *Philonis Alexandrini* cit. 174, e Hurley, *An Historical and Historiographical Commentary* cit. 49) secondo cui si sarebbe trattato di un'adozione informale, ipotesi peraltro di difficile giustificazione (impraticabile il parallelo con Suet. *Aug.* 64.1, che fa esplicito riferimento a una *venditio* di Gaio e Lucio Cesari da parte di Agrippa ad Augusto). Secondo A. Galimberti, *I Giulio-Claudii in Flavio Giuseppe (AI XVIII-XX)*, Alessandria 2001, 129 s., invece, Caligola avrebbe esercitato su Tiberio Gemello un'*adoptio*, inferendo ciò sia «in quanto Tiberio Gemello ... era ancora *alieni iuris*», sia sulla base di elementi linguistici (uso del verbo

Non desta d'altra parte perplessità il fatto che, nella sua iscrizione sepolcrale, (*ILS* 172), Tiberio Gemello sia ricordato come *Ti. Caesar Drusi Caesaris f.* e non già come *C. Caesaris Augusti Germanici f.*, ciò che si può facilmente spiegare come una *abdicatio*⁹⁶, ovvero una semplice omissione, a seguito della congiura in cui Tiberio Gemello fu coinvolto⁹⁷.

Il provvedimento dovrebbe essere successivo al primo consolato di Caligola, e collocarsi fra settembre e ottobre 37 d.C.; Tiberio Gemello era infatti nato – come ricorda Tacito (*ann.* 2.84.1) – poco dopo la morte di Germanico (ottobre 19 d.C.), ed è possibile che egli conseguisse la *toga virilis* in concomitanza con il compimento del diciottesimo anno di età. Secondo taluni studiosi, tuttavia, tanto l'adozione quanto il *senatus consultum* andrebbero collocati già prima, forse addirittura prima del consolato, come suggerirebbe il contesto narrativo di Suet. *Cal.* 15 e Dio 59.8⁹⁸: considerazione, quest'ultima, che spalancherebbe le porte all'ipotesi di un'emanazione del *senatus consultum* intorno al 24 maggio, giorno in cui si riunivano i *comitia curiata* per procedere alle *adrogationes*.

A 13.

37 d.C.; fra aprile e dicembre

SC de C. Iulio Antiocho et M. Iulio Agrippa Herode

III Philo in *Fl.* 39-40

ἦδεσαν γὰρ Ἀγρίππαν καὶ γένει Σύρον καὶ Συρίας μεγάλην ἀποτομὴν ἔχοντα, ἧς ἐβασίλευε. 40. ... βασιλέα καὶ φίλον Καίσαρος καὶ ὑπὸ τῆς Ῥωμαίων βουλῆς τετιμημένον στρατηγικαῖς τιμαῖς ...

adoptare in Suet. *Cal.* 14, del participio ἐσποιηθέντα in Dio 59.8.1, del termine θέσις in Filone, «tanto per disegnare il legame di parentela tra Tiberio e Caligola ... secondo il quale Gaio era davvero nipote adottivo di Tiberio, giacché suo padre Germanico era stato adottato proprio da Tiberio per volere di Augusto, quanto per indicare l'adozione di Tiberio Gemello da parte di Caligola»): credo tuttavia si possa escludere che Tiberio Gemello fosse, morto Tiberio, *alieno iuri subiectus*; allo stesso tempo, il testo dioneo mi pare privo di ogni colorazione tecnica, e del resto lo stesso Svetonio tende ad adoperare la nozione di *adoptio* anche con riferimento alle *adrogationes* (cfr. e.g. *Nero* 6.2 e *Otho* 5.1); né da ultimo credo debba meravigliare l'uso di un medesimo vocabolo (θέσις), in Filone Alessandrino, in quanto θέσις è termine generico che indica tanto l'*adoptio* quanto la *adrogatio* (che del *genus* della *adoptio* costituisce una *species*) e in ogni caso, anche nel caso di Tiberio e Germanico si sarebbe trattato di *adrogatio*, come pure di Tiberio con Caligola.

⁹⁶ Cfr. O. Hirschfeld, *Zur annalistischen Anlage des taciteischen Geschichtswerks*, in *Hermes* 25, 1890, 363-373, part. 366 nt. 4. Non prende in considerazione il problema M. Wurm, *Apokeryxis, Abdicatio und Exhereditio*, München 1972.

⁹⁷ Wardle, *Suetonius' Life of Caligula* cit. 164.

⁹⁸ Vd. ad es. Wardle, *Suetonius' Life of Caligula* cit. 163, con bibl.

IV Dio 59.8.2

ὁ γὰρ Ἀντιόχῳ τε τῷ Ἀντιόχου τὴν Κομμαγενήν, ἣν ὁ πατὴρ αὐτοῦ ἔσχε, καὶ προσέτι καὶ τὰ παραθαλάσσια τῆς Κιλικίας δούς, καὶ Ἀγρίππαν τὸν τοῦ Ἡρώδου ἔγγονον λύσας τε (ὕπὸ γὰρ τοῦ Τιβερίου ἐδέδετο) καὶ τῆ τοῦ πάππου ἀρχῇ προστάξας, τὸν ἀδελφὸν ἢ καὶ τὸν υἱὸν οὐχ ὅτι τῶν πατρῶων ἀπεστέρησεν, ἀλλὰ καὶ κατέσφαξε. καὶ οὐδὲ ἐπέστειλέ τι περὶ αὐτοῦ τῆ βουλή· ὅπερ που καὶ ἐπ' ἄλλων μετὰ τοῦτο πολλῶν ἐποίησεν.

IV Suet. *Cal.* 16.3

Ac si quibus regna restituit, adiecit et fructum omnem vectigaliorum et redditum medii temporis, ut Antiocho Commageno sestertium miles confiscatum.

Si tratta di uno o due provvedimenti che misero ordine nei rapporti con i regni clienti. A C. Iulius Antiochus figlio fu conferita la Commagene (già appartenuta a suo padre fino alla morte, avvenuta nell'anno 17 [Tac. *ann.* 2.42.7], anno in cui fu istituita una *provincia* governata da un senatore di rango pretorio). Ad Antiochus fu altresì conferito il titolo di *amicus Caesaris* (cfr. *IGRRP* IV 940) e, come ricorda Svetonio, l'intero ammontare della tassazione percepita da Roma nei venti anni di amministrazione provinciale⁹⁹.

A M. Iulius Agrippa (*PIR*² I 131), che era stato incarcerato da Tiberio (cfr. *Ios. ant.* 18.143 ss.), fu concessa la libertà e il titolo di *rex* delle tetrarchie di Lisania e Filippo (cfr. anche *Ios. ant.* 18.237, *bell.* 2.181, *Philo leg. ad Caium* 324-326, in *Fl.* 25, Suet. *Cal.* 16)¹⁰⁰, e – come ricorda Philo in *Fl.* 39-40 – anche gli *ornamenta praetoria*¹⁰¹ e, anche in questo caso, il titolo di *amicus Caesaris*.

La competenza senatoria non è revocabile in dubbio, e per l'accento di Filone in ordine ad Agrippa (ὕπὸ τῆς Ῥωμαίων βουλῆς τετιμημένον στρατηγικαῖς τιμαῖς), e per il confronto con Dio 59.12.2 (*testimonium* di A 19 *infra*).

Per la cronologia si deve pensare a un arco tra il *dies imperii* e la morte di Tiberio Gemello, avvenuta, quando i provvedimenti in favore di Antiocho ed Erode Agrippa erano già stati assunti (il dettato di Dio 59.8.1-2 pone infatti tali deliberazioni in un rapporto di anteriorità rispetto alla morte di Gemello).

BIBLIOGRAFIA

D. Wardle, *Caligula and the client kings*, in *CQ.* 42, 1992, 437-443.

⁹⁹ Humphrey, *An Historical Commentary on Cassius Dio's Roman History, Book 59* cit. 105.

¹⁰⁰ Per una descrizione in dettaglio dell'estensione dei possedimenti conferiti ad Agrippa cfr. Humphrey, *An Historical Commentary on Cassius Dio's Roman History, Book 59* cit. 106.

¹⁰¹ Cfr. B. Rémy, *Ornati et ornamenta quaestoria, praetoria et consularia sous le haut empire romain*, in *REA.* 78-79, 1976, 164.

A 14.

37 d.C.; fra aprile e dicembre

SC de sentiis in senatu dicendis

Relatio: C. Caesar Augustus Germanicus?

III Dio 59.8.6

καὶ ὅπως μηκέτι πρότος (M. Iunius Silanus, *scil.*) ἐπιψηφίζεται, ἐν ᾧ πού
καὶ διὰ τὴν ἡλικίαν καὶ διὰ τὸ ἀξίωμα ὑφ' ἀπάντων τῶν ὑπάτων ἐτιμάτο,
κατέλυσε τὸ πρότον τινα τῶν ὑπατευκότων ἢ δεύτερον, πρὸς τὸ τοῖς
τὴν γνώμην ἐπάγουσι δοκοῦν, ψηφίζεσθαι, καὶ κατεστήσατο ἐκ τοῦ ἴσου
τοῖς ἄλλοις καὶ ἐκείνους ἐν τῇ τάξει τῆς ἀρχῆς ἢν ἤρξαν ἀποφαίνεσθαι.

Riforma del meccanismo dell'*ordo rogandi sententiarum* in senato, che abolì la precedente disciplina (che prevedeva che i *consulares* votassero secondo un ordine discrezionalmente fissato da chi ponesse la questione)¹⁰² stabilendo invece che i *patres* votassero seguendo l'ordine gerarchico della carica. Secondo Dione (59.8.5-6pr.) il provvedimento sarebbe stato assunto per attaccare M. Iunius Silanus (*cos. suff.* 15 d.C. e padre di Iunia Claudilla, dunque ex-suocero di Caligola), ma questa pare una *boutade* atta a screditare il *princeps*¹⁰³.

Non è chiaro se il provvedimento riguardasse anche il *ius primae sententiae dicendae* accordato al principe. D'altra parte già Tiberio aveva con frequenza rinunciato a tale diritto (cfr. Tac. *ann.* 1.74.5-7; Dio 57.7.4) per incentivare la libertà di opinione dei *patres*. È possibile che la delibera in questione riformasse un *kaput* della *lex Iulia de senatu habendo*, che potrebbe aver a suo tempo recepito una prassi augustea (una cui eco sarebbe in Suet. *Aug.* 34.5 e Dio 54.15.6)¹⁰⁴.

A 15.

Tra la fine del 37 d.C. e gli inizi del 38 d.C. ?

[*SC de honoribus M. Aemilio Lepido decernendis*]

IV Dio 59.22.6-7

... τὸν Λέπιδον ἐκείνον ... ᾧ πέντε ἔτεσι θάσσον τὰς ἀρχὰς παρὰ τοὺς νόμους αἰτῆσαι ἐπέτρεψεν, 7. ὃν καὶ διάδοχον τῆς ἡγεμονίας καταλείψειν ἐπηγγέλλετο, ...

¹⁰² Sull'evoluzione dell'*ordo rogandi sententiarum* dalla repubblica al principato cfr. De Mari-
ni Avonzo, *La funzione giurisdizionale del senato* cit. 127 (che però non si profonde sulla riforma
di Caligola, limitandosi ad osservare che questo principe «fu solito interrogare i senatori senza
seguire l'ordine stabilito»).

¹⁰³ Non è neppure da ritenere attendibile Svetonio (*Claud.* 9.2) secondo cui Claudio sarebbe
stato sentito fra gli ultimi senatori di rango consolare *ignominiae causa*. Si tratterebbe piuttosto di
una delle conseguenze di questo provvedimento.

¹⁰⁴ Humphrey, *An Historical Commentary on Cassius Dio's Roman History, Book 59* cit. 110 s.

Delibera che conferiva a M. Aemilius Lepidus, amico di Caligola e divenuto marito di Iulia Drusilla, il diritto a conseguire le magistrature con cinque anni di anticipo. La competenza senatoria trova evidente riscontro nella peculiarità della materia (precedenti illustri sono i rampolli della casa imperiale, a partire da Lucio Cesare e Gaio Cesare, figli di Giulia e di Agrippa).

Il provvedimento potrebbe datarsi dopo la morte di Tiberio Gemello (e in corrispondenza con le nozze di Lepidus e Drusilla), ovvero in occasione dei comizi elettorali per l'anno 38 d.C. (senza che però ciò abbia determinato, per quanto ne sappiamo, un'elezione di Lepidus ad alcuna magistratura). Rimasto vedovo di Drusilla nel giugno del 38 d.C., Lepidus le sopravvisse poco più di un anno, rimanendo coinvolto nella congiura di Gaetulicus nell'autunno del 39 d.C., e trovando la morte in quella circostanza senza aver ricoperto (per quanto ne sappiamo) alcuna carica magistratuale (d'altra parte, se Lepidus avesse ricoperto una qualche magistratura, al momento della morte Cassio Dione non avrebbe fatto a meno di registrare l'informazione, come è documentato ad es. in Dio 57.21.2, 59.23.8 [proprio con riferimento all'anno 39 d.C.] e 60.15.4)¹⁰⁵.

A 16.

38 d.C.

[*SC de ducentesima rerum venalium*]

IV *RIC*² *Caligula* 39, 45, 52

D/: C CAESAR DIVI AVG PRON AVG – S C

R/: PON M TR P III P P COS DES III – RCC

IV Suet. *Cal.* 16.3

Ducentesima auctionum Italiae remisit.

IV Dio 59.9.6

... καὶ τὸ τέλος τῆς ἑκατοστῆς κατέλυσε...

Provvedimento di natura senatoria¹⁰⁶ che aboliva la *ducentesima rerum venalium*. Tale tassa, volta a finanziare l'*aerarium militare*, era stata introdotta sotto forma di *centesima* da Augusto, ridotta a *ducentesima* da Tiberio nel 17 d.C. (Tac. *ann.* 2.42.4 e Dio 57.17.5-7) in occasione dell'istituzione della *provincia* di *Cappadocia*. Nuovamente introdotta sotto forma di *centesima* nel 31 d.C. (Dio 58.16.2), fu probabilmente ripristinata come *ducentesima* in occasione

¹⁰⁵ Su questi testi dionei vd. Licandro, *In magistratu damnari* cit. 369 s.

¹⁰⁶ La prassi di consultare il senato sulle materie *de vectigalibus et monopolis* per tutta l'età tiberiana si arguisce d'altro canto da Suet. *Tib.* 30, ma anche da Tac. *ann.* 1.78.2, 2.42.4 e Dio 57.17.7, 58.16.2. Cfr. B. Levick, *Tiberius the politician*, London – New York 1999², 210 nt. 41.

della crisi economica dell'anno 33 d.C. (ma non ne abbiamo traccia nelle fonti di tradizione manoscritta)¹⁰⁷. Secondo il luogo dioneo in esame sotto Caligola sarebbe stata del tutto abolita una *centesima*, ma come attesta la monetazione dal marzo 39 al gennaio 41 d.C. (*RIC² Caligula* 39, 45, 52) il provvedimento in esame avrebbe stabilito la *remissio* di una *ducentesima*¹⁰⁸.

BIBLIOGRAFIA

Haenel, *Corpus legum* cit. 42.

A 17.

38 d.C.; poco dopo il 10 giugno

SC de funere publico et de honoribus Iuliae Drusillae decernendis

II/III Dio 59.11.1 i.f.-4

... και αὐτὴν ἀποθανοῦσαν τότε ἐπήνεσε μὲν ὁ ἀνήρ, δημοσίας δὲ ταφῆς ὁ ἀδελφὸς ἠξίωσε· 2. και οἱ τε δορυφόροι μετὰ τοῦ ἄρχοντός σφων και χωρὶς οἱ ἱππῆς τὸ τέλος [...]†, οἱ τε εὐγενεῖς παῖδες τὴν Τροίαν περὶ τὸν τάφον αὐτῆς περιέπλευσαν, και οἱ τὰ τε ἄλλα ὅσα τῆ γε Λιουῖα ἐδέδοτο ἐψηφίσθη, και ἴν' ἀθανατισθῆ και ἐς τὸ βουλευτήριον χρυσὴ ἀνατεθῆ, και ἐς τὸ ἐν τῆ ἀγορᾷ Ἀφροδίσιον ἄγαλμα αὐτῆς ἰσομέτρον τῷ τῆς θεοῦ ἐπὶ ταῖς ὁμοίαις τιμαῖς ἱερωθῆ, 3. σηκός τε ἴδιος οἰκοδομηθῆ, και ἱερῆς εἴκοσιν οὐχ ὅτι ἄνδρες ἀλλὰ και γυναῖκες γένωνται, αἱ τε γυναῖκες αὐτὴν, ὡσάκις ἂν μαρτυρῶσί τι, ὁμνῶσι, και ἐν τοῖς γενεαῖς αὐτῆς ἐορτὴ τε ὁμοία τοῖς Μεγαλησίοις ἀγῆται και ἡ γερούσια ἢ τε ἱππᾶς ἐστιᾶται. τότε οὖν Πάνθεά τε ὠνομάζετο και τιμῶν δαιμονίων ἐν πάσαις ταῖς πόλεσιν ἠξιοῦτο, 4. Λιουῖος τέ τις Γεμίνιος βουλευτῆς ἐξ τε τὸν οὐρανὸν αὐτὴν ἀναβαίνουσαν και τοῖς θεοῖς συγγιγνομένην ἐορακέναι ὤμοσεν, ἐξώλειαν και ἐναντῶ και τοῖς παισίν, εἰ ψεύδοιτο, ἐπαρσάμενος τῆ τε τῶν ἄλλων θεῶν ἐπιμαρτυρία και τῆ αὐτῆς ἐκείνης· ἐφ' ᾧ πέντε και εἴκοσι μυριάδας ἔλαβε.

IV Suet. *Cal.* 24.2

Eadem defuncta iustitium indixit, in quo risisse lavisse cenasse cum parentibus aut coniuge liberisve capital fuit.

¹⁰⁷ Cfr. Wardle, *Suetonius' Life of Caligula* cit. 173, con bibl.; vd. distesamente anche S. Günther, «*Vectigalia nervos esse rei publicae*». *Die indirekten Steuern in der römischen Kaiserzeit von Augustus bis Diokletian*, Wiesbaden 2008, 127-132. In ogni caso, 'SC' nella leggenda di dritto di *RIC² Caligula* 39, 45, 52 sembra invece rinviare al solo provvedimento di routinario coniazione dei divisionali bronzei.

¹⁰⁸ Cfr. anche Humphrey, *An Historical Commentary on Cassius Dio's Roman History, Book 59* cit. 122, secondo il quale Caligola potrebbe aver ripristinato la *centesima* nel corso del 40 d.C., in occasione delle crisi di cassa documentate da Dio 59.28.8 e 11. Ma non ci sono elementi a sufficienza per suffragare tale ipotesi.

Senatus consultum (si noti l'uso di ἐψηφίσθη) che autorizzava il *funus publicum* (δημοσίας δὲ ταφῆς) e la *consecratio* di Iulia Drusilla, la sorella dell'imperatore morta, come ricordano i *Fasti Ostienses* (*I. Ital.* XIII.1, pp. 189-191), il 10 giugno del 38 d.C.

Il resoconto dioneo – che segue probabilmente il testo del *senatus consultum* – riferisce che il *funus publicum* avrebbe previsto che l'elogio fosse pronunciato da M. Aemilius Lepidus (all'epoca individuato da Caligola come possibile successore), mentre intorno alla pira si sarebbero disposti i pretoriani e i membri dell'ordine equestre.

La *consecratio*, modellata sugli onori a suo tempo conferiti a Livia (*Iulia Augusta*), avrebbe invece implicato l'innalzamento di una statua aurea nella *curia* e una nel Tempio di Venere nel Foro, l'erezione di una tomba/sacello con sacerdoti e sacerdotesse e l'istituzione di *ludi*, che non sono menzionati esplicitamente da Dione, ma la cui istituzione è deducibile proprio per analogia con gli onori tributati a Livia¹⁰⁹ e per l'allusione contenuta in 59.11.2: οἷ τε εὐγενεῖς παῖδες τὴν Τροίαν περὶ τὸν τάφον αὐτῆς περιόπτευσαν. Fu altresì stabilito che nell'anniversario della sua nascita fosse celebrata una festa simile ai *ludi Megalenses* e che, con il nome di *Panthea*, fosse ritenuta degna di onori divini in tutte le città dell'impero.

Il senatore Livius Geminus (probabilmente il *curator viae Appiae* ricordato con ironia in *Sen. apocol.* 1; cfr. *PIR*² L 206), che avrebbe giurato di aver assistito all'assunzione fra gli *dei* di Drusilla avrebbe ricevuto un compenso di un milione di sesterzi.

Il *senatus consultum* disciplinava senz'altro anche il *iustitium* (la competenza senatoria in materia è variamente attestata: ad es., per Germanico, oltre la *tabula Hebana* e la *tabula Siarensis* cfr. *Tac. ann.* 2.82.3¹¹⁰), con l'interruzione delle attività negoziali (*Phil. in Flacc.* 56) e la chiusura di *templa*, *balnea* e *tabernae* (59.11.6) a Roma e nelle province (cfr. *Phil. l.c.*). Il mancato rispetto del *iustitium* avrebbe determinato l'accusa *de maiestate* cui alludono, oltre a Svetonio, già Seneca nei *Dialogi* (11.17.4-5, part: *eos qui parum maesti fuerant crudelissima adfliciebat animadversione*) e poi Dio 59.10.8¹¹¹ e 59.11.5-6¹¹².

¹⁰⁹ Cfr. Arena, *Feste e rituali a Roma* cit. 33 e 67.

¹¹⁰ Eccessive dunque le cautele di Wardle, *Suetonius' Life of Caligula* cit. 226 s. Sulla competenza senatoria vd. anche W. Eck, *Die iulisch-claudische Familie: Frauen neben Caligula, Claudius und Nero*, in H. Temporini (Hrsg.), *Die Kaiserinnen Roms. Von Livia bis Theodora*, München 2003, 111 s.

¹¹¹ Dal citato testo di Dione pare altresì evincersi che un altro *iustitium* fosse stato decretato in occasione della malattia del principe, nell'autunno del 37 d.C. Ma non abbiamo riscontri sufficienti al riguardo.

¹¹² Con scarsa sensibilità storico-giuridica, non coglie il nesso con la violazione del *iustitium* Ch. d'Aloja, *Sensi e attribuzioni del concetto di maiestas*, Lecce 2011, 272 nt. 584, secondo la

Il dettato di Svetonio «*risisse lavisse cenasse cum parentibus aut coniuge liberisve*» sarebbe secondo parte della dottrina¹¹³, frutto di un artificio retorico, ma potrebbe in parte ricalcare, parafrasandoli, i *verba* del *senatus consultum*.

BIBLIOGRAFIA

Donciu, *Le règne de Gaius* cit. 639; S. Wood, *Diva Drusilla Panthea and the Sisters of Caligula*, in *AJA*. 99, 1995, 457 ss.; Granino Cecere, *Il contributo delle fonti epigrafiche latine* cit. 68.

A 18.

38 d.C.; primavera-estate ?

[*SC de translatione comitiorum ad populum*]

IV Suet. *Cal.* 16.2

Temptavit et comitiorum more revocato suffragia populo reddere.

IV Dio 59.9.6

ὅτι <δὲ> τὰς ἀρχαιρεσίας τῷ τε δήμῳ καὶ τῷ πλήθει ἀπέδωκε, λύσας ὅσα περὶ αὐτῶν ὁ Τιβέριος ὠρίζει ...

Provvedimento senatorio¹¹⁴ che ritrasferiva ai *comitia* il pieno diritto di voto per l'elezione dei magistrati, oramai nelle mani dell'assemblea senatoria (che pur tuttavia recepiva le indicazioni dell'imperatore).

Il testo dioneo suggerisce che Caligola avesse cancellato le riforme introdotte da Tiberio in materia. Le fonti a nostra disposizione ci impediscono però di comprendere in cosa consistesse in concreto l'intervento operato da Caligola¹¹⁵; si appalesano in ogni caso due opzioni: il ripristino della situazione antecedente alla *lex Valeria Cornelia* del 5 d.C., in cui l'imperatore sollecitava il voto per candidati a lui graditi ma il popolo aveva il potere di scegliere fra diversi candidati¹¹⁶; ovvero (ipotesi forse da prediligere atteso il mero riferimento alla cancellazione delle riforme tiberiane in Dio 59.9.6) il ripristino della situazione successiva al 5 d.C. e antecedente al 14 d.C., in cui le centurie prerogative avrebbero indirizzato

quale il processo sarebbe stato intentato «per futili motivi». Lo svolgimento di processi *de maiestate* istruiti per violazione del *iustitium* in un periodo in cui operava la sospensione delle accuse per ἀσέβεια dimostra anzi come essa avrebbe interessato una fattispecie circoscritta di *maiestas*.

¹¹³ Hurley, *An Historical and Historiographical Commentary* cit. 99.

¹¹⁴ La competenza senatoria in materia trova riscontro certo in Tac. *ann.* 1.15.1: *Tum primum e campo comitia ad patres translata sunt*, ove la formulazione impersonale tradisce nello stile tacitiano, un riferimento ad una delibera senatoria; d'altra parte il contesto di Tac. *ann.* 1.15 è interamente desunto dagli *acta senatus*; cfr. Devillers, *Tacite et les sources* cit. 136.

¹¹⁵ Così Wardle, *Suetonius' Life of Caligula* cit. 172; ma vd. diversamente R. Frei-Stolba, *Untersuchungen zu den Wahlen in der römischen Kaiserzeit*, Zürich 1967, 162 s.

¹¹⁶ Cfr. A.J. Holladay, *The Elections of Magistrates in the Early Principate*, in *Latomus* 37, 1978, 885 s.

in modo certo il voto sui candidati graditi al principe (il sistema delle centurie prerogative era sopravvissuto ancora in senato almeno fino al 26 d.C.)¹¹⁷.

Il provvedimento si può probabilmente collocare cronologicamente all'anno 38 d.C., forse all'estate, in ogni caso prima dello svolgimento dei *comitia* per l'elezione dei magistrati dell'anno 39 d.C.; secondo Wardle non è da escludersi che tale riforma fosse approvata già dopo le elezioni del 37¹¹⁸, tanto più che, secondo parte della dottrina, Dio 59.9-10 distribuisce la materia trattata secondo i canoni del genere biografico¹¹⁹, senza alcuna particolare attenzione al dato cronologico. Di opinione diversa (ma poco o nulla convincente) Garzetti, secondo il quale la riforma avrebbe operato solo per l'elezione dei *suffecti* Cn. Domitius Afer e A. Didius Gallus¹²⁰.

BIBLIOGRAFIA

Haenel, *Corpus legum* cit. 42; Balsdon, *The Emperor Gaius* cit. 151 s.; M. Pani, *Comitia e senato: sulle trasformazioni della procedura elettorale a Roma nell'età di Tiberio*, Bari 1974, 99 ss.; Humphrey, *An Historical Commentary on Cassius Dio's Roman History, Book 59* cit. 121; V. Hollard, *Les réformes électorales de Caligula et de Néron. Quelques réflexions*, in *Neronia Electronica* 1, 2001, 6 ss.

A19.

38 d.C.

SC de regibus externis

III Dio 59.12.2

ἐν δὲ τούτῳ Σοαίμῳ μὲν τὴν τῶν Ἰτυραίων τῶν Ἀράβων, Κότυϊ δὲ τὴν τε Ἀρμενίαν τὴν σμικροτέραν καὶ μετὰ τοῦτο καὶ τῆς Ἀραβίας τινά, τῷ τε Ῥυμητάλκῃ τὰ τοῦ Κότυος καὶ Πολέμωνι τῷ τοῦ Πολέμωνος νιέϊ τὴν πατρῶαν ἀρχὴν, ψηφισαμένης δὴ τῆς βουλῆς, ἐχαρίσατο, ἔν τε τῇ ἀγορᾷ καὶ ἐπὶ τοῦ βήματος ἐν δίφρῳ μεταξὺ τῶν ὑπάτων καθεζόμενος, καὶ παραπετάσμαισι σηρικῶις, ὡς γέ τινές φασι, χρησάμενος.

Uno o più *senatus consulta* (si noti il genitivo assoluto ψηφισαμένης δὴ τῆς βουλῆς) che disciplinavano il riconoscimento di *regna* e taluni titoli onorifici ai re clienti Soemo, Polemone, Coti e Rometalce. L'approccio dioneo parrebbe anche in questo caso rimarcare una trattazione della materia secondo i canoni del genere

¹¹⁷ Cfr. M. Pani, *Comitia e senato: sulle trasformazioni della procedura elettorale a Roma nell'età di Tiberio*, Bari 1974, 104.

¹¹⁸ Wardle, *Suetonius' Life of Caligula* cit. 172.

¹¹⁹ Cfr. A. Galimberti, *Cassio Dione, Storia Romana (Libri LVII- LXIII)*, introduzione di M. Sordi, traduzione di A. Stroppa, note di A. Galimberti, Milano 1999, 217 nt. 79.

¹²⁰ Garzetti, *L'impero da Tiberio agli Antonini* cit. 195.

biografico (vd. osservazioni in A 18 *supra*), ma lo svolgimento di una celebrazione unica, nel foro, non esclude la possibilità che – laddove si sia trattato di più *senatus consulta* – essi siano stati approvati nello stesso torno di tempo¹²¹.

Nella fattispecie, a Soemo fu assegnato il territorio degli Arabi Iturei, sito a sud-ovest della *Syria* (tanto che, dopo la morte di Soemo nel 49 d.C., tale territorio sarebbe stato annesso alla *provincia* romana di *Syria*); probabilmente egli fu anche il destinatario di *ornamenta consularia*, se è lui il destinatario di *CIL* III 14387a = *ILS* 8958¹²². Coti, il più giovane dei figli del defunto Coti II di Tracia e di sua moglie Antonia Trifena (discendente di Marco Antonio) ottenne invece l'Armenia Minore (cfr. anche *Ios. ant.* 19.338) e, oltre a ciò (μετὰ τοῦτο) una parte dell'Arabia. Rometalce, anch'egli figlio di Coti II e di Antonia Trifena, ottenne invece i territori di suo padre, ossia la Tracia orientale¹²³. Polemone II, nipote di Coti e Rometalce (era figlio di Polemone I, a sua volta terzo figlio di Coti II e di Antonia Trifena) ottenne a sua volta la conferma del regno paterno.

Con la sola eccezione di Soemo (che apparteneva alla dinastia di Emesa), gli altri re clienti erano tutti cittadini romani e legati a Caligola per la comune discendenza da Marco Antonio (di cui Antonia Trifena era bisnipote, esattamente come Caligola). Il provvedimento si pone dunque nel solco della valorizzazione della c.d. 'linea antoniana' dell'impero e della sua connessione alla tradizione dei regni ellenistici; il che spiega perché nell'iscrizione *IGRRP* IV 145, Coti, Rometalce e Polemone siano indicati come σύντροφοι καὶ ἐταῖροι di Caligola¹²⁴ (titoli probabilmente conferiti attraverso il presente *senatus consultum*, cosa che rafforzerebbe l'ipotesi dell'identificazione di Coti con il destinatario di *CIL* III 14387a = *ILS* 8958, ove è indicato come *philocaesar et philorhomaes*, e cioè appunto amico del principe e amico dei romani [in quanto non cittadino romano e non legato al

¹²¹ La procedura di celebrazione nel foro della *φιλία* con i re clienti troverà una corrispondenza nell'età di Claudio in occasione della presenza a Roma di M. Iulius Agrippa (cfr. *Ios. ant.* 19.275; cfr. Buongiorno, *Senatus consulta Claudianis temporibus facta* cit. 126, cui *adde*, come ulteriore *testimonium*, la moneta edita da J. Meyshan, in *The Coinage of Agrippa the First*, in *Isr. Explor. Journ.* 4, 1954, 195 i, e che presenta la leggenda [φιλία βασι(λέως) Αγρίππια [πρὸς τὴν σύγκλητον [καὶ τὸν δῆμον] Ῥωμαίων) καὶ) συμμαχία).

¹²² Vd. al riguardo le osservazioni di Buongiorno, *Senatus consulta Claudianis temporibus facta* cit. 377 (con erronea indicazione della data del provvedimento qui in esame, datato al 39 d.C. anziché al 38 d.C.). Ad una collocazione cronologica in età flavia pensa invece Rémy, *Ornati et ornamenta quaestoria, praetoria et consularia* cit. 165.

¹²³ Sulla quale aveva in passato avuto mire di espansione Rhescuporide di Tracia, che per questa ragione aveva fatto uccidere Coti II. La vicenda è ripercorsa in *Tac. ann.* 2.64-67; alla vicenda parrebbe riferirsi anche il testo di un lacunoso *senatus consultum* epigrafico in latino proveniente da Efeso (AE 1998, 1333) su cui mi riservo di ritornare in altra sede.

¹²⁴ Su questa iscrizione cfr. ora G. Sacco, *Caligola nelle iscrizioni greche*, in *Aa.Vv.*, *Caligola. La trasgressione* cit. 70 s.

principe da un rapporto di sangue]). Una *imitatio Antonii* risiede anche nel fatto che una signoria sull'Iturea era già stata costituita dal triumviro nel 36 a.C. e da costui destinata ad uno dei figli avuti da Cleopatra (Dio 49.32.5).

Il provvedimento, che si data all'anno 38 d.C., fu probabilmente oggetto di annullamento a seguito della *rescissio* degli *acta* di Caligola nell'inverno del 41 d.C., se si considera che nel primo principato di Claudio sono noti provvedimenti di riconferma di questi regni¹²⁵.

BIBLIOGRAFIA

Haenel, *Corpus legum* cit. 42; A. Garzetti, *L'impero da Tiberio agli Antonini*, Bologna 1960, 97; Humphrey, *An Historical Commentary on Cassius Dio's Roman History, Book 59* cit. 143 ss.; E. Volterra, *Senatus consulta*, arch. *EFR.*, busta 399, cart. VI; Wardle, *Caligula and the client kings* cit. 437 ss.

A 20.

39 d.C.

[*SC de praetoribus*]

IV Dio 59.14.2

δύο γὰρ στρατηγούς ἐς τοὺς ὀπλομαχικοὺς ἀγῶνας, ὥσπερ ποτὲ ἐγένετο, λαγχάνειν ἐκέλευσε.

Senatus consultum con il quale Caligola ripristinò la pratica, formalizzata in età augustea (Dio 54.2.3, 22 a.C.) di affidare la *cura ludorum* a due fra i *praetores* in carica, scelti dal senato mediante sorteggio (si noti l'uso del verbo *λαγχάνω*). In età tiberiana la competenza era stata trasferita ai *tribuni plebis* e poi, subito dopo, al *praetor peregrinus* (Tac. *ann.* 1.15.3-5).

I *praetores* sarebbero stati altresì responsabili di organizzare i giochi in occasione del *dies natalis* del principe (come si evincerebbe da Dio 59.20.1). La competenza senatoria si desume dall'argomento del provvedimento e dal confronto con Tac. *ann.* 1.15.3-5, anche se l'uso di *κελεύω* può dar luogo, a prima vista, a qualche incertezza. Le disposizioni di questo *senatus consultum* furono (almeno parzialmente) annullate nell'età di Claudio (Dio 60.5.6¹²⁶).

BIBLIOGRAFIA

Haenel, *Corpus legum* cit. 42.

¹²⁵ Cfr. Buongiorno, *Senatus consulta Claudianis temporibus facta* cit. 122 ss.

¹²⁶ Cfr. Buongiorno, *Senatus consulta Claudianis temporibus facta* cit. 389, ove affermavo la non chiara la natura del provvedimento (anche in 60.5.6 Dione adopera il verbo *κελεύω*, ma non è escluso che in questo caso si possa trattare di uno degli *acta* oggetto di *rescissio*: l'intero paragrafo 60.5 sembra destinato a passare in rassegna una gamma di provvedimenti cancellati).

A 21.

39 d.C. ?

SC de hereditatibus ad principem delatis

III Dio 59.15.1

ἔς δ' οὖν τοὺς πόρους τῶν χρημάτων πρότερον μὲν ἐψηφιστο ὅπως ὅσοι τινὰ τῷ Τιβερίῳ καταλιπεῖν ἐθελήσαντες περιήσαν, τῷ Γαίῳ αὐτὰ τελευτώντες χαρίζονται

Senatus consultum (si noti l'uso di ψηφίζομαι) con il quale si sarebbe deliberato di trasferire a Caligola i lasciti a suo tempo fatti a Tiberio. Il *senatus consultum* si pone in linea di continuità con il provvedimento (un editto?) ricordato oltre che da Dio 59.15.2, da Svetonio (*Cal.* 38.2), in base al quale Caligola avrebbe annullato *ut ingrata* i *testamenta* dei centurioni *primipilares* che non avessero istituito erede né Tiberio né lui¹²⁷. Questa gamma di provvedimenti avrebbe avuto da un lato la finalità di rimpinguare le casse del *fiscus Caesaris* (ἔς δ' οὖν τοὺς πόρους τῶν χρημάτων), provate dagli sprechi del principe, dall'altro quello di attestare un principio di successione dinastica che avrebbe conferito al principato un'idea di organicità¹²⁸; ciò spiega d'altra parte perché tale principio affermatosi con Caligola avrebbe trovato una eco oltre un secolo più tardi, quando *ex constitutione divi Antonini*, come ricorda Gaio (14 *ad leg. Iul. et Pap.*, D. 31.56), si sarebbe stabilito che: *quod principi relictum est, qui ante, quam dies legati cedat, ab hominibus ereptus est, ... successori eius debetur* (cfr. anche *Hist. Aug. Ant. Pius* 8.5 e 12.1).

Fu approvato poco prima del *senatus consultum* successivo (A 22), forse sempre nel 39 d.C. se si presta fede alla cronologia proposta da Cassio Dione.

BIBLIOGRAFIA

Haenel, *Corpus legum* cit. 42; J. Gaudemet, *Testamenta ingrata et pietas Augusti. Contribution à l'étude du sentiment impérial*, in *Studi in onore di Vincenzo Arangio-Ruiz*, 3, Napoli 1953, 115 ss., part. 121 s.

A 22.

39 d.C.

SC de capacitate C. Caesaris Augusti Germanici

¹²⁷ Sulle discordanze fra il resoconto svetoniano e quello dioneo cfr. Wardle, *Suetonius' Life of Caligula* cit. 286.

¹²⁸ In tal senso cfr. Humphrey, *An Historical Commentary on Cassius Dio's Roman History, Book 59* cit. 159.

III Dio 59.15.1 i.f.

ἵνα γὰρ δὴ καὶ παρὰ τοὺς νόμους καὶ κληρονομεῖν καὶ δωρήματα τοιαῦτα λαμβάνειν, ὅτι μήτε γυναῖκα τότε γε μήτε παῖδας εἶχε, δύνασθαι δοκῆ, δόγμα τι προέθετο.

Delibera senatoria (δόγμα¹²⁹) che derogava alla disciplina delle restrizioni introdotte dalla *lex Iulia et Papia* esentandone il principe: il *ius liberorum* poteva infatti essere concesso per privilegio (del *princeps* o del senato) a persone prive di figli. Sono noti, rispetto a Caligola, i precedenti di Livia (Dio 55.2.5) e dello stesso Augusto (Dio 56.32)¹³⁰. La delibera fu emanata poco dopo la precedente (A 21 *supra*) e si sarebbe resa necessaria a fronte delle perplessità suscitate dal fatto che Caligola non avesse i requisiti previsti dalla legislazione matrimoniale augustea a succedere per testamento.

BIBLIOGRAFIA

Haenel, *Corpus legum* cit. 42.

A 23.

39 d.C.

[*SC de curatoribus viarum*]

IV Dio 59.15.3-5 pr.

Γναῖος Δομίτιος Κορβούλων βουλευτής, κακῶς ἐπὶ τοῦ Τιβερίου τὰς ὁδοὺς ἐχούσας ὁρῶν, τοῖς τε ἐπιμεληταῖς αὐτῶν ἀεὶ ποτε ἐνέκειτο, καὶ προσέτι καὶ τῇ γερουσίᾳ ὀχληρὸς ὑπὲρ αὐτῶν ἐγίγνετο. 4. τοῦτον οὖν παραλαβὼν ἐπέθετο δι' αὐτοῦ πᾶσιν οὐχ ὅτι τοῖς ζῶσιν ἀλλὰ καὶ τοῖς τεθνηκόσιν, ὅσοι ποτὲ ἐπιστάται τῶν ὁδῶν ἐγεγόνεσαν καὶ χρήματα ἐς τὰς ἐπισκευὰς αὐτῶν εἰλήφεσαν, καὶ ἐκείνους τε καὶ τοὺς ἐργολαβήσαντάς τι παρ' αὐτῶν ὡς οὐδὲν δὴ δαπανήσαντας ἐζημίου. 5. ἐφ' οὗ δὴ ὁ Κορβούλων τότε μὲν ὑπάτευσεν, ὕστερον δὲ ἐπὶ Κλαυδίου αἰτίαν τε ἔσχε καὶ εὐθύνθη.

Provvedimento di incerta natura, con ogni verosimiglianza senatorio (Dio 59.15.3 i.f. ricorda uno o più dibattiti senatori che avrebbero visto come protagonista il senatore Cn. Domitius Corbulo). Sanzionava, forse inasprendo le sanzioni previste dalla *lex Iulia de residuis*¹³¹, i *curatores* e i *mancipes viarum*

¹²⁹ Non condivido l'impostazione di Humphrey, *An Historical Commentary on Cassius Dio's Roman History, Book 59* cit. 160, secondo il quale nel caso di specie δόγμα potrebbe anche riferirsi ad un *edictum*. Tale termine ha infatti una connotazione ben chiara nel lessico dioneo.

¹³⁰ Sul punto cfr. P. Voci, *Diritto ereditario romano*, I, Milano 1967², 443 e nt. 62; R. Astolfi, *La lex Iulia et Papia*, Padova 1996⁴, 75 e nt. 28.

¹³¹ Cfr. Humphrey, *An Historical Commentary on Cassius Dio's Roman History, Book 59* cit. 161.

che non avessero adoperato in maniera corretta i finanziamenti dell'*aerarium p.R.*, obbligandoli a pagare delle multe che confluissero nelle casse dell'*aerarium* stesso (la restituzione del denaro ai soggetti ingiustamente multati sarebbe stata effettuata, ricorda Dio 59.15.5 i.f., adoperando fondi dell'*aerarium* oltre che quelli sottratti a Corbulo dopo la sua condanna, avvenuta nel corso del principato di Claudio, probabilmente nell'inverno del 43 d.C.)¹³². È probabile che a pronunciarsi sulle responsabilità di *curatores* e *mancipes* fosse istituita una commissione presieduta da Corbulo stesso.

A 24.

39 d.C.; 31 gennaio?

SC de impietate

Oratio: C. Caesar Augustus Germanicus

I b Dio 59.16.2-7

«ἐμοὶ μὲν γάρ» ἔφη «αὐτοκράτορι ὄντι καὶ τοῦτο ποιεῖν ἔξεστιν, ὑμεῖς δὲ δὴ οὐ μόνον ἀδικεῖτε <ἀλλὰ καὶ ἀσεβεῖτε> πρὸς τὸν ἄρξαντά ποτε ὑμῶν οὕτω διακαίμενοι». καὶ τούτου καθ' ἕκαστον τῶν ἀπολωλότων ἐπεξιῶν ἀπέφαιναν, ὡς γε ἐδόκει, τοὺς βουλευτὰς αἰτίους τοῦ ὀλέθρου τοῖς πλείστοις αὐτῶν γεγονότας, τοὺς μὲν ὅτι κατηγορήσαν σφῶν, τοὺς δὲ ὅτι κατεμαρτύρησαν, πάντας δὲ ὅτι κατεψηφίσαντο. 3. καὶ ταῦτά τε ὡς ἐξ αὐτῶν ἐκείνων τῶν γραμμάτων ἃ καταπεπρηκέναι ποτὲ ἔφη ἐπανέγνω διὰ τῶν ἀπελευθέρων, καὶ προσεπέλεπεν ὅτι «εἰ καὶ τι ὁ Τιβέριος ἠδικήκει, οὐκ ὠφείλετε αὐτὸν ζῶντα τετιμηκέναι οὐ μὰ Δί' οὐκ ἐφ' οἷς καὶ εἶπατε πολλάκις καὶ ἐψηφίσασθε μεταβάλλεσθαι. 4. ἀλλ' ὑμεῖς καὶ ἐκείνον ἐμπλήκτως μετεχειρίσασθε, καὶ τὸν Σείανὸν φυσίησαντες καὶ διαφθειράντες ἀπεκτείνετε, ὥστε δεῖ καὶ ἐμὲ μηδὲν χρηστὸν παρ' ὑμῶν προσδέχεσθαι». τοιαῦτα ἅπτα εἰπὼν αὐτὸν δὴ τὸν Τιβέριον τῷ λόγῳ παρήγαγε, 5. λέγοντά οἱ ὅτι «καὶ καλῶς καὶ ἀληθῶς πάντα ταῦτα εἶρηκας, καὶ διὰ τοῦτο μήτε φιλήσης τινὰ αὐτῶν μήτε φείση τινός. πάντες τε γὰρ μισοῦσί σε καὶ πάντες ἀποθανεῖν εὐχονται· καὶ φονεύσουσί γε, ἂν δυνηθῶσι[σε]. μήτ' οὐν ὅπως τι χάριση πράξας αὐτοῖς ἐννοεῖ, μήτ' ἂν τι θρυλώσι φρόντιζε, 6. ἀλλὰ τό τε ἡδὺ καὶ τὸ ἀσφαλές τὸ σεαυτοῦ μόνον ὡς καὶ δικαιοτάτον προσκόπει. οὕτω μὲν γὰρ οὔτε τι πείση κακὸν καὶ πάντων τῶν ἡδίστων ἀπολαύσεις, καὶ προσέτι καὶ τιμηθῆση ὑπ' αὐτῶν ἂν τ' ἐθέλωσιν ἂν τε καὶ μή· 7. ἐκείνως δὲ ἔργῳ μὲν οὐδὲν ὀνήσει, λόγῳ δὲ δὴ δόξαν κενὴν λαβὼν οὔτε τι πλέον ἔξεις καὶ ἐπιβουλευθεὶς ἀκλεῶς τελευτήσεις. οὐδεὶς γὰρ ἀνθρώπων ἐκὼν ἄρχεται, ἀλλ' ἐφ' ὅσον μὲν φοβεῖται, θεραπεύει τὸν ἰσχυρότερον, ὅταν δὲ δὴ θιαρῆση, τιμωρεῖται τὸν ἀσθενέστερον».

¹³² A seguito di un processo senatorio su cui cfr. Buongiorno, *Senatus consulta Claudianis temporibus facta* cit. 144 s.

IV Dio 59.16.8

Γάιος μὲν ταῦτά τ' εἰπὼν καὶ τὰ τῆς ἀσεβείας ἐγκλήματα ἐπαναγαγὼν, ἕς τε στήλην αὐτὰ χαλκῆν εὐθὺς ἐγγραφῆναι ἐκέλευσε, καὶ ἐκ τοῦ βουλευτηρίου σπουδῆ ἐξεπέδησεν, ἕς τε τὸ προάστειον αὐθημερὸν ἐξώρμησεν·

Oratio principis in senatu habita, approvata dai *patres* e poi affissa su stele bronzea, in cui il *princeps* illustrava lo stato delle accuse di *maiestas* rimaste in sospenso per la morte di Tiberio e la successiva sospensione della fattispecie di *impietas* (ἀσέβεια) *in principem* prevista dalla *lex Iulia maiestatis*. In particolare, Caligola avrebbe accusato i *patres* e il popolo di manchevolezze nei confronti di Tiberio, e dunque – nei fatti – di ἀσέβεια (59.16.2), ragione per cui avrebbe ripristinato la persecuzione della fattispecie di *impietas* (τὰ τῆς ἀσεβείας ἐγκλήματα ἐπαναγαγὼν), i cui effetti erano stati sospesi nel 37 d.C. (cfr. C 1 *infra*). Dal tenore di Dio 59.16.8 parrebbe che il senato, sollecitato dall'*oratio principis*, abbia decretato la riattivazione dei τῆς ἀσεβείας ἐγκλήματα e recepito l'indicazione di procedere all'affissione del testo dell'*oratio*¹³³; la trascrizione del testo dell'*oratio* potrebbe giustificare la sua citazione *verbatim* in Cassio Dione, che doveva leggerne (forse attraverso una fonte intermedia) i *verba*¹³⁴. In ogni caso, lo svolgimento della discussione in senato potrebbe costituire un timido elemento per ipotizzare la natura senatoria anche del provvedimento ricordato *sub C 1 infra*.

Si può forse datare al 31 gennaio, giorno nel quale il principe sarebbe uscito di carica come *consul ordinarius* (da Dio 59.16.8 apprendiamo che, uscito dalla *curia*, egli lasciò Roma, recandosi nel suburbio: ἕς τε τὸ προάστειον αὐθημερὸν ἐξώρμησεν).

BIBLIOGRAFIA

Haenel, *Corpus legum* cit. 42; Balsdon, *The Emperor Gaius* cit. 55 s.; Garzetti, 93 s.; R. Bauman, *Impietas in principem*, München 1974, 208 ss. (con una lettura forse eccessivamente drammatizzante); Humphrey, *An Historical Commentary on Cassius Dio's Roman History, Book 59* cit. 164 ss. (commento ai *verba* dell'*oratio*).

A 25.

39 d.C.; 1 febbraio?

SC de honoribus et de ovatione C. Caesari Augusto Germanico decernendis Relatio: consules (Q. Sanguinius Maximus et L. Apronius Caesianus ?)

¹³³ Sorprendentemente non prende in considerazione questo importante testo, d'Aloja, *Sensi e attribuzioni del concetto di maiestas* cit., lasciando così incompleta l'evoluzione della disciplina della *maiestas* nel principato di Caligola.

¹³⁴ Agli *acta senatus* pensa Talbert, *The Senate of Imperial Rome* cit. 325.

II Dio 59.16.9-11

... τῆ δ' ὑστεραία αὐθις ἀθροισθέντες ἐπαίνουσ τε αὐτοῦ πολλοὺς ὡς καὶ ἀλθροστάτου καὶ εὐσεβεστάτου ὄντος ἐποίησαντο, χάριν οἱ μεγάλην ἔχοντες ὅτι μὴ προσαπώλοντο· 10. καὶ διὰ τοῦτο καὶ τῆ φιλανθρωπία αὐτοῦ βουθυτεῖν κατ' ἔτος ἔν τε ἐκείνῃ τῆ ἡμέρᾳ ἐν ἣ ταῦτα ἀνεγνώκει καὶ ἐν ταῖς τῷ παλατίῳ προσηκούσαις, εἰκόνας τε αὐτοῦ χρυσεῖς ἐς τὸ Καπιτώλιον ἀναγομένης καὶ ὕμνων ἐπ' αὐτῇ διὰ τῶν εὐγενεστάτων παίδων ἀδομένων, ἐψηφίσαντο. 11. τά τε ἐπινίκια τὰ σμικρότερα ὡς καὶ πολεμίους τινὰς νενικηκότι πέμψαι αὐτῷ ἔδωκαν. καὶ οἱ μὲν τότε ταῦτ' ἔγνωσαν...

III Suet. *Cal.* 16.4

Quas ob res inter reliquos honores decretus est ei clipeus aureus, quem quotannis certo die collegia sacerdotum in Capitolium ferrent, senatu prosequente nobilibus pueris ac puellis carmine modulato laudes virtutum eius canentibus.

Senatus consultum votato il giorno successivo all'approvazione del *senatus consultum* A 24. Costituisce il primo di una serie di provvedimenti (dalla forte connotazione servile nei confronti di Caligola) decretati fra il 39 e il 40 d.C. in ragione della crescente tensione fra il *princeps* e l'ordine senatorio¹³⁵. Nello specifico, secondo Dione¹³⁶, i *patres* avrebbero decretato la celebrazione della *clementia* del principe mediante l'istituzione di sacrifici annuali rispettivamente nell'anniversario della pronuncia del discorso e in occasione dei *ludi Palatini* (che cadevano fra il 17 e il 22 gennaio): cosa che porterebbe a pensare a un'unica grande celebrazione concentrata fra il 17 gennaio e l'1 febbraio (è il periodo nel quale il principe troverà poi la morte nel 41 d.C.); in particolare – in occasione dei *ludi Palatini* – un *clipeus aureus* effigiante il principe sarebbe stato portato in processione sul *Capitolium* con l'intonazione delle sue lodi effettuata da fanciulli e fanciulle appartenenti alla *nobilitas*¹³⁷. Il *clipeus aureus* richiama alla mente quello conferito ad Augusto (*RGDA*. 34.2) per celebrare le sue *virtutes*, *clementia*, *iustitia* e *pietas*. Altri *clipei* argentei erano invece stati conferiti postumi a Germanico (*ann.* 2.83.3) e Druso (*CIL* VI 31200)¹³⁸.

¹³⁵ Cfr. Dio 59.16.11 i.f. (cfr. A 27 *infra*).

¹³⁶ Il nesso dei testi svetoniano e dioneo è ribadito in dottrina, fra gli altri, da Th. Pékary, *Das römische Kaiserbildnis in Staat, Kult und Gesellschaft*, Berlin 1985, 121, e Hurley, *An Historical and Historiographical Commentary* cit. 61 (ove opportuna esegesi del *quas ob res* svetoniano, «made to provide a logical transition, but ... inaccurate, since the *clipeus aureus* was voted in A.D. 39 [Dio 59.16.10] and was obviously not given in recognition for his generosity to Quintilia in late 40 or early 41»; vicenda su cui, oltre a Suet. *Cal.* 16.4 pr., cfr. anche Dio 59.26.4 e Ios. *ant.* 19.32-36: le tre narrazioni presentano significative varianti e non ci sono elementi di sorta, peraltro, che comprovino che il processo si svolgesse in senato). Talune perplessità mostra tuttavia Wardle, *Suetonius' Life of Caligula* cit. 177.

¹³⁷ Cfr. Arena, *Feste e rituali a Roma* cit. 214 nt. 104.

¹³⁸ Cfr. Wardle, *Suetonius' Life of Caligula* cit. 176. Ma vd. anche M.R. Winkes, *Clipeata imago: Studien zu ein römischen Bildnisform*, Bonn 1969, 21.

Al principe sarebbe stata altresì decretata una *ovatio* (ma vi sono dubbi – anche sulla base di Dio 59.17.1 – su una sua effettiva celebrazione), secondo Dione “come se avesse sconfitto alcuni nemici”: in realtà questo onore si inseriva tra i servili riconoscimenti votati dal senato nei confronti dell’imperatore che, contro i propri nemici interni, aveva ripristinato la piena applicazione della *lex maiestatis*¹³⁹. Non è d’altra parte chiaro di quali nemici esterni si potrebbe trattare, poiché le fonti tacciono su operazioni militari conclusesi nel periodo in esame¹⁴⁰.

BIBLIOGRAFIA

Garzetti, *L'impero da Tiberio agli Antonini* cit. 94; E. Volterra, *Senatus consulta*, arch. EFR., busta 399, cart. VI.

A 26.

dopo l’1 febbraio 39 d.C. ? 18 marzo?

SC de honoribus C. Caesari Augusto Germanico decernendis

III Dio 59.16.11 i.f.

... καὶ μετὰ τοῦτο κατὰ πάσαν ὡς εἰπεῖν ἀφορμὴν πάντως τι αὐτῷ προσετίθεισαν.

III Suet. *Cal.* 16.4 i.f.

Decretum autem ut dies quo cepisset imperium, Parilia vocaretur, velut argumentum rursus conditae urbis.

In coda al resoconto dioneo (Dio 59.16.9-11) del *senatus consultum* A 25, si ricordano uno o più provvedimenti senatori di conferimento di onori al principe, emanati dopo la seduta che portò all’approvazione di A 25 (μετὰ τοῦτο). Fra essi potrebbe rientrare anche la denominazione del *dies imperii* del principe (18 marzo) come *Parilia*, ricordata da Svetonio¹⁴¹, e forse una serie di *cognomina ex virtute* ricordati in blocco sempre da Svetonio, *Cal.* 22.1: *Compluribus cognominibus adsumptis (nam et ‘pius’ et ‘castrorum filius’ et ‘pater exercituum’ et ‘optimus maximus Caesar’ vocabatur)*... Come ha dimostrato, infatti, G.L. Gregori, il titolo di *pater exercituum* trova ora conferma nella documentazione epigrafica attraverso un nuovo inedito da *Brixia*¹⁴².

¹³⁹ In tal senso cfr. Letta, *Conoscenza e criteri di utilizzazione dei senatus consulta* cit., brano nr. 41.

¹⁴⁰ Humphrey, *An Historical Commentary on Cassius Dio’s Roman History, Book 59* cit. 172, pensa però a un trattato stipulato con Artabano III (su cui cfr. Suet. *Cal.* 14.3 e *Ios. ant.* 19.207-209) o in subordine alla scoperta di qualche congiura (come ritiene ad es. G. Rohde, s.v. *Ovatio* in *RE*. XVIII, Stuttgart 1942, 1902-1903, che pensa però a un *senatus consultum* approvato nell’anno precedente).

¹⁴¹ Il nesso fra i due *testimonia* è validamente argomentato da Hurley, *An Historical and Historiographical Commentary* cit. 62.

¹⁴² Cfr. G.L. Gregori, *Un’eccezionale dedica a favore di Caligola*, in F. Rossi, *Un luogo per gli dei. L’area del Capitolium a Brescia*, Firenze 2014, 303-306.

In particolare, è da supporre che il *senatus consultum* in questione si possa datare al 18 marzo, forse in concomitanza con le celebrazioni per il secondo anniversario del *dies imperii* del principe. In ogni caso, poiché i *Parilia* erano una festa di purificazione connessa con l'anniversario della fondazione di Roma (21 aprile)¹⁴³, la connessione di tale ricorrenza con il *dies imperii* di Caligola avrebbe simboleggiato una rinnovata fondazione dell'*urbs*¹⁴⁴.

BIBLIOGRAFIA

Balsdon, *The Emperor Gaius* cit. 166.

A 27.

39 d.C.; tra febbraio ed agosto

[*SC de Cn. Domitio Afro*]

Relatio: C. Caesar Augustus Germanicus

IV Dio 59.19.1-6

ἐν τούτοις τοῖς τότε κριθείσι καὶ ὁ Ἄφρος ὁ Δομίτιος καὶ κινδύνῳ παραδόξῳ καὶ σωτηρίᾳ θαυμασιωτέρα ἐχρήσατο. ἤχθετο μὲν γὰρ αὐτῷ καὶ ἄλλως ὁ Γάιος, ὅτι ἐπὶ τοῦ Τιβερίου γυναικὸς τινος τῆ Ἀγριππίνῃ τῇ μητρὶ αὐτοῦ προσηκούσης κατηγορήκει. 2. ἐφ' ᾧ δὴ ἐκείνη συναντήσασά ποτε αὐτῷ, καὶ μαθοῦσα ὅτι ἐξέστη τῆς ὁδοῦ δι' αἰσχύνην, προσεκάλεσάτο τε αὐτὸν καὶ ἔφη “θάρσει, Δομίτιε· οὐ γὰρ σύ μοι αἴτιος εἶ, ἀλλ' Ἀγαμέμνων.” τότε δὲ ἐπειδὴ εἰκόνα τινὰ αὐτοῦ στήσας ἐπίγραμμα αὐτῇ ἐπέγραψε δηλῶν ὅτι ἔβδομον καὶ εἰκοστὸν <ἔτος> ἄγων δεῦτερον ὑπατεύοι. 3. ἠγανάκτησεν ὡς καὶ προφέροντός οἱ αὐτοῦ τό τε μειρακιῶδες καὶ τὸ παρὰ νόμον, καὶ εὐθύς ἐπὶ τούτῳ, ἐφ' ᾧ καὶ τιμηθῆσθεσθαι προσεδόκησεν, ἔς τε τὸ συνέδριον αὐτὸν ἐσήγαγε καὶ λόγον κατ' αὐτοῦ μακρὸν ἀνέγνω· ἄλλως τε γὰρ προέχειν ἀπάντων τῶν ῥητόρων ἤξιου, καὶ ἐκείνον δεινότατον εἰπεῖν εἰδῶς ὄντα ὑπερβαλεῖν ἐσπούδασε. 4. πάντως τ' ἂν αὐτὸν ἀπέκτεινεν, εἰ καὶ ἐφ' ὅποσον οὖν ἀντεπεφιλοτίμητο. νῦν δὲ ἀντίπε μὲν οὐδὲν οὐδὲ ἀπελογήσατο οὐδὲν, θαυμάζειν δὲ δὴ καὶ καταπεπλήχθαι τὴν δεινότητα τοῦ Γαίου προσποιησάμενος, τὴν τε κατηγορίαν καθ' ἓν ἕκαστον ἐπιλέγων, ὥσπερ τις ἀκροατὴς ἀλλ' οὐχ

¹⁴³ Cic. *div.* 2.98; cfr. G. Wissowa, *Religion und Kultus der Römer*, München 1912², 199 ss.

¹⁴⁴ Non condivisibile la posizione di Barrett, *Caligula* cit. 71-72 (in parte seguito da Wardle, *Suetonius' Life of Caligula* cit. 178, e da A. Pasqualini, *Caligola e gli dei*, in Aa.Vv., *Caligola. La trasgressione* cit. 45), secondo il quale la data del *dies imperii* sarebbe stata il 21 aprile e non già il 18 marzo: la documentazione epigrafica (A 1) conferma la data del 18 marzo come il *dies* nel quale Caligola *imperium accepit*; cfr. ad es. Garzetti, *L'impero da Tiberio agli Antonini* cit. 84. Ad un computo della *tribunicia potestas* dal 21 aprile pensa anche Gatti, *Un compromesso politico* cit., 1062.

ὑπεύθυνος ὢν, ἐπῆνει, 5. καὶ ἐπειδὴ ὁ λόγος αὐτῷ ἐδόθη, πρὸς ἀντιβολίαν καὶ ὀλοφυρμὸν ἐτρόπετο, καὶ τέλος ἕς τε τὴν γῆν κατέπεσε καὶ χαμαὶ κείμενος ἰκέτευσεν ὡς καὶ τὸν ῥήτορα αὐτοῦ μᾶλλον ἢ τὸν Καίσαρα φοβούμενος. καὶ οὕτως ἐκείνος, ὁρῶν τε ταῦτα καὶ ἀκούων, διεχύθη, πιστεύσας ὄντως τῇ τῶν λόγων παρασκευῇ κεκρατημέναι αὐτοῦ· 6. καὶ διὰ τε τοῦτο καὶ διὰ Κάλλιστον τὸν ἀπελεύθερον, ὃν αὐτὸς τε ἐτίμα καὶ ὁ Δομίτιος ἐτεθεραπεύκει, ἐπαύσατο ὀργιζόμενος. καὶ τῷ γε Καλλίστῳ αἰτιασαμένῳ αὐτὸν ὕστερον ὅτι καὶ τὴν ἀρχὴν αὐτοῦ κατηγόρησεν, ἀπεκρίνατο ὅτι “οὐκ ἔδει με τοιοῦτον λόγον ἀποκεκρῦφθαι.”

Dio 59.19.1-6 offre una dettagliata ricostruzione del processo contro Cn. Domitius Afer, svoltosi in senato (59.19.3: ἕς τε τὸ συνέδριον αὐτὸν ἐσήγαγε), sul fondamento di un'accusa *de maiestate* mossa dal principe¹⁴⁵: in particolare Cn. Domitius Afer sarebbe stato accusato di aver rinfacciato al principe la giovane età e il *cursus* irregolare (ὡς καὶ προφέροντός οἱ αὐτοῦ τό τε μειρακιώδης καὶ τὸ παράνομον) nel *titulus* di una *imago* (εἰκόνα) da lui stesso esposta. Il processo si concluse con un *senatus consultum* assolutorio, pilotato con ogni verosimiglianza dallo stesso *princeps* (anche in ragione della crescente influenza del liberto imperiale Callistus?¹⁴⁶).

Il processo si dovette svolgere non oltre l'inizio dell'estate del 39 d.C., poiché già agli inizi di settembre Domitius Afer fu eletto *consul suffectus* in sostituzione di uno dei consoli deposti per aver celebrato la ricorrenza della battaglia di Azio¹⁴⁷.

¹⁴⁵ È l'unica *cognitio senatus* di cui siamo informati con certezza (cfr. De Marini Avonzo, *La funzione giurisdizionale del senato* cit. 95, che insiste sulla *relatio* svolta dal principe). Di altre *cognitiones* restano tracce labili (cfr. § 4 *supra*). Dio 59.19.7-8 ricorda una *cognitio* in cui L. Annaeus Seneca avrebbe difeso l'accusato, ma nulla sappiamo di più: Δομίτιος μὲν δὴ καταγνωσθεὶς μηκέτι δεινὸς εἶναι λέγειν ἐσώθη· ὁ δὲ δὴ Σενέκας ὁ Ἄνναϊος <ὁ> Λούκιος, ὁ πάντας μὲν τοὺς καθ' ἐαυτὸν Ῥωμαίους πολλοὺς δὲ καὶ ἄλλους σοφία ὑπεράρας, διεφθάρη παρ' ὀλίγον μῆτ' ἀδικήσας τι μῆτε δόξας, ὅτι δίκην τινὰ ἐν τῷ συνεδρίῳ παρόντος αὐτοῦ καλῶς εἶπε. 8. τοῦτον μὲν οὖν ἀποθανεῖν κελεύσας ἀφῆκε, γυναικί τινι ὢν ἐχρήτο πιστεύσας ὅτι φθόρῃ τε ἔχοιτο κακῶς καὶ οὐκ ἕς μακρὰν τελευτήσοι. A conclusione del processo in questione, Caligola avrebbe ordinato la condanna a morte (l'uso del participio *κελεύσας* non esclude del tutto una *cognitio senatus*) di Seneca per le sue doti oratorie, salvo poi annullare la condanna a seguito di pressioni interne alla corte. Ma gli elementi a nostra disposizione sono insufficienti per formulare alcuna ipotesi sulla procedura adoperata. Incerto anche E. Volterra, *Senatus consulta*, arch. *EFR.*, busta 399, cart. VI.

¹⁴⁶ Sul legame tra Callistus e Cn. Domitius Afer insiste ad es. Cristofoli, *Le due fasi della congiura del 39* cit. 392.

¹⁴⁷ Buongiorno, *Sulla struttura dei Fasti consolari* cit. 255.

A 28.

39 d.C.; dopo il 2 settembre?

[*SC de translatione comitiorum ad senatum*]

IV Dio 59.20.4 i.f. -5

... (Gaius, *scil.*) τὸ μὲν σχῆμα τῆς δημοκρατίας ἐσώζετο, ἔργον δ' οὐδὲν αὐτῆς ἐγίγνετο. 5. καὶ διὰ τοῦτο ὑπ' αὐτοῦ αὐθις τοῦ Γαίου κατελύθησαν. κακ τούτου τὰ μὲν ἄλλα καθάπερ καὶ ἐπὶ τοῦ Τιβερίου καθίστατο, στρατηγοὶ δὲ τοτὲ μὲν πεντεκαίδεκα, ἔστι δ' ὅτε ἐνὶ πλείους ἢ καὶ ἐλάττους, ὡς πού καὶ ἔτυχον, ἤρουντο.

Provvedimento che – dopo l'elezione al consolato suffetto di Cn. Domitius Afer e di A. Didius Gallus nei primi giorni di settembre del 39 d.C. (Dio 59.11.1 ss., e part. 59.11.3-4, da cui si evince che l'elezione dei due *suffecti* avvenne ancora dinanzi ai *comitia*)¹⁴⁸ – ripristinò la procedura di età tiberiana soppressa appena un anno prima (A 18), ritrasferendo al senato la competenza nell'elezione dei magistrati. La materia è di competenza senatoria¹⁴⁹. Le ragioni del provvedimento risiederebbero, secondo Cassio Dione, nella scarsa sollecitudine del *populus*, oramai non più in grado di autodeterminarsi, sicché sarebbe stato fatto salvo lo σχῆμα τῆς δημοκρατίας senza che ve ne fosse la sostanza (ἔργον).

Dal tenore di Dio 59.20.5, che riferisce anche di un numero variabile di *praetores* da eleggere, orientativamente intorno alle quindici unità ma subordinato alle contingenze, è possibile ipotizzare che il provvedimento in esame intervenisse anche su numero e competenze dei singoli magistrati analogamente a quanto sarebbe poi avvenuto, ancora, nell'età di Claudio con la riforma delle *provinciae* dei magistrati nell'anno 44 che avrebbe portato alla istituzione dei *praetores fideicommissarii*¹⁵⁰.

BIBLIOGRAFIA

Haenel, *Corpus legum* cit. 42; Balsdon, *The Emperor Gaius* cit. 152; Pani, *Comitia e senato* 115 s.; Talbert, *The Senate of Imperial Rome* cit. 342; Hollard, *Les réformes électorales de Caligula et de Néron* cit., 6 ss.

A 29.

39 d.C.

SC de provincia Numidia

¹⁴⁸ Sulle vicende dell'estate del 39 d.C. cfr. ora Cristofoli, *Le due fasi della congiura del 39* cit. 386 ss., part. 392 s.

¹⁴⁹ Cfr. nt. 114 *retro*.

¹⁵⁰ Su cui cfr. Buongiorno, *Senatus consulta Claudianis temporibus facta* cit. 184 ss.

IV Dio 59.20.7

ἐπειδὴ τε Λούκιος Πίσων ὁ τῆς τε Πλαγκίνης καὶ τοῦ Γναίου Πίσωνος υἱὸς ἄρξας τῆς Αφρικῆς ἔτυχεν, ἐφοβήθη μὴ νεωτερίσῃ τι ὑπὸ μεγαλαυχίας, ἄλλως τε καὶ ὅτι δύναμιν πολλὴν καὶ πολιτικὴν καὶ ξενικὴν ἔξιν ἔμελλε, καὶ δίχα τὸ ἔθνος νεύμας ἐτέρω τό τε στρατιωτικὸν καὶ τοὺς Νομάδας τοὺς περὶ αὐτὸ προσέταξε· καὶ ἐξ ἐκείνου καὶ δεῦρο τοῦτο γίνεταί.

Istituzione della *provincia* di Numidia, staccata dall'*Africa proconsularis*. Secondo Cassio Dione il provvedimento sarebbe stato determinato dal timore di una rivolta ad opera del nuovo proconsole d'Africa L. Calpurnius Piso (*PIR*² C 293), figlio di Plancina e Cn. Piso (condannato per la morte del padre di Caligola, Germanico), giacché in provincia erano presenti legionari e ausiliari¹⁵¹. L'istituzione di una *provincia* imperiale attraverso la ridefinizione degli spazi di gestione senatoria era competenza del senato. Secondo Tac. *hist.* 4.48 Caligola aveva già provveduto a rimuovere l'ultima legione sotto controllo senatorio, temendo che il *proconsul* Marcus Iunius Silanus Torquatus (*cos.* 19) potesse azionare una rivolta contro di lui¹⁵².

BIBLIOGRAFIA

Haenel, *Corpus legum* cit. 42.

A 30.

39 d.C.; 27 ottobre?

SC de ovatione ad C. Caesarem Augustum Germanicum decernenda et de legatione ei mittenda

III Dio 59.22.8-9

τάς τε ἀδελφὰς ἐπὶ τῇ συνουσίᾳ αὐτοῦ ἐς τὰς Ποντίας νήσους κατέθετο, πολλὰ περὶ αὐτῶν καὶ ἀσεβῆ καὶ ἀσελγῆ τῷ συνεδρίῳ γράψας· καὶ τῇ γε Ἀγριππίνῃ τὰ ὅσα αὐτοῦ ἐν ὑδρίᾳ ἔδωκε, κελεύσας οἱ ἐν τοῖς κόλποις αὐτῆν διὰ πάσης <τῆς> ὁδοῦ ἔχουσιν ἐς τὴν Ῥώμην ἀνενεγκεῖν. 9. ἐπειδὴ τε συχνὰ αὐταῖς δι' ἐκείνον δῆλον ὅτι προεψηφίστο, ἀπηγόρευσε μηδενὶ τῶν συγγενῶν αὐτοῦ μηδεμίαν τιμὴν δίδοσθαι.

III Dio 59.23.1-2

τότε μὲν δὴ ταῦτα, ὡς καὶ μεγάλην τινὰ ἐπιβουλὴν διαπεφευγώς, ἐπέστειλε· πάνυ γὰρ δὴ καὶ ἄλλως προσεποιεῖτο ἐν δεινοῖς τε εἶναι καὶ ταλαιπώρως διάγειν. 2. ἐπεὶ δὲ μαθόντες αὐτὰ οἱ βουλευταὶ ἄλλα τέ τινα αὐτῷ καὶ τὰ ἐπὶνίκια τὰ σμικρότερα ἐψηφίσαντο, πρέσβεις τε ἐπ' αὐτοῖς ἄλλους κλήρω καὶ τὸν Κλαύδιον αἰρετὸν ἔπεμψαν, τοῦτό τε ἐδυσχέραναν, ὥστε

¹⁵¹ Sulle vicende della provincia vd. Humphrey, *An Historical Commentary on Cassius Dio's Roman History, Book 59* cit. 204 ss.

¹⁵² Cfr. Talbert, *The Senate of Imperial Rome* cit. 350 e 392 con bibl. alla nt. 5.

καὶ αὐθις ἀπειπεῖν μήτε ἐπαίνου τι μήτε τιμῆς ἐχόμενον τοῖς συγγενέσιν αὐτοῦ γίνεσθαι, καὶ ὅτι μὴ κατ' ἀξίαν τετιμῆσθαι ἐδόκει.

IV Suet. *Cal.* 49.1-2

Aditus ergo in itinere a legatis amplissimi ordinis ut maturaret orantibus, quam maxima voce: «veniam,» inquit, «veniam, et hic mecum,» capulum gladii crebro verberans, quo cinctus erat. Edixit et reverti se, sed iis tantum qui optarent, equestri ordini et populo; nam se neque civem neque principem senatui amplius fore. 2. Vetuit etiam quemquam senatorum sibi occurrere. Atque omisso vel dilato triumpho ovans urbem natali suo ingressus est.

IV Suet. *Claud.* 9

Cum vero detecta esset Lepidi et Gaetulici coniuratio, missus in Germaniam inter legatos ad gratulandum...

Provvedimento assunto dal senato a seguito delle comunicazioni indirizzate dal principe dopo aver sventato la congiura ordita da Aemilius Lepidus (vedovo di Iulia Drusilla, erede designato di Caligola e amante di Iulia Agrippina). La repressione si concluse con un processo svolto nelle forme di una sommaria *cognitio principis* (e probabilmente con un *iudicium domesticum* nei confronti di Iulia Agrippina e Iulia Livilla). Lepidus e Gaetulicus furono uccisi¹⁵³, Agrippina e Livilla condannate alla *relegatio*¹⁵⁴, ma la prima costretta anzitutto a recare le ceneri di Lepidus a Roma (secondo Albino Garzetti¹⁵⁵ macabra e sarcastica *imitatio* di sua madre con le ceneri di Germanico un ventennio prima). Della condanna di Lepidus e delle sorelle, Caligola dava notizia al senato *per epistulam* (Gaetulicus fu ucciso nella provincia di cui era governatore, mentre è verosimile che Lepidus e le sorelle dell'imperatore facessero parte del seguito di Caligola in viaggio verso

¹⁵³ La morte di Gaetulicus è ricordata in Dio 59.22.5 (τοῦτο μὲν γὰρ Γαιτούλικον Λέντουλον, τά τε ἄλλα εὐδόκιμον ὄντα καὶ τῆς Γερμανίας δέκα ἔτεσιν ἄρξαντα, ἀπέκτεινεν, ὅτι τοῖς στρατιώταις ὀκείωτο), a seguito di una *cognitio senatus* secondo De Marini Avonzo, *La funzione giurisdizionale del senato* cit. 28 nt. 47.

¹⁵⁴ Suet. *Cal.* 24.3: *Reliquas sorores nec cupiditate tanta nec dignatione dilexit, ut quas saepe exoletis suis prostraverit; quo facilius eas in causa Aemilii Lepidi condemnavit quasi adulteras et indisidiarum adversus se conscias ei. Nec solum chirographa omnium requisita fraude ac stupro divulgavit, sed et tres gladios in necem suam praeparatos Marti Ultori addito elogio consecravit.* Sulla congiura di Lepidus e Gaetulicus e sul coinvolgimento di Agrippina e Livilla vd. ora A. Valentini, *Rapere ad exercitus. Il biennio 14-16 d.C. e l'opposizione a Tiberio*, in R. Cristofoli (et alii) (a c. di), *Lo spazio del non-allineamento a Roma fra tarda Repubblica e primo principato. Forme e figure dell'opposizione politica (Atti del Convegno internazionale, Milano 11-12 aprile 2013)*, Roma 2014, 143 ss., part. 159 ss., ove bibl., e lo stesso R. Cristofoli, *Le due fasi della congiura del 39 e il ritorno di Caligola in Germania*, in *Latomus* 74, 2015, 386 ss. Privo di spunti originali E. Bianchi, *La politica dinastica di Caligola*, in *MedAnt.* 9.2, 2006, 597 ss.

¹⁵⁵ Cfr. Garzetti, *L'impero da Tiberio agli Antonini* cit., 101 s.

la *Germania* e la *Gallia*)¹⁵⁶. Con tale *epistula* egli richiese altresì la cancellazione degli onori precedentemente concessi alle sue congiunte e il divieto di concederne di nuovi. Nella medesima comunicazione (se dobbiamo prestare fede a Cassio Dione che tiene unite le due questioni), Caligola aggiornava il senato del buon esito (o quantomeno da lui preteso tale) delle operazioni militari in Germania, cosa che spiegherebbe il conferimento al principe dell'*ovatio*.

Al fine di comunicare la delibera il senato avrebbe ritenuto di raggiungere il *princeps* in Germania con un'ambasceria di senatori estratti a sorte, di cui faceva parte, come sovrannumerario non sorteggiato, lo zio dell'imperatore, Claudio; per questa ragione Caligola non avrebbe ricevuto la legazione (Suet. *Cal.* 49.1¹⁵⁷; Dio 59.23.1 i.f.), ritenendo tale inserimento un onore a un suo congiunto. La legazione fu inviata a Caligola nel tardo autunno (considerato che la congiura dovette essere scoperta in ottobre e le disposizioni del senato decretate il 27 ottobre: cfr. *CIL* VI 32346)¹⁵⁸.

BIBLIOGRAFIA

Balsdon, *The Emperor Gaius* cit. 83; E. Volterra, *Senatus consulta*, arch. *EFR.*, busta 399, cart. VI. R. Cristofoli, *Le due fasi della congiura del 39 e il ritorno di Caligola in Germania*, in *Latomus* 74, 2015, 391 e 393 ss.

A 31.

fine 39 d.C. o primi mesi del 40 d.C.

SC de legatione ad C. Caesarem Augustum Germanicum mittenda

III Dio 59.23.6

ἑτέρους δὲ αὐθις πλείους τε πεμφθέντας (πρὸς γὰρ τοῖς ἄλλοις τὴν ὀλιγότητα τῶν προτέρων ἦτιάτο) καὶ πολλὰ τι ἐψηφίσθαι οἱ ἀγγέλλοντας ἠδέως ὑπεδέξατο, καὶ προαπήνησέ τε αὐτοῖς, ὕφ' ὧν καὶ αὐτῶν αὐθις ἐτιμήθη.

Senatus consultum che inviava una seconda, più nutrita, ambasceria di *patres* a Caligola a seguito degli eventi che avevano portato alla condanna delle sorelle dell'imperatore (forse recependo anche alcuni rilievi mossi dal *princeps* in ordi-

¹⁵⁶ Cfr. Wardle, *Suetonius' Life of Caligula* cit. 229; vd. anche Hurley, *An Historical and Historiographical Commentary* cit. 100 s. Per una discussione di fonti e bibliografia sul viaggio di Caligola nell'autunno-inverno 39/40 cfr. H. Halfmann, *Itinera principum. Geschichte und Typologie der Kaiserreisen im römischen Reich*, Stuttgart 1986, 170 ss.

¹⁵⁷ Diversamente, G. Guastella, *Gaio Svetonio Tranquillo – Vita di Caligola*, Roma 1992 (rist. 1994), 259, ritiene che il luogo in esame non si riferisca alla prima legazione inviata dal senato al principe nell'autunno del 39 d.C.

¹⁵⁸ Cfr. D. Vaglieri, s.v. *Caligula*, in *Diz. Ep.*, II.1, Roma 1961 (anast.), 35.

ne al conferimento del diritto dei suoi congiunti di ricevere ulteriori onori; cfr. Dio 59.23.1 i.f.). Secondo Barrett, la legazione avrebbe offerto al principe anche un trionfo, ma non ne abbiamo traccia nelle fonti: Dione parla genericamente di onori, non meglio definibili, Svetonio usa una formulazione poco chiara quando afferma (*Cal.* 49.2) che il principe avrebbe celebrato una ovazione, *omisso vel dilato triumpho*¹⁵⁹.

Nell'impianto annalistico dioneo la vicenda è narrata sotto l'anno 39 d.C., ma come chiosa Dio 59.23.7 pr. questa seconda ambasceria fu inviata in seguito (ὑστερον), ossia dopo un lasso di tempo non meglio identificato rispetto alla prima (Barrett ipotizza il maggio dell'anno 40¹⁶⁰). Il *senatus consultum* che la istituiva potrebbe dunque datarsi anche ai primi mesi del 40.

BIBLIOGRAFIA

Balsdon, *The Emperor Gaius* cit., 83; E. Volterra, *Senatus consulta*, arch. *EFR.*, busta 399, cart. VI.

A 32.

39 d.C.?

[*SC de statu in locis publicis conlocandis*]

IV Suet. *Cal.* 34.1

Statuas virorum inlustrium ab Augusto ex Capitolina area propter angustias in campum Martium conlatas ita subvertit atque disiecit ut restitui salvis titulis non potuerint, vetuitque posthac viventium cuiquam usquam statuam aut imaginem nisi <senatus> consulto et auctore se poni.

Provvedimento, di verosimile origine senatoria, che sanciva l'obbligo, per i *privati*, di inoltrare al principe la propria richiesta di collocare in luoghi pubblici *statae* e *imagines* di persone ancora in vita. Costui avrebbe poi a sua volta consultato il senato in merito alla concessione¹⁶¹. Sarei propenso anzi a proporre l'integrazione del lemma «*senatus*» tra *nisi* e *consulto* per una più piana comprensione del testo. La *ratio* risiedeva tanto nella carenza di spazio pubblico per la collocazione di nuove *statae*, quanto nell'esercizio di un controllo preliminare sulle nuove statue e sui *tituli* che le accompagnavano¹⁶² (va osservato che delle statue disfatte in campo

¹⁵⁹ Barrett, *Caligula* cit. 185; sul testo svetoniano cfr. Wardle, *Suetonius' Life of Caligula* cit. 321.

¹⁶⁰ Barrett, *Caligula* cit. 177 e 185.

¹⁶¹ In tal senso anche Talbert, *The Senate of Imperial Rome* cit. 365. Improbabile, come ritiene Wardle, *Suetonius' Life of Caligula* cit. 265, ove bibl., che il provvedimento riguardasse anche la collocazione di *statae* e *imagines* in *loci privati*.

¹⁶² Cfr. Hurley, *An Historical and Historiographical Commentary* cit. 130.

Marzio furono scompagnati anche i *tituli*). Il coinvolgimento del senato pare essere inevitabile perché in età giulio-claudia i *patres* avevano ancora saldamente in mano, almeno su un piano formale, il controllo degli spazi pubblici a Roma e in Italia.

Il provvedimento, che conferiva comunque ampio margine di discrezionalità al principe (che in astratto avrebbe anche potuto decidere di non sottoporre all'assemblea senatoria una determinata richiesta) dovette essere abrogato a seguito della *rescissio actorum* del 41 d.C., se è vero che durante il primo principato di Claudio era nuovamente nella piena facoltà di chi lo desiderasse divulgare la propria immagine in dipinti e statue senza alcun adempimento formale (cfr. Dio 60.25.2 i.f.): nel 45 d.C. si sarebbe dunque resa necessaria l'introduzione di una preventiva autorizzazione del senato¹⁶³.

È possibile che il provvedimento sia stato assunto in seguito al processo senatorio *de maiestate* del 39 d.C. contro Cn. Domitius Afer, condannato per aver collocato una statua dell'imperatore con una iscrizione sospetta di denunciarne il rapidissimo *cursus*. Ciò ha indotto Bauman a datarlo all'anno in questione¹⁶⁴.

BIBLIOGRAFIA

Haenel, *Corpus legum* cit. 43.

A 33.

40 d.C.; dopo il 13 gennaio

SC de honoribus Iuliae Drusillae et Ti. Caesari Augusto decernendis

Relatio: C. Laecanius Bassus et Q. Terentius Culleo

III Dio 59.24.7

τότε γὰρ παραλαμβάντες αὐτήν οἱ ἐς τὸ ἔπειτα κεχειροτονημένοι διώκουν τὰ προσήκοντα σφίσι, καὶ ἐψηφίσθη ἄλλα τε καὶ ἵνα τοῖς τοῦ Τιβερίου καὶ τοῖς τῆς Δρουσίλλης γενεαῖσι τὰ αὐτὰ ἄπερ καὶ τοῖς τοῦ Αὐγούστου γίγνηται. καὶ τινὰ καὶ οἱ ἐκ τῆς ὀρχήστρας ἄνδρες πανήγυριν τε ἐπέτελεσαν καὶ θεὰν παρέσχοντο, <καὶ> εἰκόνα τοῦ τε Γαίου καὶ τῆς Δρουσίλλης στήσαντες ὡσίωσαν.

¹⁶³ Dio 60.25.2-3, ricorda infatti un *senatus consultum* che stabiliva il divieto per i *privati* di collocare *statuae* in Roma senza una preventiva autorizzazione del senato, con eccezione di quanti avessero sostenuto la costruzione o il rifacimento di edifici pubblici, e dei loro parenti. Cfr. Buongiorno, *Senatus consulta Claudianis temporibus facta* cit. 193 s., ove si ribadisce altresì l'ipotesi che il *SC* in questione avrebbe probabilmente perseguito anche l'ulteriore *ratio* di incentivare la contribuzione dei privati alla realizzazione di opere pubbliche.

¹⁶⁴ Bauman, *Impietas in principem* cit. 135. Ma vd. anche le perplessità di Wardle, *Suetonius' Life of Caligula* cit. 265.

Dopo una iniziale paralisi dovuta all'assenza del principe (*cos. ordinarius*) e alla morte dell'altro (per noi ignoto) *cos. ordinarius* prima delle *kalendae* di gennaio, il senato, inattivo, riprese la propria attività con l'ingresso anticipato in carica dei *consules suffecti*¹⁶⁵.

Il dioneo «ἄλλα τε καὶ» (da intendersi come «tra le altre cose») tradisce una varietà di provvedimenti senatori approvati sotto il consolato di Bassus e Culleo, di cui non resta altra traccia nelle fonti. Cassio Dione ricorda soltanto l'estensione ai genetliaci dei defunti Iulia Drusilla¹⁶⁶ e Tiberio (16 novembre), degli onori postumi già previsti per il *dies natalis* di Augusto (23 settembre), con una modificazione dunque del rito già fissato per entrambi i genetliaci¹⁶⁷; e, verosimilmente con il medesimo *senatus consultum*, la *dedicatio* di un rilievo o un gruppo statuario (εἰκόνα) che rappresentava l'imperatore e la *diva Drusilla* e l'istituzione di *ludi circenses* straordinari, entrambi ad opera di “magistrati preposti al teatro”, verosimilmente gli *aediles*. Come ricorda Dio 59.24.8, queste decisioni sarebbero state assunte dall'assemblea senatoria sulla base di un'*epistula* indirizzata al senato da Caligola (vd. § 3 *supra*).

BIBLIOGRAFIA

E. Volterra, *Senatus consulta*, arch. *EFR.*, busta 399, cart. VI (che fissa il SC al 12 gennaio).

A 34.

40 d.C.; autunno

SC de honoribus C. Caesari Augusto Germanico decernendis

III Dio 59.26.3 Boiss. (Xiph.)

ἡσθέντος τε ἐπὶ τούτῳ τοῦ Γαίου καὶ φήσαντος αὐτοῖς κατηλλάχθαι πανηγύρεις τέ τινες ἐψηφίσαντο καὶ ὅπως καὶ βήματι ὑψηλῷ καὶ ἐν αὐτῷ τῷ βουλευτηρίῳ, ὥστε μηδένα ἐξικνεῖσθαι, καὶ φρουρᾶ στρατιωτικῇ καὶ ἐκεῖ χρῶτο· καὶ τοὺς ἀνδριάντας αὐτοῦ φρουρεῖσθαι ἔγνωσαν.

Provvedimento senatorio emanato a seguito della uccisione di Scribonius Proculus presso o nella *curia*, per mano del liberto imperiale Protogenes e di alcuni senatori (cfr. Suet. *Cal.* 28 e Dio 59.26.1-2; vd. § 2 *supra*). A seguito della vicenda, l'assemblea senatoria, oramai prona al volere del principe, gli avrebbe

¹⁶⁵ Buongiorno, *Sulla struttura dei Fasti consolari* cit. 253 ss., part. 256 ss.

¹⁶⁶ Sulla cui data di nascita (1 febbraio?) cfr. Humphrey, *The Three Daughters of Agrippina Maior* cit. 125 ss.

¹⁶⁷ Di diversa opinione Arena, *Feste e rituali a Roma* cit. 31, secondo la quale le celebrazioni del genetliaco di Iulia Drusilla nel 39 d.C. sarebbero state frutto di una *editio* straordinaria, né sarebbe stata prevista una *editio* regolare. In ogni caso, per la descrizione del rituale per il *dies natalis* di Augusto cfr. Arena, *o.u.c.*, 29 s.

decretato ulteriori onori¹⁶⁸ oltre che il diritto di servirsi di una scorta armata in senato¹⁶⁹ e di sedere su una sella curule rialzata che lo ponesse in sicurezza e, nei fatti, ne ribadisse la preminenza. Da questo episodio sarebbe scaturito un aggiustamento dei rapporti fra il principe e il senato, dopo il conflitto dei mesi precedenti, cui avrebbero fatto seguito vicende che avrebbero portato all'avvio di pratiche di divinizzazione di Caligola (vd. A 35 *infra*).

BIBLIOGRAFIA

E. Volterra, *Senatus consulta*, arch. *EFR.*, busta 399, cart. VI.

A 35.

40 d.C.; autunno

SC de templo C. Caesaris Augusti Germanici

III Dio 59.28.2 Boiss. (Xiph.)

τότε δὲ ἐπὶ πλείον ἐξήχθη, ὥστε καὶ ἐν αὐτῇ τῇ Ῥώμῃ ναὸν ἑαυτοῦ, τὸν μὲν ὑπὸ τῆς βουλῆς ψηφισθέντα τὸν δὲ ἰδίᾳ ἐν τῷ παλατίῳ, ποιήσασθαι.

Senatus consultum (ὑπὸ τῆς βουλῆς ψηφισθέντα) che autorizzava la costruzione di un tempio per il culto di Caligola. L'identificazione di questo tempio è problematica. Se il tempio costruito dal principe a proprie spese era sito sul Palatino (cfr. anche Suet. *Cal.* 22.2), probabilmente inglobando il tempio del Divo Augusto edificato in età tiberiana e consacrato nell'estate del 37 d.C. (A 9), nulla sappiamo di questo decretato dal senato. Si può forse identificare con il tempio di Iside nel Campo Marzio¹⁷⁰, laddove si ammetta – con G. Wissowa – che sia stato effettivamente edificato¹⁷¹. Il provvedimento si pone in linea di continuità con gli onori conferiti al principe precedentemente (A 34) e con le *salutationes* informali di Caligola come dio e come semidio a seguito del proscioglimento di tale Pomponius/Pompedius (cfr.

¹⁶⁸ Per noi ignoti. Assolutamente prive di fondamento appaiono le speculazioni di Humphrey, *An Historical Commentary on Cassius Dio's Roman History, Book 59* cit. 257 s., che complicano il già intricato quadro della vicenda di Pomponius/Pompedius vd. *infra* nt. 172.

¹⁶⁹ Una scorta simile era stata accordata a Tiberio nel 33 (cfr. Tac. *ann.* 6.15.5-6 e Dio 58.18.5-6) sebbene egli non ne fece mai uso, non avendo più fatto ritorno a Roma. Prima ancora, il senato aveva accordato a Tiberio di servirsi di una scorta di venti senatori armati di pugnale (Dio 58.17.4 ss.). Claudio avrebbe chiesto la riconferma di una tale scorta al senato (cfr. Suet. *Claud.* 12.1; Buongiorno, *Senatus consulta Claudianis temporibus facta* cit. 109 s. A 6).

¹⁷⁰ Cfr. Humphrey, *An Historical Commentary on Cassius Dio's Roman History, Book 59* cit. 280. Ma sull'identificazione di questi templi vd. anche C.J. Simpson, *The Cult of Emperor Gaius*, in *Latomus* 40, 1981, 489 ss., part. 504 s. Vd. anche F. Coarelli, *Palatium. Il Palatino dalle origini all'impero*, Roma 2012, 441 s., secondo cui è però possibile «che il tempio si identifichi con l'edificio riconosciuto da H. Hurst nell'altro della *domus*, presso il tempio dei Castori».

¹⁷¹ Wissowa, *Religion und Kultus* cit. 353 s.

Ios. ant. 19.32-36; Dio 59.26.4-5 Boiss.)¹⁷². D'altra parte la divinizzazione in vita di Caligola era già diffusa presso comunità orientali, come ricorda Dio 59.28.1. In ogni caso è suggestiva l'opinione di Balsdon, secondo il quale l'approvazione di questa delibera senatoria avrebbe avuto la funzione di gettare discredito sull'imperatore¹⁷³.

BIBLIOGRAFIA

C.J. Simpson, *The Cult of Emperor Gaius*, in *Latomus* 40, 1981, 489 ss., part. 503 s.

A 36.

fra il 37 e il 41 d.C.

[*SC de quinta decuria*]

IV Suet. *Cal.* 16.2

Ut levior labor iudicantibus foret, ad quattuor prioris quintam decuriam addidit.

Provvedimento di probabile natura senatoria, attraverso il quale si aggiungeva alle quattro *decuriae* di giudici privati una quinta *decuria*. La motivazione del provvedimento addotta da Svetonio (cfr. motivazioni simili in Suet. *Aug.* 32.2 e *Galb.* 14.3) è parzialmente contraddetta da Plin. *nat.* 33.32, secondo cui l'introduzione di una quinta *decuria* si sarebbe resa necessaria a seguito dell'allargamento del ceto equestre¹⁷⁴. La competenza senatoria pare desumibile sulla base di un confronto con il noto papiro *BGU* 611, che riporta una *oratio in senatu habita* dell'imperatore Claudio finalizzata a una serie di riforme nell'ambito del diritto processuale, fra le quali l'abbassamento dell'età minima per l'accesso alle *decuriae*¹⁷⁵.

¹⁷² La cui identificazione resta incerta. Cfr. Guastella, *Vita di Caligola* cit. 139. In ogni caso nulla prova che il processo in questione si sia svolto in senato (anzi, i profili dello svolgimento sembrano indirizzare nel senso di una *cognitio principis*). Alla ricostruzione dell'episodio concorre anche Suet. *Cal.* 16.4 pr. (ove parrebbe tuttavia doversi ipotizzare una sovrapposizione di due vicende differenti, ossia il processo contro Pomponius/Pompedius e il conferimento di onori sfociato nel *senatus consultum* A 26).

¹⁷³ Sulla *divinity of Gaius* cfr. le sempre attuali considerazioni di Balsdon, *The Emperor Gaius* cit., 157-173, part. 166 s. per la tesi esposta in testo. In tema anche M. Avenarius, *Rechtswissenschaft und Cäsarenwahnsinn. Gedanken zu Sueton, Caligula 34, 2 und zum ius respondendi im frühen Prinzipat*, in *Fakultätsspiegel, SS 2005*, Köln 2005, part. 81 s.

¹⁷⁴ Per la ripartizione interna dell'*album iudicum* e la divisione dei *iudices* fra le *decuriae* cfr. Santalucia, *La giustizia penale [nel Principato]* cit. 66 s., ove bibl. Sullo *status* dei *iudices* iscritti nella quinta decuria (ai quali era forse richiesta l'*ingenuitas* da almeno tre generazioni e un patrimonio di almeno 400.000 sesterzi, se dobbiamo prestare fede a Plin. *nat.* 33.33), cfr. S. Demougin, *L'ordre équestre sous les Julio-Claudiens*, Rome 1988, 227 s., seguita ad es. da Wardle, *Suetonius' Life of Caligula* cit. 171. Ma talune perplessità solleva ad es. Hurley, *An Historical and Historiographical Commentary* cit. 56 s. (con ulteriore bibliografia).

¹⁷⁵ Cfr. Buongiorno, *Senatus consulta Claudianis temporibus facta* cit. 203 ss. A 57. Ma, sulle complesse lacune di questo testo papiraceo, sia consentito il rinvio anche a P. Buongiorno, *Das „verleumderische“ negotium. Geschichte einer Ergänzung von BGU II 611*, in *JJP.* 40, 2010, 111-134.

La cronologia resta oscillante fra il 37 e il 41 d.C.

A 37.

fra il 37 e il 41 d.C.

[*SCC de comreatu*]

IV Suet. *Cal.* 29.2

Praetorium virum ex secessu Anticyrae, quam valitudinis causa petierat, propagari sibi comreatum saepius desiderantem cum mandasset interimi, adiecit necessariam esse sanguinis missionem, cui tam diu non prodesset elleborum.

Uno o più provvedimenti senatorii che avrebbero prorogato il *comreatus* di un ignoto *pater* di rango pretorio, ritiratosi presso *Anticyra* per curare la propria *valetudo*. Il dettato di Svetonio dà l'impressione che Caligola avesse preso parte al dibattito senatorio sull'ultima richiesta formulata dallo sventurato *pater*, assumendo dipoi la decisione (esterna al dibattito senatorio: si noti l'uso di *mandare*) di condannarlo a morte¹⁷⁶. La competenza senatoria sul *comreatus* è documentata da Suet. *Tib.* 31.1, e tale rimase fino al conferimento della delega in materia al *princeps* operata sotto Claudio¹⁷⁷.

A 38.

fra il 37 e il 41 d.C.

[*SC de capite legi (Iulia?) de maritandis ordinibus adiciendo*]

IV Suet. *Cal.* 40 i.f.

additumque ad caput legis, ut tenerentur publico et quae meretricium quive lenocinium fecissent, nec non et matrimonia obnoxia essent.

Provvedimento di natura senatoria (la formulazione *additum ad caput legis* trova altri riscontri in Svetonio, ad es. in Suet. *Claud.* 23 con riferimento ai *SCC* noti come *Persicianum* e *Claudianum* da *Tit. Ulp.* 16.3-4) che integrava la disciplina di una *lex de maritandis ordinibus* (o, meno probabilmente, della *lex Iulia de adulteriis*¹⁷⁸) con l'aggiunta di un *caput* che prevedeva l'irrogazione di una sanzione pecuniaria per quanti si fossero macchiati di *lenocinium* o di *meretricium*, anche se al momento dell'emanazione del provvedimento fossero in costanza di matrimonio¹⁷⁹.

¹⁷⁶ Su questo testo cfr. anche Wardle, *Suetonius' Life of Caligula* cit. 254. Erra invece Hurley, *An Historical and Historiographical Commentary* cit. 120, nel ritenere l'aggettivo *praetorium* un riferimento ad una magistratura in corso e a riconnettere questa vicenda con quella di Iunius Priscus, condannato a morte mentre era in carica come pretore.

¹⁷⁷ Cfr. Buongiorno, *Senatus consulta Claudianis temporibus facta* cit. 195 ss. A 50.

¹⁷⁸ Sulla *lex Iulia de adulteriis* cfr. G. Rizzelli, *Lex Iulia de adulteriis. Studi sulla disciplina di adulterium, lenocinium, stuprum*, Lecce 1997.

¹⁷⁹ Probabilmente in considerazione del fatto che l'esercizio del *meretricium* e del *lenocinium* comportavano l'*infamia*, che restava inestinguibile; cfr. Wardle, *Suetonius' Life of Caligula* cit. 293, con bibl.

È possibile che il provvedimento facesse parte di una più ampia serie di riforme volte all'introduzione di *vectigalia nova atque inaudita*, come parrebbe evincersi dalla lettura del testo svetoniano immediatamente precedente (40 pr.) e successivo (41.1), che paiono descrivere una varietà di interventi di riforma; a tali interventi potrebbe riferirsi anche Dio 59.28.11 Boiss., che permetterebbe di collocarli (almeno alcuni di essi) all'anno 40; Dione tuttavia ricorre ad una formulazione oscura (περὶ τῶν τελῶν πικρῶς τινα διανομοθετήσας), con la conseguenza di rendere di difficile definizione la natura di tali provvedimenti¹⁸⁰.

BIBLIOGRAFIA

Haenel, *Corpus legum* cit. 43.

V.2.- *Senatus consulta* di incerta datazione

B 1.

fra il 37 e il 41 d.C.?

SC de status et imaginum imperatoris?

III D. 48.4.4.1 (Scaev. 4 reg.)

Hoc crimine (maiestatis, *scil.*) liberatus est a senatu, qui status imperatoris reprobatus conflaverit.

IV D. 48.4.5pr. (Marc. 5 reg.)

Non contrahit crimen maiestatis, qui status Caesaris vetustate corruptas reficit.

IV D. 48.4.6 (Venul. 2 de iud. publ.)

Qui status aut imagines imperatoris iam consecratas conflaverint aliudve quid simile admiserint, lege Iulia maiestatis tenentur.

Provvedimento senatorio di difficile definizione cronologica (è menzionato per la prima volta da giuristi di secondo secolo¹⁸¹); avrebbe disciplinato l'estensione delle norme della *lex Iulia maiestatis* alla fattispecie del danneggiamento o all'incendio di statue e *imagines* dell'imperatore. La fattispecie non avrebbe però riguardato le statue *reprobatae* (cioè scarti di fabbrica) e quelle *vetustate corruptae*¹⁸².

In altra sede avevo proposto una sua datazione all'età di Caligola, in considerazione della prolungata polemica del tempo sulla collocazione delle statue dell'imperatore nei templi, e in particolar modo nel tempio di Gerusalemme¹⁸³.

¹⁸⁰ La relazione dei testi di Svetonio e Cassio Dione è ad es. Günther, »*Vectigalia nervos esse rei publicae*«. *Die indirekten Steuern in der römischen Kaiserzeit* cit. 155 s. (che pare tuttavia credere all'esistenza di un provvedimento unitario), mentre di essi singolarmente non si occupa Astolfi, *La lex Iulia et Papia* cit. Sull'uso del verbo *nomothetèo* in Cassio Dione cfr. Buongiorno, *Senatus consulta Claudianis temporibus facta* cit. 62 s. nt. 142.

¹⁸¹ Cfr. Talbert, *The Senate of Imperial Rome* cit. 454 nr. 172.

¹⁸² In tema cfr. L. Fanizza, *Giuristi crimini leggi nell'età degli Antonini*, Napoli 1982, 69 s.

¹⁸³ Cfr. Buongiorno, *Senatus consulta Claudianis temporibus facta* cit. 413. In materia cfr. anche Donciu, *Le règne de Gaius* cit. 640.

V.3.- *Provvedimenti di dubbia emanazione e di incerta origine senatoria*

C 1.

37 d.C.; primi mesi di principato

?[*SC de abolitione criminis maiestatis et de restitutione exulum*]?

IV Suet. *Cal.* 15.4

Pari popularitate damnatos relegatosque restituit; criminum, si quae residua ex priore tempore manebant, omnium gratiam fecit.

IV Suet. *Cal.* 16.1

Titii Labieni, Cordi Cremuti, Cassi Severi scripta senatus consultis abolita requiri et esse in manibus lectitarique permisit, quando maxime sua interesset ut facta quaeque posteris tradantur.

IV Dio 59.6.2

ἦγε δὲ πέμπτον καὶ εἰκοστὸν ἔτος, ἡμερῶν τεσσάρων καὶ μηνῶν πέντε ἐπιδέον. ἔπειτα τοὺς ἐν τῷ δεσμοτηρίῳ ὄντας ἀπέλυσεν, ὧν εἷς ἦν Κύντος Πομπώνιος ἐπὶ ὅλοις ἔτεσιν ἐν τῷ οἰκήματι μεθ' ὑπατείας κακωθεῖς· τὰ τε ἐγκλήματα τῆς ἀσεβείας, οἷσπερ καὶ τὰ μάλιστα πονουμένους σφᾶς ἑώρα, κατέλυσε...

Uno o più provvedimenti di natura incerta. La peculiarità della materia (sospensione degli effetti della *lex Iulia maiestatis* [o più verosimilmente di alcuni suoi *capita*], revisione di processi senatori...¹⁸⁴) lascerebbe intravedere una competenza del senato, ma non mi pare vi siano argomenti stringenti per provarla: sebbene, come ricorda Suet. *Cal.* 16.1, le condanne annullate fossero state emanate a seguito di delibere senatorie (nel quadro, prevalentemente, di *cognitiones senatus*), potrebbe anche essersi trattato di un atto di *civilitas* del principe a mezzo di un *edictum* (e d'altro canto, nel senso di una discontinuità con Caligola potrebbe spiegarsi la scelta di Claudio, nel 41 d.C., di non procedere ad alcuna *restitutio damnatorum* «*nisi ex senatus auctoritate*»¹⁸⁵). Il provvedimento avrebbe sospeso gli effetti della *lex Iulia maiestatis* in ordine alle

¹⁸⁴ Sicuramente frutto dell'arbitrio imperiale è invece il rogo degli atti processuali riguardanti Agrippina maggiore e Druso (III) e Nerone, cui varie volte si fa cenno nelle fonti (Suet. *Cal.* 15.4 i.f., Dio 59.6.3). Come precisa Dione (*l.c.*), infatti, questi atti facevano parte dell'archivio privato di Tiberio (τὰ γράμματα τὰ περὶ αὐτῶν, ὅσα ὁ Τιβέριος κατελελοίπει). Ad una discussione del *princeps* con il suo *consilium* pensa, per il caso in esame, De Marini Avonzo, *La funzione giurisdizionale del senato* cit. 28 nt. 47.

¹⁸⁵ Suet. *Claud.* 12.1. Cfr. Buongiorno, *Senatus consulta Claudianis temporibus facta* cit. 106 ss., sebbene anche in quella sede avessi rilevato (p. 121 nt. 46) la difficoltà di provare che la sospensione dei processi *de maiestate* dal 41 al 42 d.C. fosse deliberata in sede senatoria (ri-conducendola piuttosto ad un *edictum*, forse connesso con l'amnistia concessa ai congiurati che avevano ucciso Caligola).

fattispecie di ἀσέβεια (*impietas*)¹⁸⁶, fissando i termini dell'annullamento di una serie di processi in corso¹⁸⁷, della *restitutio damnatorum* (sia attraverso il richiamo degli esuli, sia attraverso la riabilitazione dei condannati a morte, mediante la restituzione dei beni confiscati agli eredi), del permesso di circolazione delle opere letterarie oggetto di *abolitio* sotto Tiberio¹⁸⁸.

La cronologia ai primi mesi di principato, nella primavera del 37 d.C., si desume sulla base di Cassio Dione. Gli effetti del provvedimento sarebbero stati revocati nel corso dell'anno 39 d.C., forse in seguito alla congiura di Lepido e Getulico¹⁸⁹.

BIBLIOGRAFIA

Haenel, *Corpus legum* cit. 42.

C 2.

37 d.C.; primi mesi di principato

?[*SC de Saturnalibus*]?

¹⁸⁶ Discussa in dottrina è la definizione della nozione di ἀσέβεια, e cioè se essa sia in pieno o solo in parte identificabile con la *maiestas*. Bauman, *Impietas in principem* cit. 191 ss., ritiene che l'ἀσέβεια vada *in toto* identificata con la *maiestas* e che la sospensione fosse integrale. Diversamente, tanto P.A. Brunt, *Did Emperors ever suspend the Law of maiestas?*, in *Sodalitas. Scritti in onore di Antonio Guarino*, I, Napoli 1984, 469 ss., quanto più di recente A. Nogrady, *Römisches Strafrecht nach Ulpian. Buch 7 bis 9 De officio proconsulis*, Berlin 2006, 149 ss., hanno più opportunamente rilevato che tale sospensione riguardasse solo talune fattispecie (cui l'ἀσέβεια si riferirebbe), forse da individuarsi con la sfera della persona del *princeps*. Per una sintesi del dibattito vd. ultimamente d'Aloja, *Sensi e attribuzioni* cit., 231 s. e 273, che giunge alla singolare conclusione per cui «lascia perplessi l'ipotesi di sospensione di una parte della legge», mentre sarebbe «più facile supporre che gli intenti di sospensione ... dovessero corrispondere ad una dichiarazione di buongoverno da parte dei differenti imperatori, desiderosi di presentarsi in determinate circostanze come garanti di una rinnovata benevolenza verso i ceti elevati». Tale ricostruzione è a mio parere inaccettabile: premesso che sospensioni di alcune specifiche previsioni di legge sono variamente attestate nelle fonti per il periodo in esame (penso ad es. in ambito di legislazione matrimoniale: cfr. T. Spagnuolo Vigorita, *Casta domus. Un seminario sulla legislazione matrimoniale augustea*, Napoli 2010³, 71 ss.), se – come ritiene d'Aloja – gli «intenti di sospensione» fossero rimasti tali, ossia una mera «ipotesi di buongoverno ... per rassicurare il ceto dirigente», si dovrebbero ritenere sistematicamente in errore le nostre fonti ogni qual volta ricordino provvedimenti di *restitutio* ovvero annullamenti di processi in corso (ad es. quello cit. alla nt. 187 *infra*). Resta centrale il problema della definizione dell'ἀσέβεια, impreviudicato in questo recente studio.

¹⁸⁷ L'unico a noi noto con certezza è quello contro Albucilla, C. Vibius Marsus e Cn. Domitius Ahenobarbus (fonti e bibl. citt. in Hurley, *An Historical and Historiographical Commentary* cit. 52; ma vd. già P.Y. Forsyth, *A Treason Case of A.D. 37*, in *Phoenix* 23, 1969, 204-207.

¹⁸⁸ Su queste tre vicende processuali vd. Hurley, *An Historical and Historiographical Commentary* cit. 54, e Wardle, *Suetonius' Life of Caligula* cit. 168 s.

¹⁸⁹ Cfr. Nogrady, *Römisches Strafrecht nach Ulpian* cit. 152. Vd. anche Cristofoli, *Le due fasi della congiura del 39* cit. 391.

IV Suet. *Cal.* 17.2

Adiecit diem Saturnalibus appellavitque Iuvenalem.

IV Dio 59.6.4

προσεπήρξεσε τὰς ἐλπίδας αὐτῶν τὰ τε Κρόνια ἐπὶ πέντε ἡμέρας ἑορτάζεσθαι κελεύσας, καὶ ὄβολὸν παρ' ἐκάστου τῶν τὸ σιτηρέσιον φερόντων, ἀντὶ τῆς δραχμῆς ἣν ἐς εἰκόνων ποίησιν ἐδίδοσαν αὐτῷ, λαβίων.

Provvedimento di incerta natura. Impossibile acclarare, allo stato attuale, se si trattasse di *senatus consultum* o di decreto emanato da Caligola in qualità di *pontifex maximus*. Prolungava a cinque giorni (ἐπὶ πέντε ἡμέρας) lo svolgimento dei *Saturnalia*¹⁹⁰; finanziava inoltre (come apprendiamo da Cassio Dione) – con una tassazione minima applicata sulle *frumentationes* – la realizzazione delle statuine d'argilla, delle candele e di altre merci vili che si scambiavano a chiusura dei *Saturnalia* (Macr. *Sat.* 1.10.24).

La cronologia è desumibile dal contesto dioneo.

BIBLIOGRAFIA

Haenel, *Corpus legum* cit. 42.

Pierangelo Buongiorno

Westfälische Wilhelms-Universität Münster

buongior@uni-muenster.de

¹⁹⁰ Ampio il dibattito in dottrina sulla riforma operata da Caligola. I *Saturnalia* iniziavano il 17 dicembre e, in età repubblicana, si protraevano per tre giorni (Wissowa, *Religion und Kultus* cit. 207 nt. 7). Augusto avrebbe confermato tale limitazione (Macrob. *Sat.* 1.10.23), mentre secondo una parte della dottrina è improbabile che Tiberio potesse aver protratto la festività a quattro giorni (così ad es. Wardle, *Suetonius' Life of Caligula* cit. 182; Hurley, *An Historical and Historiographical Commentary* cit. 67); sempre secondo tale dottrina, Caligola avrebbe aggiunto un quarto giorno (errerebbe dunque Cassio Dione [in 59.6.4 e in 60.25.8] nel parlare di un prolungamento a cinque giorni), chiamato *Iuvenalis* (sul significato di questa denominazione, che alluderebbe alla partecipazione dei *collegia iuvenum* ai festeggiamenti, vd. diffusamente J.P. Neradau, *La jeunesse dans la littérature et les institutions de la Rome républicaine*, Paris 1979, 371-377; ipotesi parzialmente diverse in *o.l.u.c.*), e di conseguenza il quinto giorno sarebbe stato aggiunto da Claudio. Tale ricostruzione si fonda però sulla combinazione di tre fragili presunzioni che Tiberio intendesse necessariamente mantenere la politica religiosa di Augusto; che Cassio Dione sia tratto (due volte!) in errore; che Svetonio, essendosi altrimenti occupato nei suoi studi di calendario romano, non potrebbe aver ommesso un'estensione a quattro giorni di età tiberiana (in tal ultimo senso vd. in particolare Wardle, *o.l.u.c.*, con bibl.). Non credo però che vi sia alcun motivo di ritenere che Cassio Dione sbagli. Seguendo Humphrey, *An Historical Commentary on Cassius Dio's Roman History, Book 59* cit. 84 s., ipotizzerei dunque una estensione dei *Saturnalia* da tre a quattro giorni in età tiberiana (di cui non siamo altrimenti informati); Caligola avrebbe esteso a cinque giorni (ciò che fa salve le testimonianze dionee), e – dopo un'abrogazione della *dies quinta* dei *Saturnalia* a seguito della *rescissio actorum* (o di altro specifico provvedimento di età claudiana) – Claudio avrebbe ritenuto di ripristinarla nell'anno 45 d.C. (cfr. Buongiorno, *Senatus consulta Claudianis temporibus facta* cit. 142 s. e 393).